

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 796 e 797-A

## RELAZIONE GENERALE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI GIORGI E PAVAN)

*concernente anche gli stati di previsione dell'Entrata (Tab. 1) (Relatore PAVAN), dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica (Tab. 4) (Relatore REDI), e delle partecipazioni statali (Tab. 18) (Relatore REDI)*

*con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati di previsione e sul disegno di legge n. 796 (v. stampato nn. 796 e 797-A Allegato 1); rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato nn. 796 e 797-A Allegato 1-bis), nonché ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati nn. 796 e 797-A Allegato 2 e 796 e 797-A Allegato 3)*

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 1992

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (n. 796)

presentato dal Ministro del tesoro  
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica  
e col Ministro delle finanze

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 1992*

*trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 1992*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993  
e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (n. 797)

**presentato dal Ministro del tesoro  
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica**

*approvato dalla Camera dei deputati il 20 novembre 1992*

*trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 1992*

---

## I N D I C E

## RELAZIONE GENERALE

<i>Parte I:</i>	Disegno di legge finanziaria (relatore Giorgi) .....	<i>Pag.</i>	5
<i>Parte II:</i>	Disegno di legge di bilancio (relatore Pavan) .....	»	29
<i>Sez. I</i>	- Stato di previsione dell'entrata (relatore Pavan) .....	»	33
<i>Sez. II</i>	- Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore Redi) .....	»	44
<i>Sez. III</i>	- Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali (relatore Redi) .....	»	47

## DISEGNO DI LEGGE N. 796

Testo degli articoli approvato dalla Camera dei deputati e testo pro- posto dalla Commissione .....	»	51
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----

Prospetto di copertura - <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i> ...	»	60
-------------------------------------------------------------------------------	---	----

Prospetto di copertura - <i>Testo proposto dalla Commissione</i> .....	»	61
------------------------------------------------------------------------	---	----

Tabelle - *Testo approvato dalla Camera dei deputati:*

- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente) .....	»	71
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale) .....	»	75
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finan- ziaria) .....	»	79
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) ...	»	101
- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte) .....	»	107
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizza- zioni di spesa recate da leggi pluriennali) .....	»	113

Tabelle - *Testo proposto dalla Commissione:*

- A <i>Nota</i> .....	»	147
- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente) .....	»	149
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale) .....	»	153
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finan- ziaria) .....	»	157
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificata tra le spese in conto capitale) ..	»	161
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizza- zioni di spesa recate da leggi pluriennali) .....	»	165

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE N. 797

Testo degli articoli approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione ..... Pag. 171

## Tabelle:

- A (capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):
  - Testo approvato dalla Camera dei deputati ..... » 208
  - Testo proposto dalla Commissione ..... » 209
- B (raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):
  - Testo approvato dalla Camera dei deputati ..... » 214
  - Testo proposto dalla Commissione ..... » 215
- C (capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni):
  - Testo approvato dalla Camera dei deputati ..... » 216
  - Testo proposto dalla Commissione ..... » 217

Quadri generali riassuntivi (nel testo approvato dalla Camera dei deputati):

- A (bilancio di competenza) ..... » 221
- B (bilancio di cassa) ..... » 229
- C (bilancio triennale 1993-1995, a legislazione vigente) ..... » 237
- D (bilancio triennale 1993-1995 delle aziende autonome) ... » 247
- E (bilancio pluriennale programmatico 1993-1995) ..... » 259

## STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI SINGOLI MINISTERI

Testo proposto dalla Commissione:

- Nota ..... » 263
- Tabella 1 (Entrata) ..... » 265
- Tabella 1/A (Presidenza del Consiglio) ..... » 266
- Tabella 2 (Tesoro) ..... » 267
- Tabella 3 (Finanze) ..... » 268
- Tabella 5 (Giustizia) ..... » 269
- Tabella 6 (Esteri) ..... » 270
- Tabella 7 (Istruzione) ..... » 271
- Tabella 9 (Lavori pubblici) ..... » 274
- Tabella 11 (Poste) ..... » 275
- Tabella 15 (Lavoro) ..... » 276
- Tabella 17 (Marina mercantile) ..... » 277
- Tabella 19 (Sanità) ..... » 278
- Tabella 21 (Beni culturali) ..... » 279
- Tabella 22 (Ambiente) ..... » 280
- Tabella 23 (Università e ricerca) ..... » 282

PARTE PRIMA  
(Disegno di legge finanziaria)

ONOREVOLI SENATORI. - La sessione di bilancio 1993-1995, sulla base delle prescrizioni poste nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica, il 30 settembre 1992, ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria, presentato dal Governo, si caratterizza per i profili che di seguito saranno illustrati.

1. *I profili di fondo della sessione di bilancio 1993-1995*

I tre profili fondamentali sono:

l'ampiezza e la profondità delle misure di correzione sugli andamenti indesiderati della finanza del settore pubblico allargato;

la pluralità degli strumenti normativi attraverso i quali si articola la manovra;

il tentativo di introdurre, nella sessione di bilancio, ulteriori elementi di autovincolo, riferiti sia al Governo che al Parlamento, in modo da garantire che la discussione parlamentare consenta di associare a ciascun provvedimento collegato effetti di correzione sugli andamenti tendenziali della finanza pubblica per lo meno pari a quelli indicati nelle risoluzioni con le quali è stato approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) per il triennio 1993-1995.

Questa impostazione ha certamente posto problemi inediti e di non facile soluzione, soprattutto dal punto di vista della stessa possibilità di mantenere costantemente un effettivo controllo degli effetti finanziari e contabili da associare a ciascun testo normativo in esame e a ciascuna proposta emendativa ad esso riferita.

Gli elementi di novità di questa impostazione sono tuttavia già chiaramente rilevabili: sia in prima che in seconda lettura, sulla base di specifiche pronunce rese al riguardo dalle due Giunte per il Regolamento della Camera e del Senato, si sono posti ulteriori riferimenti interpretativi che hanno consentito, almeno in via tendenziale, di far operare nella gestione procedurale dei provvedimenti collegati un vincolo di compensatività su ogni strumento normativo che compone la manovra.

In questo ramo del Parlamento tale novità procedurale si è riferita specificamente al provvedimento collegato (Atto Senato n. 776) recante misure in materia di finanza pubblica.

2. *I problemi metodologici*

L'articolazione dei provvedimenti normativi che hanno completato l'arco delle correzioni proposte con la manovra di bilancio (si tratta di

ben sette provvedimenti: la legge finanziaria; il progetto di bilancio; la legge delega in materia di finanza pubblica (legge n. 421); il decreto-legge n. 384, sempre in materia di finanza pubblica (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438); il decreto-legge n. 394, sulla patrimoniale per le imprese; il disegno di legge collegato prima richiamato n. 776, nonché i decreti legislativi richiamati all'articolo 14, comma 2 (ora articolo 15 nel testo proposto dalla Commissione), del disegno di legge stesso; la norma sulla riapertura dei termini del condono tributario, contenuta nel decreto-legge n. 440 del 19 novembre 1992 è tale da aver posto obiettivi problemi di coerenza nella metodologia utilizzata nella valutazione degli effetti compensativi degli emendamenti.

Si tratta infatti di misure che hanno effetti talora sull'intero settore pubblico, in altri casi sul settore statale, e quindi che non sempre si riflettono contabilmente sui saldi differenziali del bilancio dello Stato; questa circostanza, una volta che la sessione di bilancio sarà conclusa, impone una riflessione ulteriore, proprio allo scopo di consolidare convenzioni univoche sul criterio della compensazione degli emendamenti, con riferimento ai diversi aggregati utilizzati nei documenti di bilancio (settore pubblico allargato; settore statale; bilancio dello Stato).

Questa osservazione di metodo peraltro vuole sottolineare la direzione di marcia, dal punto di vista metodologico, se si vuole consolidare l'articolazione di un processo decisionale che appare caratterizzato da obiettivi elementi di cambiamento; e si tratta di novità che vanno proprio nella direzione richiesta dalla nostra partecipazione al processo di Unione economica e monetaria europea.

Non si tratta, come è stato detto, di ridurre l'autonomia e la sovranità del Parlamento, ma invece di predisporre, come in larga misura è già stato fatto, gli strumenti istituzionali e procedurali che consentono al Governo, alla maggioranza e all'opposizione di confrontarsi e decidere secondo tempi e modalità coerenti con gli impegni che liberamente il Parlamento nazionale si appresta ad assumere sul terreno della integrazione comunitaria.

### 3. *La copertura della legge finanziaria 1993-1995*

Come il Presidente del Senato ha avuto modo di comunicare all'Assemblea, sulla base dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e del Governo, il disegno di legge finanziaria 1993 reca uno schema di copertura degli oneri correnti conforme alle prescrizioni poste in materia dalla vigente legislazione contabile; discorso analogo può farsi per il rispetto della regola sul vincolo riferito al saldo netto da finanziare, vincolo che quest'anno, per la prima volta, estende i suoi effetti anche agli anni 1994 e 1995.

Le motivazioni che conducono a tale valutazione di conformità sono sintetizzate nel parere reso dalla Commissione bilancio il 25 novembre e poi largamente riprese nelle richiamate comunicazioni all'Assemblea del Presidente del Senato del 26 novembre.

Si ritiene tuttavia utile allegare alla relazione, anche per l'Assemblea, i prospetti numerici, aggiornati con gli effetti degli emendamenti accolti in Commissione, del Servizio del bilancio, nei quali vengono riepilogati analiticamente gli effetti di correzione associabili a tutti gli strumenti normativi che hanno effetti sulla copertura della «finanziaria», sia per quanto riguarda gli oneri correnti, sia per quanto riguarda il vincolo del saldo netto da finanziare.

Sul punto dei risultati complessivi della manovra, si può ricordare che se si considerano anche le quote dei fondi negativi impostate nella precedente «sessione» 1992-1994, ma realizzate nella presente sessione, l'effetto complessivo (tra maggiori entrate e riduzioni di spese), con riferimento al bilancio di competenza dello Stato, è pari a circa 75.000 miliardi nel 1993, 50.000 miliardi nel 1994 e 43.000 miliardi nel 1995: tali valutazioni tengono conto solo parzialmente, così come si desume dai documenti governativi, dei risparmi nel settore previdenziale e del personale pubblico non statale, derivanti dalla legge n. 438 citata e dai decreti legislativi previsti dalla richiamata legge delega in materia di finanza pubblica; esse non tengono altresì conto delle entrate associabili al processo di privatizzazione delle partecipazioni mobiliari pubbliche e della dismissione di beni patrimoniali e demaniali dello Stato.

Si tratta quindi di una manovra di dimensioni molto rilevanti e che, soprattutto nel settore previdenziale e sanitario, dovrebbe produrre nel tempo effetti di stabilizzazione crescente nel rapporto tra entrate e prestazioni.

Al riguardo, non può non sottolinearsi che tutti i valori indicati nella risoluzione per quanto riguarda il saldo netto da finanziare appaiono perfettamente rispettati, anzi leggermente migliorati sul 1993; analoga considerazione può farsi per quanto concerne il saldo differenziale costituito dal risparmio pubblico che indica il grado di copertura delle spese correnti.

#### 4. Note sui profili procedurali

Sul piano procedurale sono state sperimentate, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sia in sede di Commissione che in sede di discussione davanti al *plenum*, procedure innovative attinenti al regime di ammissibilità degli emendamenti ai provvedimenti collegati alla manovra di bilancio, nonché in tema di formulazione degli emendamenti ai fondi speciali.

Tali nuovi criteri sono stati delineati dalle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato (il 30 settembre) il DPEF 1993-1995. Con tali risoluzioni parallele sono stati infatti individuati i provvedimenti collegati e fissati gli obiettivi della manovra, fra cui è stata inclusa la limitazione dei contenuti normativi dei provvedimenti stessi alle sole disposizioni rivolte alla riduzione del disavanzo, di competenza e di cassa (ad eccezione delle norme di riordino incluse nella legge delega non aventi tale natura immediata).

Nell'ambito di un dibattito *ad hoc* svoltosi in sede di Giunta del Regolamento della Camera dei deputati (seduta del 7 ottobre 1992) si è riaffermato il criterio che riconosce nella determinazione dei saldi

fissati nella risoluzione programmatica un vincolo per il Governo e per il Parlamento operante nello stesso procedimento legislativo di approvazione dei documenti di bilancio (legge di bilancio e legge finanziaria). In quella sede si è quindi dibattuta la possibilità di estendere, in via di interpretazione sistematica e in attesa di una più organica riforma procedurale, le garanzie poste dal Regolamento a difesa del contenuto tipico della legge finanziaria e dei saldi di bilancio anche ai disegni di legge collegati. La Giunta del Regolamento della Camera dei deputati ha concluso nel senso di estendere tali criteri anche ai provvedimenti collegati, ai quali potranno presentarsi solo emendamenti coerenti con il fine di riduzione del disavanzo o comunque formulati in termini compensativi, con la precisazione che l'esigenza di una compensazione all'interno del singolo provvedimento non pone di per sé rigidi limiti alla materia cui si riferisce la compensazione.

Per quel che riguarda l'esame del disegno di legge finanziaria, il criterio innovatore introdotto in sede di esame presso la Camera ha riguardato in particolare l'emendabilità dei fondi speciali, che, sulla base di quanto previsto dalle risoluzioni programmatiche che intendevano dare piena attuazione al disposto dell'articolo 11-bis della legge n. 468 del 1978, modificata dalla legge n. 362 del 1988, sono stati suddivisi per Ministeri, interpretazione questa poi confortata dalla Giunta del Regolamento e fatta propria dalla Presidenza della Camera, che l'ha ritenuta vincolante anche per gli emendamenti parlamentari. Questi ultimi sono stati di fatto «motivati» con le indicazioni dei singoli provvedimenti legislativi e la motivazione è stata inserita nella relazione di maggioranza per quel che riguarda la fase di emendabilità in Commissione; anche per quel che riguarda la formulazione degli emendamenti in Assemblea è stato rispettato il criterio di riferirsi alle rubriche ministeriali.

Si ricorda altresì che in sede di V Commissione della Camera dei deputati sono stati inoltre richiamati i principi, già affermatasi sul piano regolamentare e nella prassi, relativi all'esigenza della compensazione delle proposte emendative (tanto più in quanto, quest'anno, non sussistono margini di copertura rispetto ai saldi previsti in ciascuno dei tre anni del bilancio triennale).

Quanto alle modalità di compensazione è stato ribadito il criterio di considerare inammissibili compensazioni basate su rimodulazioni della tabella F (considerate meri rinvii di spese agli anni successivi) o quelle basate sui fondi negativi.

È opportuno segnalare che, al termine dell'esame dei documenti di bilancio, è stato approvato dal *plenum* della Camera dei deputati un ordine del giorno (primo firmatario il Presidente della V Commissione permanente) in cui, sottolineata la positiva applicazione data nella sessione ai criteri di ammissibilità dianzi esposti, si è ipotizzata, per il futuro, una netta distinzione fra i provvedimenti strutturali di risanamento (che devono avere corso con organicità e continuità durante l'anno e il triennio) e gli strumenti di bilancio per interventi congiunturali e residuali, impegnando il Governo (che ha accolto l'ordine del giorno) a studiare, con il concorso del Parlamento, una revisione della disciplina contabile nel senso di ricondurre alla legge

finanziaria il compito di regolare - esclusivamente a fini di contenimento - istituti esistenti di entrata e di spesa, lasciando ai provvedimenti collegati (da esaminare fuori della sessione) profili di regolazione strutturale; in alternativa, in assenza di modifiche legislative, si impegna il Governo a trasferire nei provvedimenti collegati esclusivamente normative di contenimento.

Anche in Senato la materia è stata oggetto di esame specifico da parte della Giunta per il Regolamento che (nella seduta del 26 novembre) ha accolto la proposta presidenziale di estendere, sempre in via di interpretazione sistematica delle norme vigenti ed in attesa di una più organica riforma regolamentare della materia, le garanzie poste a difesa del disegno di legge finanziaria anche al provvedimento collegato all'esame del Senato; pertanto gli emendamenti riferiti al disegno di legge collegato (Atto Senato n. 776), non devono produrre modifiche peggiorative nel saldo algebrico finale degli effetti di correzione prodotti dal provvedimento stesso; conseguentemente, gli emendamenti dovranno avere carattere compensativo nell'ambito del provvedimento oppure riduttivo del saldo e quindi gli emendamenti privi dei suddetti requisiti dovranno essere dichiarati inammissibili.

Sulla base di tale deliberato di Giunta, la Presidenza della Commissione bilancio (nella seduta del 26 novembre dedicata all'ulteriore esame del citato provvedimento collegato) ha dichiarato inammissibile un emendamento privo palesemente dei succitati requisiti.

##### *5. Disposizioni di carattere finanziario (articoli 1 e 2)*

Il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria in esame fissava, nel testo della Camera dei deputati il saldo netto da finanziare in 138.500 miliardi ed il ricorso al mercato in 262.200 miliardi in termini di competenza per il 1993. Questi valori vengono considerati, secondo quanto previsto dalle risoluzioni sul DPEF approvate dalle Camere, al netto di 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti di imposta nonché delle entrate derivanti dalle alienazioni dei beni patrimoniali dello Stato. Quest'ultima esclusione deriva dalla volontà di ribadire il carattere di straordinarietà di questo tipo di entrate e la loro non utilizzabilità ai fini di copertura di nuove spese. Per quanto riguarda invece i 7.500 miliardi dei crediti d'imposta accumulati dai contribuenti nei confronti dell'erario, va rilevato che nell'impostazione del Governo questa posta non comporta oneri da coprire in quanto regolata in titoli. Sul tema la Commissione bilancio del Senato ha già avuto modo di pronunciarsi nella precedente sessione precisando che, in via di principio, non si può accettare che una spesa sia considerata non produttiva di effetti sul bilancio a legislazione vigente perchè subordinata ad una regolazione in titoli di Stato. Dal punto di vista dei vincoli di copertura le modalità della regolazione della spesa sono irrilevanti e non può prodursi una nuova categoria di spese diverse da quelle autorizzate in base alla legislazione vigente o disposte da nuove norme. Pertanto, la questione merita di essere segnalata anche se nel caso concreto non si produce alcuna conseguenza sullo schema di copertura.

Per quanto concerne il valore del saldo netto da finanziare va rilevato che esso risultava inferiore di 1.850 miliardi rispetto al tetto massimo fissato nel DPEF 1993-95 e recepito dalle risoluzioni parlamentari del 30 settembre 1992. In base al testo delle risoluzioni approvate, questo limite non avrebbe dovuto infatti superare i 140.350 miliardi secondo quanto indicato nel bilancio pluriennale e programmatico 1993-95.

Il disegno di legge fissa inoltre in 4.000 miliardi, analogamente ai due esercizi precedenti, il limite massimo dell'indebitamento all'estero, nell'ambito del limite complessivo del ricorso al mercato.

I saldi di cui si è detto vanno riferiti al bilancio dello Stato e sono espressi in termini di competenza. Essi differiscono quindi dai saldi a cui ci si richiama usualmente per indicare la manovra di finanza pubblica. Il riferimento abituale è infatti al fabbisogno di cassa del settore statale, indicato per il 1992 in 150.000 miliardi. In questa sede è utile rilevare che negli ultimi anni si è verificata una crescente copertura del fabbisogno con accensione di prestiti a medio e lungo termine, che dal 1982 al 1991 è passata dal 32,7 al 64,2 per cento del totale.

Il comma 2 dell'articolo 1 fissa il limite del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1994 e 1995. In questo caso, diversamente dal 1993, dove vi è perfetta coincidenza, ai valori a legislazione vigente si affianca l'indicazione programmatica, che consente di percepire il divario esistente tra lo scenario triennale conseguente all'attuazione della manovra 1993 e gli obiettivi che si vogliono conseguire attraverso ulteriori misure da sottoporre alla sanzione parlamentare nel biennio successivo. La differenza tra obiettivi programmatici e valori a legislazione vigente ammontava sulla base del testo della Camera dei deputati per il 1994 a 79.000 miliardi e, per il 1995 a 139.000 miliardi.

I saldi di bilancio sono computati anche in questo caso considerando gli effetti sia del disegno di legge finanziaria che dei provvedimenti collegati. Sono espressi, come per il primo anno, al netto delle partite per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta, pari a 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e coincidono con i limiti massimi fissati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF.

Va rilevato che in queste risoluzioni si richiedeva al Governo la predisposizione di una tabella che evidenziasse a scopo conoscitivo le modalità di passaggio dai saldi a legislazione vigente a quelli programmatici: questo adempimento non è stato rispettato. Dal punto di vista procedurale la previa approvazione dei saldi a legislazione vigente per ciascun anno del triennio assume particolare rilevanza in quanto nel determinare le compatibilità macrofinanziarie produce effetti di blocco nei confronti degli emendamenti non compensativi.

In questa sessione di bilancio è stato possibile, per la prima volta, far operare su tutto il triennio il vincolo del saldo netto da finanziare, a legislazione vigente, in quanto i corrispettivi valori erano stati determinati, preventivamente, nella richiamata risoluzione parlamentare. Infatti, allorchè tale risoluzione è stata approvata dal Parlamento (30 settembre 1992) gli elementi che componeva la manovra di bilancio erano già stati pressochè integralmente presentati alle Camere.

La disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame rappresenta una novità introdotta quest'anno in seguito all'approvazione delle risoluzioni relative al DPEF 1993-95. Si tratta della riduzione dei limiti massimi dei saldi di cui si è detto in misura pari alle entrate effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali. Il fine di questa disposizione è chiaro: ribadire il carattere di straordinarietà di tali entrate e la loro non utilizzabilità ai fini di copertura di nuove spese.

L'articolo 2, al comma 1, riguarda la destinazione del maggior gettito derivante da nuove o maggiori entrate ed è posta allo scopo di limitare l'utilizzo di questi incrementi, conseguenti a provvedimenti legislativi approvati in corso di esercizio, per finanziare iniziative di maggiore spesa o minore entrata. La norma in esame ha subito varie modificazioni nel corso del tempo. Introdotta per la prima volta con la legge finanziaria per il 1985 e riprodotta negli anni successivi, prevedeva la non utilizzabilità degli incrementi di entrata per coprire capitoli di spesa per interessi o stipendi. Con la legge n. 362 del 1988 è stato stabilito che spetta annualmente alla legge finanziaria determinare quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale debba esser acquisita dal bilancio e non possa quindi essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. In attuazione di questa norma è stato destinato prima il 75 per cento del maggior gettito alla riduzione del disavanzo e, con la legge finanziaria del 1991, per la prima volta, la totalità delle nuove o maggiori entrate.

Il disegno di legge in esame prevede la possibilità di utilizzare a fini di copertura di nuove o maggiori spese la quota eccedente quella necessaria per mantenere i livelli massimi dei saldi indicati dalla legge finanziaria.

#### 5.1 Fondi speciali (articolo 2, comma 2, tabelle A e B)

Il disegno di legge finanziaria 1993 presenta i fondi speciali in forma aggregata, sulla base di accantonamenti complessivi riferiti a ciascun Ministero. Si tratta di una nuova struttura che si differenzia notevolmente dall'impostazione seguita fino all'anno scorso, allorché il complesso dei fondi speciali era formato da singole finalizzazioni di spesa indicate distintamente per ciascun Ministero. I nuovi fondi speciali rappresentano quindi, nel loro importo complessivo, la sommatoria (con eventuali riduzioni) delle voci a legislazione vigente, impostate secondo la vecchia tecnica analitica e i nuovi importi aggiuntivi.

La risoluzione sul DPEF, votata dal Parlamento il 30 settembre, impegnava il Governo ad un più stringente rispetto dell'articolo 11-bis, comma 1, della legge n. 468 del 1978, in base al quale i fondi speciali debbono essere impostati per Ministeri e per programmi destinati a grandi settori. Ciò significa che le risorse preordinate nei fondi debbono riferirsi alla politica complessiva di spesa che ciascun Ministero vorrà perseguire: la scomparsa della indistinta rubrica «Amministrazioni diverse» è prova di questo nuovo indirizzo programmatico.

Il consolidarsi di tale innovazione è sicuramente subordinato alla sua concreta attuazione nel corso dell'esercizio 1993; fin d'ora si può affermare che essa, anche sul versante dell'esame parlamentare, è da giudicare favorevolmente. Come si è visto, durante l'esame dei documenti di bilancio svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento è stata seguita la linea dell'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai fondi speciali, nel rispetto dei criteri (di aggregazione) con i quali essi sono stati impostati. Ovviamente, l'accorpamento non pregiudica la possibilità di modificare le relative previsioni; in buona sostanza, si è reso in tal modo possibile, da un lato, concentrare in qualche misura le proposte emendative e dall'altro evitare quella dispersione in una serie di interventi minori, particolari e settoriali, che ha caratterizzato l'esame parlamentare degli anni scorsi.

Per quanto riguarda i fondi speciali di parte corrente, il disegno di legge proposto dal Governo indicava in milioni 26.550.586 per il 1993, 39.202.666 per il 1994 e 40.248.666 per il 1995, gli stanziamenti per i provvedimenti di spesa di cui si prevede l'approvazione nel corso dell'esercizio.

La Camera dei deputati ha deliberato una riduzione complessiva di tali importi in ragione di 985 miliardi per il 1993, 1.077,5 miliardi per il 1994 e 1.137,5 miliardi per il 1995. Va posta in evidenza la riduzione per 500 miliardi per ciascuno degli anni 1993-95 per minori trasferimenti agli enti locali per effetto dell'introduzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e quella per miliardi 510, 810 e 880 per i medesimi anni dello stanziamento destinato al Ministero del tesoro.

Non previsti nel testo iniziale, sono stati inseriti inoltre accantonamenti per la Presidenza del Consiglio e per il Ministero della marina mercantile.

I fondi speciali di parte capitale, dopo il passaggio alla Camera, registrano, rispetto al testo iniziale, incrementi complessivi delle poste pari a 150 miliardi per il 1993, 1.115 miliardi per il 1994 e 1.275 miliardi per il 1995. Va sottolineato l'inserimento di tre nuovi accantonamenti relativi ai Ministeri dell'industria, dei lavori pubblici e delle poste, per complessivi miliardi 140 per il 1993, 615 per il 1994 e 655 per il 1995.

## 5.2 Spese permanenti (articolo 2, commi 3 e 4, tabella C)

Il comma 3 quantifica, mediante l'apposita tabella, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione in relazione a leggi di spesa di cui la finanza statale è chiamata a farsi carico in una prospettiva tendenzialmente illimitata nel tempo (spese permanenti).

L'articolo 11-*quater* della legge n. 468 del 1978 (come modificato dalla legge n. 362 del 1988), stabilisce che ciascuna legge di spesa a carattere permanente deve indicare la quantificazione dell'onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, è possibile il rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla stessa legge finanziaria.

Gli stanziamenti complessivi per il 1993 passano, dopo la prima lettura, da 98.948.599 milioni a 98.696.849 milioni per il 1993, con una riduzione complessiva di 251.750 milioni. Gli effetti riduttivi sono

significativi per quanto riguarda il taglio alle autorizzazioni di spesa per l'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo (- 740 miliardi per il 1993 e - 790 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995), a quelle relative all'AIMA (- miliardi 30, 50 e 100) e all'ANAS (- miliardi 65, 150 e 150).

In senso accrescitivo, invece, sono stati modificati gli stanziamenti per gli anni 1994 e 1995 (rispettivamente 345.750 milioni e 300.750 milioni): tra i quali quelli a favore del Fondo sanitario nazionale sia di parte corrente (+ 650 miliardi per il 1993, + 1.105 miliardi per il 1994 e + 1.160 miliardi per il 1995), che di parte capitale (+ 290 miliardi per il 1994 e per il 1995).

Il comma 4 dispone che gli stanziamenti quantificati nella tabella C possano essere integrati in corso d'anno se iscritti in capitoli relativi a spese «obbligatorie e d'ordine». L'elenco di tali capitoli costituisce un allegato allo stato di previsione del Tesoro, da approvarsi con apposito articolo della legge di bilancio (articolo 7 della legge n. 468 del 1978). Alla integrazione dei capitoli si provvede mediante prelevamento dal «Fondo di riserva della spese obbligatorie e d'ordine»; il capitolo risulta quantificato in lire 1.900 miliardi sulla base della disposizione contenuta al comma 17 dell'articolo 3 del disegno di legge di bilancio 1993-95.

### *5.3 Rifinanziamento di spese in conto capitale (articolo 2, comma 5, tabella D)*

Mediante la tabella D vengono rifinanziate leggi di conto capitale esclusivamente per un anno. Il testo governativo provvedeva al rifinanziamento di talune leggi di sostegno all'economia per un ammontare di 2.631 miliardi. La Camera dei deputati ha incrementato l'importo di ulteriori 635 miliardi, finalizzati in gran parte a garantire maggiori risorse nei settori dell'artigianato, del commercio all'ingrosso, del risanamento del mare Adriatico e della siderurgia.

### *5.4 Riduzione di autorizzazioni di spesa (articolo 2, comma 6, tabella E)*

I cosiddetti definanziamenti indicati nel progetto governativo erano pari a 390 miliardi circa per il 1993 e a 5,5 miliardi per gli anni 1994 e 1995, determinati per la quasi totalità dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa n. 211 del 1992 relativamente al settore dei trasporti rapidi di massa (- 175 miliardi) e ai collegamenti ferroviari con aree aeroportuali ed espositive (- 195 miliardi). Sono stati aggiunti, durante l'esame da parte della Camera, altri e significativi definanziamenti per un ammontare di 565 miliardi per il 1993 e 148 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Tra questi la riduzione di 193,5 miliardi dell'autorizzazione recata dalla legge n. 358 del 1991 (Ristrutturazione delle Finanze) finalizzati sia all'acquisto di immobili da adibire a sedi di uffici finanziari che all'assunzione di personale; l'autorizzazione della legge n. 413 del 1991 (provvedimento collegato di entrata alla manovra dello scorso

anno) per la revisione del contenzioso tributario (- 122,5 miliardi); la riduzione della legge n. 64 del 1986 (Disciplina degli interventi per il Mezzogiorno) per 50 miliardi nel 1993 e 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995; la riduzione di 180 miliardi della legge n. 212 del 1991 relativa alla collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale.

#### 5.5. Rimodulazione delle leggi pluriennali (articolo 2, comma 7, tabella F)

Come noto, con la tabella F è possibile rimodulare, rispetto alla legislazione vigente, le quote di spesa autorizzate da leggi di investimento ripartite su un arco temporale pluriennale. Si tratta di autorizzazioni di spesa di conto capitale contraddistinte da una duplice caratteristica: la necessità della predeterminazione della quantificazione finanziaria complessiva delle opere e dei programmi e l'esigenza di modulare i successivi interventi annuali in relazione al loro stato di attuazione.

Il disegno di legge, nel testo iniziale, operava una diminuzione degli stanziamenti per tutti e tre gli anni compresi nel bilancio triennale 1993-95, determinando uno slittamento agli anni 1996 e successivi di un importo complessivo pari a 23.439 miliardi, equivalente alle riduzioni operate.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati sono state rimodulate quote di spesa per 120 miliardi per il 1993, portando in diminuzione per 70 e 50 miliardi le quote relative agli anni 1994 e 1995.

Di rilievo l'anticipazione al 1993 di 150 miliardi della quota 1996, a favore del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale.

La tabella F, oltre alla rimodulazione di cui si è detto, registra anche gli effetti delle modifiche operate in senso riduttivo o accrescitivo dalle tabelle D ed E.

#### 5.6. Limiti all'assunzione degli impegni (articolo 2, comma 8)

Ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (come modificata dalla legge n. 362 del 1988), le Amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali; la disposizione demanda tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più contenuti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa. In ogni caso i pagamenti devono essere contenuti entro i limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Si tratta quindi di uno strumento contabile inteso ad allineare nella maggior misura possibile impegni effettivi e pagamenti, ponendo dei limiti interni allo stesso procedimento di spesa.

Come già per le leggi finanziarie 1991 e 1992, anche il disegno di legge finanziaria 1993 si avvale della facoltà di limitare la impegnabilità dei fondi stanziati con leggi pluriennali, contrassegnando con il:

- n. 1: le quote degli anni 1994 e successivi non impegnabili;
- n. 2: le quote degli anni 1994 e successivi impegnabili al 50 per cento;

n. 3: le quote degli anni 1994 e successivi interamente impegnabili.

Si tratta di un meccanismo che consente di eliminare in radice le rigidità che le autorizzazioni pluriennali possono imprimere al bilancio.

#### 5.7. *Spesa per il personale pubblico (articolo 2, commi 9 e 10)*

La spesa per il personale pubblico, prevista dai commi 9 e 10 dell'articolo 2, riflette il blocco contrattuale nel settore sancito dal citato decreto-legge n. 384 del 1992. Si prevede infatti una spesa di 700 miliardi, necessaria per la corresponsione di una somma di 20.000 lire mensili per 13 mensilità a partire dal mese di gennaio 1993 a copertura dell'intero periodo 1993, che resterà allo stesso titolo acquisita per il futuro nella retribuzione.

#### 5.8. *Garanzie per il rischio di cambio (articolo 2, comma 11)*

Il comma 11 fissa in 300 miliardi l'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente per l'anno 1993, relativa ad investimenti nel Mezzogiorno. In merito va rilevato che il decreto-legge n. 333 dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative che prevedono garanzia dello Stato per il rischio di cambio fatte salve quelle già accordate fino all'11 luglio 1992, data di entrata in vigore del decreto medesimo. Si tratta dei prestiti contratti in dipendenza delle finalità previste dal testo unico sulle leggi per l'intervento unico nel Mezzogiorno dove l'abrogazione del rischio di cambio è stata fissata al 1° gennaio 1994.

#### 6. *Disposizioni nel settore dei trasporti (articolo 3)*

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, determina l'importo per il 1993 destinato al ripiano dei disavanzi di esercizio per le aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario. A tale scopo è stato istituito, come è noto, un Fondo nazionale ripartito tra le regioni sulla base del decreto del Ministro dei trasporti. I finanziamenti a valere sul Fondo sono erogati dallo Stato alle regioni e da queste alle aziende locali di trasporto. Per evitare duplicazioni viene ridotta l'erogazione spettante alle regioni a titolo di contributo ordinario per un importo di 532 miliardi.

Lo stanziamento per il 1993 ammonta a 4.764 miliardi ed anche la parte relativa al Fondo nazionale, pari a 4.232 miliardi, viene fatta confluire nel Fondo comune regionale. Tale accorpamento si muove nel senso della realizzazione di una maggiore autonomia impositiva delle regioni, secondo quanto stabilito dalla legge delega. Va rilevato che per avere una visione completa del settore del trasporto pubblico locale dal punto di vista della realtà economica del settore si deve ricordare il sistema previsto dalla legge n. 151 del 1981, che afferma il principio per cui i disavanzi di gestione non coperti da trasferimenti regionali devono rimanere a carico delle aziende di trasporto o degli enti locali senza comportare oneri a carico del bilancio dello Stato. Nonostante questo, si

evidenzia una forte crisi finanziaria del settore dovuta all'emersione di disavanzi di gestione ulteriori che sono stati ripianati con numerosi provvedimenti *ad hoc* che hanno riversato l'onere sul bilancio dello Stato.

L'articolo 3, ai commi 3, 4 e 5, indica i trasferimenti ordinari dello Stato alle Ferrovie dello Stato a carico del bilancio. Il finanziamento delle Ferrovie dello Stato, secondo l'articolo 17 della legge istitutiva dell'Ente, la legge n. 210 del 1985, nonché delle prescrizioni CEE in materia di trasporto ferroviario, è determinato in sede di legge di bilancio per quanto attiene i tributi compensativi degli obblighi di servizio pubblico ed in sede di legge finanziaria per quanto attiene gli aiuti statali per la ricerca nel settore ferroviario e per le infrastrutture. In tal senso la direttiva CEE prevede l'adozione da parte dei singoli Stati di norme che garantiscano la separazione contabile tra queste due attività, senza trasferire gli stanziamenti da una all'altra.

L'onere per infrastrutture è stato valutato in 8.250 miliardi e viene assunto dallo Stato mediante versamento di 5 rate annuali di 1.650 miliardi a partire dal 1994. Va rilevato che nella formulazione originaria non era stata quantificata la quota da destinare all'«alta velocità», rinviando ciò al prossimo contratto di programma. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato in tal senso approvato un emendamento che ha soppresso il riferimento al contratto di programma e ha destinato all'Alta velocità 2.750 miliardi nelle spese per infrastrutture.

Nel comma 4 viene determinato il concorso dello Stato negli oneri del fondo pensione delle Ferrovie dello Stato in 1.600 miliardi, nonché l'apporto per oneri di infrastrutture, ai sensi della normativa CEE, in lire 1.500 miliardi. Quest'ultimo stanziamento è stato introdotto con apposito emendamento approvato durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Il comma 5 prevede la possibilità per l'Impresa Ferrovie dello Stato di compensare tra debiti verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA nella misura da accertare successivamente con decreti del Ministro delle finanze.

#### *7. Disposizioni in materia di finanza regionale*

Come è noto, la legge n. 158 del 1990 ha introdotto nella finanza delle regioni a statuto ordinario alcuni elementi di riforma tra cui spiccano l'incremento dell'autofinanziamento regionale attraverso l'attribuzione di nuovi o maggiori tributi propri e la conseguente riduzione dei trasferimenti statali nonché l'accorpamento dei trasferimenti statali nei due fondi regionali: il Fondo comune regionale e il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Quest'ultimo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata nell'anno 1990, di 893 miliardi ed una quota variabile determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti dello Stato per investimenti previsti sulla base delle leggi di settore, con l'eccezione dei trasporti.

Il comma 1 dell'articolo 4 riduce le quote fissate dalla legge finanziaria per il 1992, fissando a 137 miliardi lo stanziamento per il 1993 ed il 1994 e mantenendo sempre a 137 miliardi la quota per il 1995.

Il comma 2 dell'articolo 4 sancisce l'autonoma corresponsione, dal 1993, delle somme destinate alle regioni ordinarie da numerose statuizioni normative e la loro confluenza nel Fondo comune regionale. Il comma 6 dello stesso articolo si riferisce alla ripartizione del Fondo ed è stato modificato dalla Camera dei deputati. Il testo governativo stabiliva infatti la ripartizione del Fondo in base alle quote per il 1992, mentre la formulazione adottata prevede che la ripartizione abbia luogo in modo da assicurare a ciascuna regione le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di Fondo comune per il 1992 e che eventuali ulteriori disponibilità siano ripartite tra le regioni in proporzione alle quote del Fondo attribuite per l'anno medesimo. Le somme così calcolate saranno trasferite alle regioni unitamente alle entrate ad esse spettanti in base alla legge delega.

Il comma 3 dell'articolo 4 dispone la cessazione dal 1993 della corresponsione a favore delle regioni autonome delle somme erogate in base alle disposizioni sull'occupazione giovanile, nonché di quelle riscosse dall'INPS e dall'INAIL già destinate ad alcuni enti di assistenza (ENAOI, ONPI, AUMIL). La norma si inserisce in una linea già avviata da alcuni anni tendente a distinguere i meccanismi di finanziamento delle regioni autonome rispetto a quelle ordinarie. Le prime infatti, in base ai rispettivi statuti, ricavano le proprie risorse ordinarie da compartecipazioni al gettito dei tributi erariali incassati sul proprio territorio o relativi a redditi colà prodotti.

Il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce la definitiva acquisizione al bilancio dello Stato dei fondi riscossi dall'INPS ed INAIL relativi ai disciolti enti assistenziali, ribadendo una scelta che con la legge finanziaria per il 1992 era stata già effettuata limitatamente a quell'anno.

Il comma 5 dell'articolo 4 stabilisce che a decorrere dal 1993 la quota di partecipazione al gettito sull'imposta di fabbricazione degli olii minerali delle regioni ordinarie è ridotta al 3,10 per cento dall'originario valore del 15 per cento, del resto già ridotto da ultimo dal decreto-legge n. 333 del 1992 al 10,50 per cento. L'ulteriore riduzione va posta in relazione alla prevista decurtazione del Fondo comune conseguente all'attribuzione alle regioni ordinarie dal 1° gennaio 1993 dell'intera tassa automobilistica.

#### 8. Disposizioni in materia di previdenza (articolo 5)

Il comma 1 dell'articolo 5 determina l'importo dei trasferimenti dello Stato all'INPS predisposti dalla legge finanziaria per il concorso agli oneri della «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali», fissandolo in 1.500 miliardi per il 1993. La «Gestione» di cui sopra è stata istituita, come è noto, dalla legge di ristrutturazione dell'INPS (n. 88 del 1989), che ha sancito il principio della separazione tra previdenza ed assistenza, ponendo quest'ultima progressivamente a carico dello Stato. Dei 1.500 miliardi stanziati 466 sono destinati a copertura della quota parte delle pensioni erogate dalle diverse gestioni previdenziali poste a carico dello Stato, mentre i rimanenti 1.034 miliardi sono destinati alle altre due finalità stabilite dall'articolo 37 della legge di riforma dell'INPS (progressiva assunzione degli oneri assistenziali da parte dello Stato e pensioni dei coltivatori diretti).

Il contributo complessivo per il 1993 risulta quantificato in 13.785 miliardi con una forte riduzione rispetto all'anno precedente, dovuta in gran parte alle disposizioni dei decreti-legge n. 333 del luglio e n. 384 del 19 settembre 1992, recanti in particolare l'aumento delle aliquote contributive, il blocco delle pensioni di anzianità e la sospensione della perequazione delle pensioni. Lo stanziamento viene ripartito tra le diverse gestioni dell'INPS; tra queste emerge il Fondo pensioni lavoratori dipendenti che assorbe 10.314 miliardi dello stanziamento.

Con la stessa norma viene stabilito lo stanziamento per il 1994 ed il 1995, che ammonta rispettivamente a 17.430 miliardi e 22.430 miliardi. Per gli anni 1993 e 1994 viene infine rideterminato il trasferimento del bilancio dello Stato all'INPS in 3.220 miliardi, con una riduzione di 50 miliardi rispetto a quello fissato per il 1992 a causa della sospensione della perequazione automatica di tutte le pensioni disposta dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 384.

Il comma 2 dell'articolo 5 fissa il tetto complessivo per l'apporto dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio ed anticipazioni di tesoreria. Il limite proposto inizialmente dal Governo ammontava a 57.500 miliardi, 500 miliardi in meno rispetto al tetto fissato con la legge finanziaria per il 1992. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati tale valore è stato ritoccato portandolo a 58.500 miliardi, 500 in più rispetto al precedente esercizio.

Il comma 3 dell'articolo 5 si collega ad una disposizione introdotta con provvedimento collegato alla finanziaria 1989, che stabilisce che, ove alla metà dell'anno si registri un disavanzo INPS superiore ai 6 tredicesimi del tetto fissato in legge finanziaria, il consiglio di Amministrazione dell'Istituto adotta provvedimenti idonei ad assicurare l'equilibrio delle singole gestioni. Nella norma in esame si stabilisce che ai trasferimenti effettivi dello Stato all'INPS debba essere aggiunta, se non ancora effettivamente versata, la metà del saldo dei contributi sanitari dell'anno precedente, nonché la metà dell'acconto del 90 per cento dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso. In tal modo vengono ricomprese nel calcolo da effettuarsi ai fini della determinazione degli eventuali sfondamenti del tetto anche quelle poste in uscita dal bilancio INPS, che, pur essendo di pertinenza del primo semestre, tendono ad evidenziarsi contabilmente solo in momenti successivi.

#### 10. *L'esame in Commissione*

Il dibattito in Commissione è stato particolarmente ricco. Sono stati respinti molti ordini del giorno, con l'impegno a farne oggetto di esame più approfondito in Assemblea. È stato accolto l'ordine del giorno che impegna il Governo a rifinanziare le agevolazioni alle imprese artigiane, garantendo l'individualità e l'autonomia dell'Artigiancassa.

Quanto agli emendamenti, dopo un dibattito abbastanza ampio, sono stati accolti gli emendamenti del Governo, volti a ridurre la rubrica del Ministero del tesoro nell'ambito del fondo globale di parte capitale, in riferimento all'intento di finanziare il «piano Delors 2», per utilizzare le risorse, almeno parzialmente, per finanziare la parte in conto capitale della ristrutturazione dell'autotrasporto. Per la parte

maggior relativa alla spesa corrente per l'autotrasporto si è provveduto a finanziarla a carico del contributo corrente all'ANAS ed al Fondo per i paesi in via di sviluppo. Sono stati altresì accolti gli emendamenti del Governo che hanno fatto proprie analoghe indicazioni emendative della Commissione volte ad assicurare sostegno alla piccola e media industria (legge Sabatini) e dell'Artigiancassa nonchè al fine di rafforzare la dotazione finanziaria per il piano di risanamento dell'Adriatico.

È stato approvato anche un emendamento, volto a prorogare le agevolazioni fiscali per il Friuli-Venezia Giulia fino al 31 dicembre 1994.

Ciò che è importante sottolineare in particolar modo è il fatto che l'esame in Commissione bilancio abbia permesso non solo di non utilizzare la diminuzione del disavanzo prodotta dall'esame presso la Camera dei deputati (rispetto a quanto era indicato nella risoluzione che approvava il Documento di programmazione), ma altresì di produrre un'ulteriore significativa riduzione del disavanzo, e precisamente 165 miliardi per il 1993 e 1.040 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, consentendo nel contempo un apprezzabile sostegno rispettivamente con 100 e con 50 miliardi ai citati settori della piccola e media impresa e dell'artigianato in particolare, onde incentivare le potenzialità in termini di produzione di beni e servizi e di rilancio occupazionale.

Questo triplice risultato (mancato utilizzo della riduzione del disavanzo prodotto dalla Camera, ulteriore riduzione del disavanzo e sollievo economico alle categorie produttive) va salutato con particolare soddisfazione, nell'ambito della strategia volta a tener conto contemporaneamente dei problemi del bilancio dello Stato e del sostegno all'economia.

Concludo proponendo l'approvazione in tempi rapidi del testo del provvedimento così come licenziato dalla Commissione.

GIORGI, *relatore generale*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO I Determinazione del Saldo netto da finanziare (competenza)	A. Testo Camera		B. Emendamenti		A.+B. Testi attuali		
	1993	1994	1993	1994	1993	1994	
	(miliardi di lire)						1995
1. = 1b.-1a. SNF Prog. bilancio a legis. vigente o la Nota di variazioni	191.737	245.364	259.654	0	192.337	245.364	259.654
1a. entrate finali	517.449	526.025	551.022	0	517.449	526.025	551.022
1b. spese finali	709.186	771.389	810.977	600	709.786	771.389	810.677
2. correzione per decreti-legge nn. 384 e 394 (effetti inseriti in la Nota di variazioni) e fondi negativi							
2a. maggiori entrate nette decreti-legge	22.900	13.070	15.000	0	22.900	13.070	15.000
2b. minori spese decreti legge	6.268	7.423	7.458	0	6.268	7.423	7.458
3b. correzione per fondi negativi e Tab C	20.950	34.770	35.344	0	20.950	34.770	35.344
3. = 3b.-3a. SNF Progetto di bilancio a legislazione vigente corretto	199.955	231.087	246.768	600	200.555	231.087	246.768
3a = 1a-2a entrate finali	494.549	512.955	536.022	0	494.549	512.955	536.022
3b = 1b + 2b - 2c spese finali	694.504	744.042	782.791	600	695.104	744.042	782.791
Effetti del finanziaria e provvedimenti collegati							
4. Maggiori entrate nette del finanziaria	24.845	13.630	15.150	-10	24.835	13.620	15.150
di 384/1992 (compreso disciplina deducibilità spese generali)	0	0	0	-10	-10	-10	0
di 394/1992 (patrimoniale imprese)	19.400	9.130	11.250	0	19.400	9.130	11.250
legge delega (L. 23 ottobre 1992, n. 421)	4.700	5.000	5.000	0	4.700	5.000	5.000
risertura termini condono (emend. a di 388/1992)	-3.520	-3.400	-3.500	0	-3.520	-3.400	-3.500
decr. legislativi ex L. 408/1990 richiamati all'art. 14 del ddl collegato in materia di finanza pubblica	2.800	0	0	0	2.800	0	0
ddl collegato (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica)	1.500	3.000	2.500	0	1.500	3.000	2.500
5. Minori spese nette del finanziaria (rispetto al progetto di bilancio)	-36	-100	-100	0	-35	-100	-100
del finanziaria correzione fondi negativi e Tab C (maggiori spese)	29.280	1.060	-7.333	775	30.055	2.110	-6.293
di 384/1992	40.528	26.574	20.025	775	41.303	27.624	21.065
legge delega (L. 23 ottobre 1992, n. 421)	-20.950	-34.770	-35.344	0	-20.950	-34.770	-35.344
ddl collegato (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica)	6.598	7.568	7.598	0	6.598	7.568	7.598
6. SNF bilancio 1993/1995 (compresi effetti del finanziaria e c)	0	0	0	0	0	0	0
6a = 3a + 4 entrate finali	3.104	1.688	388	0	3.104	1.688	388
6b = 3b - 5 spese finali	519.394	526.585	551.172	-10	519.384	526.575	551.172
6 = 6b - 6a SNF	655.224	742.982	790.124	-175	655.049	741.982	789.084
7. regolazione in titoli di crediti di imposta	145.830	216.397	238.951	-165	145.665	215.357	237.911
8 = 6 - 7. SNF al netto regolazione crediti di imposta	7.500	10.000	10.000	0	7.500	10.000	10.000
per memoria	138.330	206.397	228.951	-165	138.165	205.357	227.911
limite massimo SNF fissato dal ddl Finanziaria	138.500	206.500	229.100	-165	138.335	205.560	228.060
limite massimo SNF fissato dalle risoluzioni parlamentari	140.350	210.000	232.500	-165	139.885	209.835	229.835

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 2 Copertura degli oneri correnti recati dai ddl finanziaria (miliardi di lire)	A. Testo Camera			B. Emendamenti			A.+B. Testo Commissione		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995	1993	1994	1995
<b>ONERI CORRENTI</b>									
<b>1=1a.+1b. Fondo speciale corrente ddl finanziaria</b>	14.262	23.241	23.326	370	15	15	14.632	23.256	23.340
1a. maggiori oneri rispetto al progetto di bilancio a legislazione vigente+1a. Nota di variazioni (comprendono effetto delega, istituzione ICI, su trasferimenti agli enti locali e copertura minori entrate di bilancio dal 1994)	-6.888	-5.185	-5.675	370	15	15	-6.318	-5.170	-5.660
1b. correzione per accantonamenti negativi non attivati e non registrati nel progetto di bilancio	20.950	28.426	29.000				20.950	28.426	29.000
<b>2. Nuove o maggiori spese correnti ddl finanziaria</b>	3.100	1.500	1.500	0	0	0	3.100	1.500	1.500
<b>3. Minori entrate correnti:</b>	12.498	11.080	10.970	10	10	0	12.508	11.090	10.970
3a. articolato ddl finanziaria				10	10	0	10	10	0
3b. di 384/1992	5.493	7.580	7.370	0	0	0	5.493	7.580	7.370
3c. legge delega (attribuzione tassa automob. alle regioni)	3.550	3.400	3.500	0	0	0	3.550	3.400	3.500
3d. legge delega (esenzione ICIOR)	3.420			0			3.420		
3e. del collegato interventi urgenti in materia di finanza pubb.	36	100	100	0	0	0	36	100	100
<b>4.=4a.+4b. Tab. C. ddl finanziaria</b>	15	6.359	6.359	0	0	0	15	6.359	6.359
4a. maggiori oneri rispetto al prog. bilancio a legislazione vigente	15	15	15	0	0	0	15	15	15
4b. correzione per aumento Fondo sanitario nazionale iscritto nel prog. bilancio rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente	0	6.344	6.344	0	0	0	0	6.344	6.344
<b>5. Tab. F. ddl finanziaria</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.=1.+2.+3.+4.+5. Totale oneri da coprire</b>	29.875	42.180	42.154	380	25	15	30.256	42.205	42.169

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	A.		B.		A+B.		
	Testo Camera 1993	1994	Emendamenti 1993	1994	Testo Commissione 1993	1994	1995
<i>(segue prospetto 2)</i>							
Copertura degli oneri correnti recati dal ddl finanziaria							
(miliardi di lire)							
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>							
7. Nuove o maggiori entrate	37.343	24.710	0	0	37.343	24.710	26.120
7a di 384/1992	24.493	16.510	0	0	24.493	16.510	18.420
7b di 394/1992 deducibilità spese generali in caso di interessi esentati (tiene conto della formulazione introdotta dall'art. 14, comma 1, del collegato in materia di finanza pubblica (AS 776))	400	200	0	0	400	200	200
7c di l. 394/1992 (patrimoniale imprese)	4.700	5.000	0	0	4.700	5.000	5.000
7d <i>trapietura termini condono (emend. a di 388/1992)</i>	2.800	0	0	0	2.800	0	0
7e decr legislativi ex L. 408/1990 richiamati all'art. 12 del ddl collegato in materia di finanza pubblica	1.500	3.000	0	0	1.500	3.000	2.500
7f legge delega (acquisizione INVIM)	3.450	0	0	0	3.450	0	0
<b>8. Riduzione spese correnti tabelle ddl finanziaria</b>	<b>6.879</b>	<b>1.566</b>	<b>365</b>	<b>15</b>	<b>7.244</b>	<b>1.581</b>	<b>5.293</b>
8a Tab C, comprende riduzione FSN connessa al di 334	6.574	1.457	365	15	6.939	1.472	5.094
8b Tab E	306	4	0	0	306	4	4
8c Tab F	0	105	0	0	0	105	195
<b>9. Minori spese correnti articolato ddl finanziaria</b>	<b>12.672</b>	<b>9.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.672</b>	<b>9.712</b>	<b>5.212</b>
9a quote di 384 (trasferimenti all'INPS)	7.460	4.500	0	0	7.460	4.500	0
9b legge delega (riduzione fondo comune regionale)	3.550	3.400	0	0	3.550	3.400	3.500
9c altre riduzioni di spesa	1.662	1.812	0	0	1.662	1.812	1.712
<b>10. Riduzioni spese correnti provv. collegati</b>	<b>6.303</b>	<b>7.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.303</b>	<b>7.048</b>	<b>7.068</b>
10a di 384/1992	5.788	6.758	0	0	5.788	6.758	6.788
10c ddl collegato interventi urgenti in materia di finanza pubbl. (di cui 400 miliardi per il 1993 registrati in Tab C del ddl finanziaria)	515	290	0	0	515	290	280
<b>11. Miglioramento risparmio pubblico (*)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 = 7 + 8 + 9 + 10 + 11. Totale mezzi di copertura</b>	<b>63.197</b>	<b>43.035</b>	<b>365</b>	<b>15</b>	<b>63.562</b>	<b>43.050</b>	<b>43.692</b>
<b>13 = 12 - 6. Disponibilità residua (segno: +) o risorse da reperire (segno: -)</b>	<b>33.322</b>	<b>855</b>	<b>-15</b>	<b>-10</b>	<b>33.307</b>	<b>845</b>	<b>1.523</b>
14. Incremento netto di spesa per il 1993 (derivante dagli emendamenti al bilancio), inserito tra gli oneri da coprire nel prospetto di copertura accolto dalla Camera dei deputati	117	0	0	0	117	0	0
15 = 13 - 14. Disponibilità residua (segno: +) o risorse da reperire (segno: -)	33.205	855	-15	-10	33.190	845	1.523
(*) per l'andamento del risparmio pubblico a legislazione vigente si veda il prospetto 2-bis							



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 3 legge delega (legge n. 421 del 1992) Effetti sulle entrate del bilancio dello Stato	A			B			A+B		
	Testo al 30 settembre			Modifiche			Testo definitivo		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995	1993	1994	
(miliardi di lire) (segno +, aumento entrate)									
1. modifiche entrate connesse all'istituzione dell'ICI (l'istituzione dell'ICI induce una riduzione di spesa della quale si è tenuto conto nel dimensionamento del fondo speciale di parte corrente)	230	-2.700	-1.900	-200	-200	-200	30	-2.900	-2.100
<i>di cui</i>									
1a. maggiori entrate nette da inserire direttamente in bilancio	230	0	0				30	0	0
1b. minori entrate nette da inserire in bilancio con copertura a carico del fondo speciale (trasferimenti agli enti locali)	0	-2.700	-1.900				0	-2.900	-2.100
dettaglio:									
esenzione IOR	-3.220	-3.450	-3.620	-200	-200	-200	-3.420	-3.650	-3.820
acquisizione INVIM	3.450	3.200	2.950	0	0	0	3.450	3.200	2.950
detrazione IRPEF	0	-2.450	-1.230	0	0	0	0	-2.450	-1.230
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. attribuzione tassa automobilistica alle regioni (compensata, nell'articolato della legge finanziaria, con una riduzione dei trasferimenti alle regioni)	-3.550	-3.400	-3.500	0	0	0	-3.550	-3.400	-3.500
1+2. Effetto complessivo sulle entrate	-3.320	-6.100	-5.400	-200	-200	-200	-3.520	-6.300	-5.600

NB: le valutazioni definitive sono coerenti con le modifiche alla clausola di copertura dell'articolo 4, introdotte con l'articolo 14, comma 3 del provvedimento collegato recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica (AS 776)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 4 decreto-legge n. 384 del 1992 Effetti sul Saldo Netto da Finanziare (competenza)	A			B			A+B		
	Testo al 30 settembre			Modifiche			Testo definitivo		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995	1993	1994	1995
valutazioni aggiornate (miliardi di lire)									
<b>1. Maggiori entrate correnti</b>	22.900	14.770	16.600	1.993	1.940	2.020	24.893	16.710	18.620
revisione scaglioni IRPEF	6.100	5.100	5.820	0	0	0	6.100	5.100	5.820
modif. disciplina oneri deducibili	1.500	920	1.100	0	0	0	1.500	920	1.100
indeducibilità totale ILOR	7.000	3.900	4.150	0	0	0	7.000	3.900	4.150
aliquota acconto imposta sostitutiva	1.300	0	0	0	0	0	1.300	0	0
mod. disciplina imprese minori e lavoro autonomo (cd. "minimum tax")	7.000	4.850	5.530	0	0	0	7.000	4.850	5.530
effetto "minimum tax" su contributi sanitari				550	610	655	550	610	655
aumento aliquote contributi sanitari				983	1.068	1.100	983	1.068	1.100
aumento aliquota contributi previdenziali su redditi eccedenti 152 milioni				60	62	65	60	62	65
deducibilità spese generali in caso di interessi esenti (tiene conto della formulazione introdotta dall'art. 14, comma 1, del provvedimento collegato in materia di finanza pubblica (AS 776))				400	200	200	400	200	200
<b>2. Minori entrate correnti</b>	5.000	6.700	6.600	493	880	770	5.493	7.580	7.370
mod. disciplina "fiscal drag"	1.000	1.350	1.500	0	0	0	1.000	1.350	1.500
effetto misure contenimento spesa	4.000	5.350	5.100	-350	-780	-770	3.650	4.570	4.330
aumento contributi sociali, e quota fissa sanità				843	1.660	1.540	843	1.660	1.540
<b>3. Minori spese correnti scontate direttamente in bilancio</b>	6.268	7.423	7.458	-480	-665	-670	5.788	6.758	6.788
contenimento spesa previdenziale	1.380	785	820	-430	-665	-670	900	120	150
contenimento spesa per il personale	4.888	6.638	6.638	0	0	0	4.888	6.638	6.638
<b>4. Minori spese correnti da registrare in legge finanziaria</b>	14.913	12.224	8.015	-1.060	-1.105	-1.160	11.870	9.125	4.860
contenimento spesa sanitaria	5.460	5.730	6.020	-1.050	-1.105	-1.160	4.410	4.625	4.860
quota contenimento spesa previdenziale (INPS)	7.460	4.500	0	0	0	0	7.460	4.500	0

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	A.		B.		A. + B.		
	Testo al 30 settembre		Modifiche		Testo definitivo		
(miliardi di lire)	1993	1994	1993	1994	1993	1994	1995
5. Minori spese c/capitale da scontare direttamente in bilancio (ENEL)			810	810	810	810	810
6. Minori spese c/capitale da registrare in I. finanziaria (cooperazione paesi in via di sviluppo Tab C)			690	690	690	690	690
<b>Effetto sul Saldo netto da finanziare (segno: + riduzione SNF)</b>							
<b>effetto complessivo (1 -2 +3 +4)</b>	<b>39.081</b>	<b>27.717</b>	<b>1.470</b>	<b>790</b>	<b>38.558</b>	<b>26.513</b>	<b>24.398</b>
Imnesso direttamente in bilancio	24.168	15.493	1.830	1.205	25.998	16.698	18.848
scontato in legge finanziaria	14.913	12.224	-360	-415	12.560	9.815	5.550

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PROSPETTO 5								
	ddl collegato recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica (AS 776)								
	Effetti sul Saldo Netto da Finanziare (competenza)								
	A. Testo Camera			B. Emendamenti		A+B Testo Commissione			
	1993	1994	1995	1993	1994	1995	1993	1994	1995
(miliardi di lire)									
<b>Effetti del collegato</b>									
<b>1 Maggiori entrate correnti (*)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Minori entrate correnti</b>	35	100	100	0	0	0	35	100	100
in conseguenza del contenimento della spesa per il personale della scuola									
<b>3. Minori spese correnti</b>	515	290	280	0	0	0	515	290	280
contenimento spesa personale scuola	100	280	280	0	0	0	100	280	280
riduzione trasferimenti regioni statuto speciale (da registrare in Tab C del ddl finanziaria)	400	0	0	0	0	0	400	0	0
soppressione autorizzazione spesa art 6 legge 211/1992	15	0	0	0	0	0	15	0	0
sospensione mutui calamità naturali	0	10	0	0	0	0	0	10	0
<b>4. Maggiori spese correnti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Minori spese in conto capitale</b>	2.589	1.398	108	0	0	0	2.589	1.398	108
sospensione contraffazione mutui	770	0	0	0	0	0	770	0	0
sospensione mutui 1993 da parte Cassa DDPP ed altri Istituti agli enti territoriali	0	1.290	0	0	0	0	0	1.290	0
differimento limiti di impegno da corrispondere alla Cassa DDPP per l'edilizia residenziale pubblica									
Vendita al personale di alloggi APT	1.715	0	0	0	0	0	1.715	0	0
costruzione sedi Arma carabinieri	100	100	100	0	0	0	100	100	100
<b>6. Maggiori spese in conto capitale</b>	4	8	8	0	0	0	4	8	8
contributi venticinquennali edilizia residenziale (straiciato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. -1 -2 +3 -4 +5 -6 effetto sul Saldo netto da finanziare (segno: + riduzione SNF)</b>	3.069	1.588	288	0	0	0	3.069	1.588	288

(\*) l'effetto dell'articolo 14 (comma 1) in materia di indeducibilità delle spese generali è attribuito al decreto-legge n. 384; il medesimo articolo 14, al comma 2, vincola i decreti-delegati ex legge n. 408 del 1990, a conseguire (nel complesso) maggiori entrate nette per almeno 1.500 miliardi nel 1993, 3.000 miliardi nel 1994 e 2.500 miliardi nel 1995, di tali maggiori entrate si tiene conto in apposita voce dei prospetti riassuntivi

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 6 ddl Finanziaria: Effetti sul Saldo Netto da Finanziare (competenza) (miliardi di lire)	A Testo Camera			B Emendamenti			A+B Testo Commissione		
	1993	1994	1996	1993	1994	1996	1993	1994	1996
	<b>1. Minori spese correnti</b>	<b>26.639</b>	<b>16.462</b>	<b>16.174</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>26.634</b>	<b>16.462</b>
articolato in totale	12.672	9.712	5.212	0	0	0	12.672	9.712	5.212
<i>di cui:</i>									
<i>riduzione trasferimenti INPS (quota effetti di 384)</i>	7.460	4.500	0	0	0	0	7.460	4.500	0
<i>riduzione fondo comune regioni (a compensazione attribuzione</i>									
<i>tassa automobilistica, legge delega)</i>	3.650	3.400	3.500	0	0	0	3.650	3.400	3.500
<i>altre riduzioni di spesa</i>	1.662	1.812	1.712	0	0	0	1.662	1.812	1.712
Tab A (include effetto legge delega: ICI-minori trasferimenti agli									
enti locali, e copertura minor entrate nette per il bilancio dello									
Stato dal 1994)	6.688	5.185	5.675	-370	-15	-15	6.318	5.170	5.660
Tab C (include effetto di 384 su spesa sanitaria)	6.974	1.467	5.089	365	15	5	7.339	1.472	5.094
Tab E	306	4	4	0	0	0	306	4	4
Tab F	0	105	196	0	0	0	0	105	196
<b>2. Maggiori spese correnti</b>									
<b>2a maggiori spese correnti escluse correzioni</b>	<b>3.116</b>	<b>1.516</b>	<b>1.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.116</b>	<b>1.516</b>	<b>1.516</b>
<b>2b maggiori spese correnti incluse correzioni</b>	<b>24.065</b>	<b>36.285</b>	<b>36.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.065</b>	<b>36.285</b>	<b>36.859</b>
articolato	3.100	1.500	1.500	0	0	0	3.100	1.500	1.500
correzione Tab A per accantonamenti negativi non attivati e non									
registrati nel progetto di bilancio	20.950	28.426	29.000	0	0	0	20.950	28.426	29.000
Tab C	15	15	15	0	0	0	15	15	15
correzione Tab C per aumento Fondo sanitario nazionale iscritto									
nel progetto di bilancio rispetto a quanto previsto dalla legislazione									
vigente	0	6.344	6.344	0	0	0	0	6.344	6.344
Tab F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Minori spese in conto capitale</b>	<b>22.170</b>	<b>13.277</b>	<b>7.015</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>23.220</b>	<b>14.327</b>	<b>8.065</b>
articolato	73	150	150	0	0	0	73	150	150
Tab B	4.181	2.186	232	1.050	1.050	1.050	5.241	3.236	1.282
Tab C (riduzione netta)	4.458	3.379	3.453	0	0	0	4.458	3.379	3.453
Tab E	650	150	150	0	0	0	650	150	150
Tab F (riduzione netta)	12.798	7.411	3.030	0	0	0	12.798	7.411	3.030
<b>4. Maggiori spese in conto capitale</b>	<b>4.766</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.036</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
articolato	1.500	1.650	1.650	0	0	0	1.500	1.650	1.650
Tab D	3.266	0	0	270	0	0	3.536	0	0
<b>5. Minore entrate correnti</b>				<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>effetto sul SNF (segno + riduzione SNF)</b>									
6a = 1 - 2a + 3 - 4, effetto sul SNF escluse correzioni	40.928	26.574	20.025	765	1.040	1.040	41.693	27.614	21.065
6b = 1 - 2b + 3 - 4, effetto sul SNF incluse correzioni	19.978	-8.196	-15.319	765	1.040	1.040	20.743	-7.156	-14.279

PARTE SECONDA  
(Disegno di legge di bilancio)

ONOREVOLI SENATORI. - Per quanto riguarda il bilancio di previsione, se si fa riferimento al quadro generale riassuntivo relativo alla competenza per il triennio 1993-1995, nel raffronto tra la prima e la seconda nota di variazione, per tener conto della quantificazione dell'impatto della manovra approvata dalla Camera dei deputati, si ha un incremento delle entrate tributarie (titolo I) per il 1993, un decremento per il 1994 e per il 1995, quest'ultimo più vistoso degli altri due, superando i 2.000 miliardi. Per quanto concerne le entrate extratributarie (titolo II), il raffronto evidenzia un loro incremento delle entrate per il primo anno e per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Ne consegue che le entrate finali vengono incrementate di quasi 2.000 miliardi per il 1993, di 500 miliardi circa per il 1994 e di 150 miliardi circa per il 1995.

Per quanto riguarda le spese, quelle di carattere corrente sono state diminuite dalla manovra per il 1993 per un importo di circa 23.000 miliardi; minore è la riduzione per il 1994, pari a circa 15.000 miliardi, pressochè identica a quella relativa al 1995. Per le spese in conto capitale si ha invece una riduzione molto più notevole, pari a quasi 23.000 miliardi per il 1993, mentre essa è più contenuta per il 1994 (essendo pari a circa 14.000 miliardi) e per il 1995 (laddove la differenza è pari a 6.000 miliardi circa). Ne consegue che il totale delle spese finali, grazie alla manovra approvata dalla Camera dei deputati, diminuisce di 46.000 miliardi circa per il 1993, di 29.000 miliardi circa per il 1994 e di 21.000 miliardi circa per il 1995. Invariata rimane la spesa per rimborso prestiti. Pertanto, ovviamente, le decurtazioni apportate sulle spese finali si ribaltano integralmente sul totale complessivo delle spese.

Tutto ciò ha ovviamente un riverbero sui saldi differenziali.

Il risparmio pubblico negativo viene decurtato di quasi 25.000 miliardi per il 1993, di 15.500 miliardi circa per il 1994 e di quasi 15.000 miliardi per il 1995.

Il saldo netto da finanziare non può che registrare tale decurtazione, soprattutto tenendo conto delle ulteriori diminuzioni della spesa in conto capitale, che si vanno a sommare a quelle esaminate con riferimento alle spese correnti, che si sono già riflesse nell'accennato andamento del risparmio pubblico. Il saldo netto da finanziare, quindi, risulta diminuito nel 1993 di quasi 48.000 miliardi, mentre nel 1994 la diminuzione è minore, attestandosi intorno a 29.000 miliardi circa, mentre per il 1995 la decurtazione è ancora inferiore e si attesta intorno ai 21.000 miliardi.

Naturalmente, tutto ciò si riflette sul ricorso al mercato, che risulta diminuito, a parità di rimborso prestiti, di 47.000 miliardi circa per il 1993, 29.000 miliardi circa per il 1994 e 21.000 circa per il 1995.

Appare interessante altresì un esame per categorie economiche delle variazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sempre assumendo, ovviamente, come base la prima Nota di variazioni, comprensiva del bilancio di previsione iniziale e dei provvedimenti in essere fino al 30 settembre.

Si nota, per le entrate tributarie del titolo I, una diminuzione dell'imposta sul patrimonio e sul reddito (categoria I) per il 1993, cui si contrappone un incremento di modesta entità per il 1994 e una sostanziale invarianza per il 1995. Analogamente, per il 1993 si incrementa la previsione di gettito delle tasse ed imposte sugli affari (categoria II), con analoga inversione del raffronto per il 1994 e 1995. Si ha una sostanziale invarianza della categoria III, riferita alle imposte sulla produzione, sui consumi e sulle dogane. Ne consegue che, data la scarsa rilevanza delle categorie IV e V, le entrate tributarie, grazie alla manovra approvata dalla Camera dei deputati, si incrementano, sia pure lievemente, per il 1993, mentre diminuiscono per gli anni successivi, con una tendenza all'incremento di tale diminuzione.

Per le entrate extratributarie, di cui al titolo II, la voce più importante è la categoria XI, riferita a recuperi, rimborsi e contributi. Al riguardo, si ha un aumento della previsione tra la prima e la seconda Nota di variazioni per il 1993, così come negli anni successivi, sia pure per un'entità più modesta. Il risultato di tale categoria di entrata si riflette sull'andamento del totale del titolo II, che vede un incremento delle previsioni per il primo anno, confermato negli anni successivi.

Per quanto riguarda il titolo III, relativo all'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, si ha un'invarianza nel passaggio tra la prima e la seconda Nota di variazioni.

Passando al lato delle spese, sempre in riferimento alla disaggregazione economica del bilancio triennale 1993-1995, appare vistosa la decurtazione della categoria V, relativa ai trasferimenti, per un ammontare pari a 17.000 miliardi circa per il 1993, 10.000 miliardi circa per il 1994 e 8.000 miliardi circa per il 1995. All'interno di tale categoria sembrano particolarmente colpiti i trasferimenti alle regioni, decurtati di quasi 10.000 miliardi nel 1993, 6.000 miliardi nel 1994 e 9.000 miliardi nel 1995. Risultano colpiti anche i trasferimenti agli enti previdenziali, diminuiti di 6.000 miliardi circa nel 1993, 3.000 miliardi circa nel 1994 e 1.500 miliardi circa nel 1995. Anche gli altri enti pubblici risultano colpiti dalla manovra, sia pure in misura minore, almeno in termini assoluti, avendosi per essi una decurtazione di quasi 1.600 miliardi per il 1993 e una sostanziale invarianza per gli anni successivi.

Vengono confermate poi le previsioni relative alla categoria VI (interessi). Per la parte delle spese in conto capitale si ha una decurtazione per la categoria X, relativa ai beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato, ma appare, anche in questo caso, particolarmente vistoso l'effetto della manovra sui trasferimenti: essi vengono diminuiti di quasi 15.000 miliardi per il 1993, di 12.000 miliardi circa per il 1994 e di 6.000 miliardi circa per il 1995. Particolarmente colpiti risultano i settori delle imprese, delle regioni, delle province e dei comuni, degli interventi per il Mezzogiorno e gli altri enti pubblici. Sostanzialmente invariate rimangono le concessioni di credito ed anticipazioni per finalità non produttive (categoria XV).

In riferimento poi ai dati di cassa relativi al solo 1993, le previsioni delle entrate finali risultano aumentate di quasi 2.000 miliardi: il risultato è dovuto essenzialmente all'incremento delle entrate extratributarie. La diminuzione dell'accensione di prestiti, connessa a quella del ricorso al mercato, già analizzata, porta ad un totale complessivo dell'entrata ridotto in termini di cassa di 45.000 miliardi circa.

Sempre in termini di cassa, il risparmio pubblico negativo diminuisce di 25.000 miliardi circa, il saldo netto da finanziare di 47.000 miliardi circa, così come il ricorso al mercato risultante dalle operazioni iscritte in bilancio.

Volendo concentrare ora l'attenzione solo sulle modifiche che sono state apportate al bilancio, senza tener conto del recepimento degli effetti dei provvedimenti collegati e della legge finanziaria, occorre ricordare come la Camera dei deputati abbia apportato riduzioni di competenza pari a 1.366 miliardi circa per il 1993 e a 301 miliardi circa per il 1994 e il 1995. Gli emendamenti più significativi sono riferiti alle variazioni apportate alla tabella del Tesoro: esse superano per il 1993 il totale delle decurtazioni dell'intero disegno di legge, attestandosi intorno ai 1.500 miliardi, essenzialmente in conseguenza di un emendamento relativo al rimborso alle Ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento (capitolo 7750). Altre variazioni significative riguardano l'incremento del contributo all'Ente cellulosa e carta, di cui alla tabella della Presidenza del Consiglio, e l'istituzione del capitolo 1382 del Dicastero delle finanze concernente un fondo per le spese finalizzate alla lotta all'evasione, per un importo di 300 miliardi per il 1993. A tal riguardo, non si può non segnalare il fatto che viene istituito un fondo, e quindi una nuova spesa, direttamente in bilancio, senza alcuna norma sostanziale, il che è in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, con riferimento sia al comma 3 (contenuto non innovativo del bilancio) sia al comma 4 (spesa non coperta).

Altre variazioni significative riguardano l'aumento delle spese di giustizia nei procedimenti penali, per quasi 109 miliardi per il 1993, delle spese per i beni immobili demaniali e privati nell'ambito del Dicastero dei lavori pubblici, per 15 miliardi, la riduzione per quasi 109 miliardi del capitolo 501 dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che si riflette in una riduzione di pari importo del corrispondente capitolo del Tesoro relativo all'anticipazione all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione.

La tabella relativa al Ministero della difesa appare poi molto variata, essendo stati approvati alla Camera dei deputati numerosi emendamenti di riduzione dei capitoli: l'effetto complessivo è una decurtazione della competenza pari a 400 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Tra i capitoli più colpiti si possono segnalare quello relativo alle spese per i servizi tipografici e quello relativo alla retribuzione delle due ore settimanali di lavoro rese dal personale militare non in servizio permanente a completamento dell'orario di servizio ordinario.

Da segnalare poi l'incremento dello stato di previsione dei Beni culturali, per 100 miliardi per il 1993, di cui una metà destinata a interventi e contributi per il restauro. Da ultimo, va ricordato l'incremento della dotazione di competenza del Ministero dell'università, per 18,5 miliardi per il 1993 e 8,5 miliardi per ciascuno degli anni

1994 e 1995, di cui hanno essenzialmente beneficiato i contributi al funzionamento della università e degli osservatori astronomici (8,5 miliardi per ciascuno degli anni) e le spese per attrezzature scientifiche di rilevante interesse (10 miliardi per il 1993).

In conclusione, quindi, sempre nell'attesa che, una volta superata la fase d'emergenza, il Parlamento possa riesaminare la questione della riclassificazione e riorganizzazione del bilancio, onde pervenire finalmente ad uno strumento più agevole di lettura e, soprattutto, più idoneo ai fini della stessa approvazione parlamentare, è opportuno far presente che il bilancio attualmente all'esame del Senato non sembra offrire elementi di perplessità: anzi, le variazioni apportate dalla Camera dei deputati testimoniano del contributo diretto che lo strumento del bilancio, in sè neutrale, ha offerto all'azione complessiva di risanamento della finanza pubblica.

L'esame in Commissione è stato particolarmente serrato e proficuo. Sono stati approvati numerosi emendamenti, dei quali alcuni compensativi sull'entrata e un altro volto a risolvere il problema conseguente alla decisione della Camera dei deputati di prevedere un capitolo di 300 miliardi senza base legislativa: a tale ultimo riguardo si fa presente che il capitolo è stato soppresso e il relativo importo è stato trasferito in incremento ad analogo capitolo, provvisto di base normativa e quindi già esistente. Altri emendamenti hanno riguardato la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del tesoro di 600 miliardi per risorse proprie provenienti dall'IVA in relazione alla CEE, conseguenti al taglio del fondo globale di parte capitale in legge finanziaria, nonchè una serie di variazioni di sola cassa proposte dal Governo. Sono stati poi approvati tutti gli emendamenti proposti dalle Commissioni permanenti, da loro trasmessi alla Commissione bilancio ad eccezione degli emendamenti 22.Tab.21.1 e 22.Tab.21.2 proposti dalla Commissione istruzione e dell'emendamento 23.Tab.22.2, proposto dalla 13ª Commissione, nei cui confronti è stato espresso un orientamento negativo da parte del rappresentante del Governo.

Si propone quindi l'approvazione del disegno di legge di bilancio, con le modifiche accolte dalla Commissione e riferite al testo approvato dalla Camera dei deputati.

PAVAN, *relatore generale*

## SEZIONE PRIMA

*Stato di previsione dell'entrata (797 - Tabella 1, 1-bis e 1-ter)*

ONOREVOLI SENATORI. - La presente relazione tratteggia brevemente l'evoluzione delle entrate nel corso dell'ultimo esercizio e le previsioni per il 1993. Per il 1992, i consuntivi parziali disponibili vengono confrontati con le previsioni iniziali contenute in bilancio e corrette con l'assestamento; per il 1993, viene esposta la manovra di bilancio proposta e in corso di approvazione. In particolare, vengono evidenziati i criteri utilizzati nella costruzione del progetto di bilancio a legislazione vigente; successivamente, sono riepilogati gli effetti in termini di entrate dei diversi provvedimenti collegati alla manovra di bilancio per il 1993; infine, sono esposte le principali modificazioni apportate in sede di esame parlamentare.

Il prospetto 1 riepiloga, per categorie, le varie fasi della costruzione del bilancio per il 1993, confrontando i valori attesi per l'esercizio 1993 con le previsioni assestate per il 1992. Il prospetto 2 riepiloga, per il triennio, gli effetti, in termini di entrate, attesi dai provvedimenti che compongono la manovra.

*1. La manovra sulle entrate 1992*

Per l'anno 1992 erano previste in bilancio entrate tributarie pari a 417.761 miliardi ed entrate finali pari a 508.526 miliardi. La manovra per il 1992 era prevalentemente caratterizzata da tributi straordinari, prevedendo maggiori entrate per 33.500 miliardi, di cui 9.000 miliardi derivanti dalla vendita delle partecipazioni pubbliche. Le disposizioni con effetti più rilevanti in termini di entrate, contenute nel provvedimento collegato in materia fiscale (legge 31 dicembre 1992, n.413), erano relative alla definizione agevolata delle situazioni pregresse (10.000 miliardi), alla rivalutazione obbligatoria dei beni e cespiti di impresa (6.800 miliardi), allo scorporo degli immobili delle imprese individuali, all'adeguamento dei coefficienti presuntivi. La legge finanziaria per il 1992 (legge 31 dicembre 1991, n. 415), prevedeva maggiori entrate derivanti dall'istituzione di una addizionale IRPEF e da un diverso meccanismo di calcolo dell'acconto.

*2. I provvedimenti di entrata nel 1992*

Nel corso del 1992 sono stati necessari rilevanti interventi sul bilancio dello Stato, che hanno comportato alcune correzioni alle previsioni di entrata.

Una serie di fattori, tra cui il ritardo della ripresa economica a livello internazionale, la crisi di fiducia verificatasi nel sistema produttivo e sui mercati finanziari, il rallentamento del programma di privatizzazioni, l'andamento incerto di alcune entrate previste per il 1992, hanno portato il disavanzo per il 1992 fuori linea rispetto agli obiettivi stabiliti ad inizio anno. Ne è conseguita, in luglio, la necessità di un intervento correttivo, articolato in due provvedimenti: il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazione dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e la legge di delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (legge n. 421). Il primo dei due provvedimenti ha inciso in misura rilevante sulla situazione per il 1992, il secondo ha delineato i criteri per le modificazioni strutturali di meccanismi di spesa e di entrata.

Le successive tensioni sui mercati valutari, con conseguente esplosione delle spese per interessi, hanno spinto ad intervenire nuovamente in settembre, con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438, che comportava limitati effetti accrescitivi sulle previsioni di entrata del 1992 e modificava in modo sostanziale il gettito atteso per gli anni successivi.

Infine, la presentazione del disegno di legge finanziaria per il 1993 è stata accompagnata dalla presentazione dei disegni di legge collegati in materia di entrate e in materia di finanza pubblica: il primo (decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461) istituiva, con decorrenza 1993, un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il secondo non conteneva disposizioni che incidessero direttamente sulle previsioni di entrata.

### *2.1. Le previsioni per il 1992: l'assestamento e le azioni correttive*

L'assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1992 modifica le previsioni delle entrate tributarie e finali, portandole rispettivamente a 418.065 miliardi (+0,07 per cento rispetto al valore iniziale) e a 501.530 miliardi (con una diminuzione dell'1,38 per cento).

Le previsioni assestate incorporano sia le variazioni per atto amministrativo, sia le variazioni proposte con l'assestamento, che a loro volta traggono origine sia dalle entrate provenienti dai nuovi provvedimenti legislativi, sia dall'adeguamento delle previsioni all'evoluzione tendenziale del gettito.

La variazione delle previsioni delle entrate finali risulta, quindi, dalla interazione della riduzione delle entrate attese dalla vendita di beni patrimoniali, pari a 8.000 miliardi, e dell'incremento netto di circa 1.000 miliardi delle entrate tributarie ed extratributarie. Quest'ultimo saldo risulta, da un lato, dall'adeguamento delle previsioni di gettito agli effettivi andamenti (correzione negativa, che conferma la tendenza, rilevabile negli scorsi esercizi, a sovrastimare il gettito nel comparto dei grandi tributi), dall'altro dagli effetti finanziari della manovra correttiva di luglio.

### 2.1.1 *L'evoluzione tendenziale del gettito*

L'evoluzione tendenziale del gettito evidenzia una flessione netta degli introiti tributari, di cui 10.916 miliardi attribuibili alla dinamica di IRPEF, IRPEG e ILOR; tra le probabili cause, ricordiamo il persistere di effetti negativi congiunturali sulla redditività delle imprese.

Il provvedimento di definizione agevolata delle situazioni pregresse sembra aver prodotto, nel corso del 1992, i risultati attesi; gli accertamenti, secondo quanto riportato nel Bollettino economico della Banca d'Italia dell'ottobre 1992, evidenziano un gettito superiore agli 11.500 miliardi.

Il provvedimento di rivalutazione obbligatoria dei beni di impresa dovrebbe produrre un gettito leggermente inferiore al previsto. Secondo le previsioni riportate nel Bollettino della Banca d'Italia, tenendo conto delle modalità di pagamento, si può stimare un gettito pari a 6.200 miliardi, contro 6.800 inizialmente previsti.

La dinamica del gettito atteso dal provvedimento di scorporo degli immobili del patrimonio delle imprese individuali ha invece richiesto una correzione rilevante del relativo capitolo (attualmente sono iscritti 180 miliardi di gettito atteso per il 1992, contro i 3.000 inizialmente previsti).

### 2.1.2 *Le azioni correttive per il 1992*

L'assestamento del bilancio dello Stato immette in bilancio anche gli effetti del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Il provvedimento registra effetti rilevanti dal punto di vista delle entrate tributarie e contributive, mirando a produrre per il 1992, con effetti diretti ed indiretti, circa 14.000 miliardi di maggior gettito. Tale gettito, che nel prospetto 1, colonna B, risulta iscritto nella voce «Altre imposte sul patrimonio e sul reddito», bilancia quasi completamente l'evoluzione negativa delle entrate tributarie.

Il decreto-legge istituisce inoltre due imposte straordinarie: l'imposta straordinaria sugli immobili (ISI), con gettito atteso pari a 6.400 miliardi; e l'imposta straordinaria sui depositi bancari, con gettito previsto pari a 5.100 miliardi. Sono stabilite, inoltre, variazioni delle imposte di bollo e concessioni governative (2.700 miliardi) e la possibilità per i titolari di redditi da fabbricati non dichiarati di sanare le relative irregolarità (1.000 miliardi di gettito).

I versamenti relativi all'ISI, tra luglio e settembre, risultano pari a circa 800 miliardi, ben lontani dalle previsioni iniziali; poichè è stata concessa ai contribuenti la possibilità di versare l'imposta, con l'applicazione di una penale del 3 per cento, entro il 15 dicembre, si presume che la maggior parte dei versamenti debba essere ancora effettuata.

Nel corso del 1992, sono stati predisposti altri interventi correttivi, con alcuni effetti in termini di gettito sul corrente esercizio: il decreto-legge n. 384 del 1992 istituisce un'imposta straordinaria su

particolari beni posseduti da società e persone fisiche, con maggiori introiti attesi per 60 miliardi. Inoltre, la revisione della struttura degli scaglioni di reddito comporta già, dal 1992, un effetto di incremento del gettito IRPEF pari a 1.000 miliardi.

### 3. *Il progetto di bilancio a legislazione vigente presentato a luglio 1993*

La predisposizione del progetto di bilancio a legislazione vigente rappresenta un passo sostanziale nel processo di costruzione e approvazione del bilancio; tale progetto rappresenta, infatti, il parametro rispetto al quale viene definita la manovra programmata per il raggiungimento degli obiettivi e, conseguentemente, costruito il prospetto di copertura della legge finanziaria.

L'evoluzione dei capitoli relativi alle entrate finali, come prevista nel progetto di bilancio per il 1993 presentato nel luglio scorso, registra una diminuzione di gettito pari a 10.825 miliardi, evidenziando una variazione negativa del 2 per cento circa rispetto alle previsioni assestate per il 1992. In particolare, si ha una diminuzione del 3,5 per cento circa delle imposte sul patrimonio e sul reddito, motivata principalmente dal venir meno degli effetti dei provvedimenti *una tantum*, che avevano gonfiato il gettito degli anni precedenti. Le imposte sugli affari evidenziano una crescita quasi del 4 per cento, principalmente attribuibile alla dinamica dell'imposta di bollo (a causa degli incrementi stabiliti con i provvedimenti di metà anno), e dell'imposta sul valore aggiunto. Nella Relazione previsionale e programmatica si precisa che il valore iscritto nel progetto di bilancio sconta la modificazione del meccanismo di riscossione dell'IVA sulle importazioni (abolizione della riscossione alla dogana e conguaglio successivo della differenza tra IVA sulle importazioni e IVA sulle esportazioni); nel primo anno di applicazione del nuovo meccanismo si può prevedere una perdita di gettito a causa dei tempi necessari al versamento del conguaglio. Ricordando che l'evoluzione effettiva del gettito nel 1992 ha richiesto la correzione delle previsioni attraverso l'assestamento, la crescita del gettito atteso dell'IVA, prevista nel progetto di bilancio 1993, non sembra attenersi al criterio di una stima prudenziale.

### 4. *La manovra sulle entrate per il 1993 e gli anni successivi*

#### 4.1. *Le proposte iniziali*

La necessità di un intervento immediato e incisivo a sostegno della credibilità delle istituzioni italiane sui mercati finanziari interni ed internazionali, ha comportato che alla data del 30 settembre 1992 (data di presentazione del disegno di legge finanziaria per il 1993) la manovra prevista sul lato delle entrate fosse in gran parte già delineata. I provvedimenti con effetti sulle entrate tributarie sono riconducibili alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la parte relativa alla delega al Governo in materia di finanza territoriale, al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, e al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 (entrambi convertiti

in legge, con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi n. 438 e n. 461 del 1992). Le previsioni iniziali del Governo relativamente al gettito atteso dai provvedimenti in questione sono riportate nel prospetto 2.

L'intervento definito nell'insieme dei provvedimenti citati comporta alcune modificazioni rilevanti della struttura del sistema tributario; la manovra, peraltro, non incide sostanzialmente sulle imposte indirette, poichè un intervento in tale comparto avrebbe potuto compromettere l'obiettivo prioritario del contenimento della dinamica dei prezzi.

Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, nella formulazione iniziale, prevede, nel capo IV, una serie di disposizioni che incidono in modo sostanziale sulla struttura del sistema tributario, comportando maggiori entrate pari a 17.900 miliardi nel 1993, 8.070 nel 1994 e 10.000 nel 1995; esso tuttavia sconta la previsione di una perdita di gettito tributario e contributivo pari a 4.000 miliardi nel 1993, 5.350 miliardi e 5.100 miliardi per il 1994 e 1995, attribuibile agli effetti indiretti delle disposizioni di contenimento di spesa recate dal provvedimento stesso.

Rilevanti incrementi di entrate sono attesi dalle disposizioni che incidono sulla struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; tra questi ricordo l'adeguamento delle sole detrazioni di imposta alle variazioni dell'indice medio dei prezzi al consumo (viene escluso l'adeguamento dei limiti degli scaglioni); la modificazione della curva delle aliquote per la determinazione dell'IRPEF; l'eliminazione della deducibilità di alcuni oneri (viene prevista, alternativamente, una detrazione di imposta pari al 27 per cento degli oneri); la non deducibilità dal reddito complessivo dell'imposta locale sui redditi; la nuova disciplina del trattamento tributario del lavoro autonomo e delle imprese minori. Quest'ultima normativa è stata introdotta con l'obiettivo di allargare la base imponibile in alcuni settori, in attesa di una più completa ed integrata revisione della disciplina del reddito di impresa. Infine, il decreto-legge sopracitato prevede la proroga, fino al riordino del regime tributario dei redditi di capitale, delle percentuali di acconto delle ritenute effettuate dagli enti creditizi su interessi, premi ed altri frutti.

Il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, istituisce un'imposta (con aliquota del 7,5 per mille) sul patrimonio netto delle imprese, a partire dall'esercizio 1992 fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa, e comunque non oltre il 1995. Il gettito atteso sulla base della formulazione iniziale del provvedimento è pari a 5.000 miliardi per ciascun esercizio.

Effetti scarsamente rilevanti in termini di gettito sono attesi dal disegno di legge collegato concernente «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica» (Atto Senato n. 776). Il provvedimento contiene, inoltre, una delega al Governo per la revisione della disciplina dei canoni di concessione delle acque pubbliche, delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e degli oneri dovuti per lo svolgimento di attività di cava. Tuttavia, le maggiori risorse derivanti da queste norme sono destinate alle finalità indicate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», concernente il risanamento delle acque e, più in generale, interventi di salvaguardia ambientale.

#### 4.2. La situazione attuale

La situazione attuale della manovra di bilancio dal lato delle entrate, viene riepilogata nel prospetto 2; la maggior parte dei provvedimenti sono stati approvati da entrambe le Camere.

Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha subito alcune modificazioni nel corso del suo esame parlamentare. Gli effetti più rilevanti in termini di gettito sono attribuibili dall'incremento delle aliquote dei contributi sanitari e previdenziali, che comportano da un lato una crescita di gettito contributivo e, dall'altro, una riduzione di gettito IRPEF, attribuibile all'aumento delle quote deducibili dalla base imponibile IRPEF. Inoltre, il gettito contributivo atteso risulta incrementato, rispetto al testo originario, a causa della emersione di base imponibile derivante dalle disposizioni sul lavoro autonomo e piccola impresa. Risulta corretta, infine, la previsione di perdita di gettito tributario e contributivo inizialmente attribuita agli effetti indiretti dei provvedimenti di contenimento della spesa; sono infatti state approvate alcune disposizioni che temperano tali contenimenti e, conseguentemente, riducono la perdita di gettito.

Gli effetti complessivi del decreto-legge, in termini di variazione netta di gettito, risultano pari a 19.000 miliardi per il 1993, 8.931 miliardi e 11.051 miliardi rispettivamente per il 1994 e 1995.

Il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 è stato, come si è detto convertito dalla legge n. 461. La principale modificazione apportata in sede di conversione presso la Commissione finanze del Senato riguarda la definizione di patrimonio netto. Nella versione definitiva, nel patrimonio netto si comprendono i fondi in sospensione di imposta «... che si computano nella misura del 50 per cento». Poichè i fondi in sospensione di imposta sono già inclusi nel patrimonio netto, tale formulazione riduce la base imponibile dell'imposta e conseguentemente il gettito. Non risulta chiaro perchè la relativa perdita di gettito (300 miliardi per il 1993) sia stata prevista solo per il primo anno.

La legge delega è stata approvata, come detto, da entrambi i rami del Parlamento; non è stato possibile modificare il contenuto del testo del decreto delegato relativo all'articolo 4 poichè è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere dopo la conclusione dell'esame del bilancio. Le principali modificazioni apportate in sede di esame parlamentare del decreto-legge, con effetti in termini di gettito, sono costituite dall'ampliamento della base imponibile dell'ICI (attraverso l'inclusione dei terreni agricoli) e dalla modificazione della detrazione IRPEF, concessa nel caso in cui l'immobile sia destinato ad abitazione principale.

Il prospetto 3 riassume gli effetti complessivi, in termini di entrate, attesi sul bilancio dello Stato dall'attuazione dell'articolo 4 della legge delega. Il totale differisce da quanto riportato nel prospetto 2, poichè non tutti gli effetti possono essere immediatamente iscritti in bilancio; infatti, la clausola di copertura dell'articolo 4 prevede che la perdita di gettito a carico del bilancio dello Stato sia coperta a carico del fondo speciale di parte corrente. Ne consegue che l'iscrizione in bilancio della

riduzione di entrate implicherebbe una duplicazione nel momento di registrazione degli effetti del decreto delegato relativo all'articolo 4 della legge delega (riduzione di entrate e contestuale riduzione del fondo speciale di parte corrente).

Per quanto riguarda il decreto legislativo previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativo alla revisione delle agevolazioni fiscali, è stato presentato alla Commissione parlamentare competente uno schema di decreto, destinato ad individuare gli ambiti di intervento per la revisione delle agevolazioni. Peraltro, l'articolo 14, comma 2, del disegno di legge collegato in tema di «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica», stabilisce che l'esercizio delle deleghe contenute nella legge citata (agevolazioni tributarie, trattamento dei redditi di famiglia, trattamento dei redditi di capitale) deve assicurare maggiori entrate nette in misura non inferiore a 1.500 miliardi nel 1993, 3.000 miliardi nel 1994 e 2.500 miliardi nel 1995.

Il provvedimento, inoltre, non conteneva norme in materia di entrate; durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta una modificazione della disposizione relativa alle spese generali, che implica un incremento di gettito di 400 miliardi nel primo anno e 200 miliardi nel secondo e terzo anno.

La riapertura dei termini del condono era inizialmente contenuta in un emendamento all'articolo 7 del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388; l'emendamento è stato recepito nel decreto-legge n. 455, di reiterazione del precedente. Il gettito atteso, iscritto nella Seconda nota di variazioni, è stato incrementato di 300 miliardi rispetto alla previsione originaria.

#### 4.3. La Seconda nota di variazioni

La colonna (f) del prospetto 1 riporta i valori relativi ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'entrata (tabella 1) della Seconda nota di variazioni; la Seconda nota comprende sia gli effetti di provvedimenti non contenuti nella Nota di variazioni (legge-delega: riapertura dei termini del condono; agevolazioni fiscali; collegato in materia di finanza pubblica) sia le modificazioni apportate in sede di conversione ai provvedimenti iscritti nella Nota di variazioni.

Le imposte sul patrimonio e sul reddito prevedono una riduzione del gettito IRPEF attribuibile al complesso degli effetti indiretti derivanti dalle modifiche apportate al decreto-legge n. 384 del 1992; un incremento del gettito IRPEG di 400 miliardi attribuibili, alla nuova disciplina della deducibilità delle spese generali; la riduzione del gettito ILOR, attribuibile all'esenzione dall'imposta dei redditi fondiari per gli immobili e terreni soggetti ad ICI; infine, il gettito atteso dal condono, per la parte relativa all'imposizione diretta, risulta iscritto nella voce relativa ad altre entrate, al netto della riduzione di gettito prevista dalla patrimoniale sulle imprese.

L'incremento della categoria «Tasse e imposte sugli affari» è principalmente ascrivibile alla revisione delle agevolazioni fiscali; la voce residuale, pari a 900 miliardi, rappresenta il saldo delle variazioni di gettito attese dal condono (la parte di gettito relativa alle imposte

indirette), dal trasferimento alle Regioni del provento delle tasse automobilistiche, e dall'acquisizione del gettito INVIM. Infine, l'incremento di gettito extratributario, pari a 1.578 miliardi, deriva dall'aumento delle aliquote contributive, introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 384 del 1992, e dalle disposizioni concernenti l'introduzione della *minimum tax*.

Con queste considerazioni, tenendo anche conto del fatto che, nel corso del dibattito in Commissione è stata sostanzialmente condivisa l'importanza della materia prospettata in sede di relazione, il relatore propone l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

PAVAN, relatore

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Servizio del Bilancio - Senato della Repubblica									
Prospetto 1	previsioni iniziali 1992 (a)	previsioni assestate 1992 (b)	variazioni percent. (b/a)	progetto di bilancio luglio 1993 (c)	variazioni percent. (c/b)	i nota di variazione 1993 (d)	progetto di bilancio + i nota variat (e=c+d)	Il nota di variazione 1993 (f)	progetto di bilancio (e+f)
Imposte sul patrimonio e sul reddito	239.861	240.172	0,13	231.893	-3,45	24.684	256.577	-2.033	264.544
IRPEF	139.947	135.643	-3,08	147.633	8,84	11.816	159.449	-513	168.936
IRPEG	22.600	19.718	-12,75	18.910	-4,10	4.998	23.908	400	24.308
ILOR	20.330	19.534	-3,92	19.730	1,00	1.524	21.254	-8.420	17.834
Imposta sostitutiva	35.313	35.800	1,38	34.750	-2,93	3.146	37.896	0	37.896
Altre	21.671	29.477	36,02	10.670	-63,12	3.200	14.070	1.500	15.570
Tasse ed imposte sugli affari	119.762	117.209	-2,13	121.725	3,85	-840	120.885	2.120	123.005
IVA netta	80.238	78.100	-2,66	82.800	6,02	-1.440	81.360	1.150	82.510
Imposta di registro	6.575	6.800	3,42	7.200	5,88	0	7.200	0	7.200
Imposta di bollo	6.150	7.200	17,07	8.600	19,44	0	8.600	0	8.600
Concessioni governative	4.671	6.300	37,83	5.700	-9,52	0	5.700	0	5.700
Altre	22.228	18.809	-15,38	17.425	-7,36	600	18.025	900	18.925
Imposte sulla prod. consumi e dogane	46.603	48.794	4,70	49.008	0,44	2.200	51.208	280	51.488
Fabbricazione oli minerali	36.286	38.814	6,97	38.500	-0,81	1.200	39.700	160	39.860
Fabbricazione spiriti	950	850	-10,53	880	3,53	0	880	0	880
Fabbricazione gas incondensabili	700	780	11,43	830	6,41	0	830	0	830
Consumo gas metano	4.847	4.500	-7,16	4.500	0,00	1.000	5.500	0	5.500
Altre	3.820	3.850	0,79	4.298	11,64	0	4.298	120	4.418
Monopoli	7.080	7.280	2,82	7.280	0	200	7.480	0	7.480
Lotto, lotterie ed. altre attività di giuoco	4.455	4.610	3,48	4.810	4,34	0	4.810	0	4.810
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>417.761</b>	<b>418.065</b>	<b>0,07</b>	<b>414.716</b>	<b>-0,80</b>	<b>26.244</b>	<b>440.960</b>	<b>367</b>	<b>441.327</b>
<b>ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>	<b>75.089</b>	<b>75.790</b>	<b>0,93</b>	<b>75.241</b>	<b>-0,72</b>	<b>500</b>	<b>75.741</b>	<b>1.578</b>	<b>77.319</b>
<b>ALIEN. E AMM. BENI PATRIM.</b>	<b>15.676</b>	<b>7.675</b>	<b>-51,04</b>	<b>748</b>	<b>-90,25</b>	<b>0</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>748</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>508.526</b>	<b>501.530</b>	<b>-1,38</b>	<b>490.705</b>	<b>-2,16</b>	<b>26.744</b>	<b>517.449</b>	<b>1.945</b>	<b>519.394</b>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Servizio del Bilancio - Senato della Repubblica Prospetto 2	SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE		MODIFICAZIONI		SITUAZIONE ATTUALE	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
	490.705	508.620	0	0	490.705	508.620
<b>PROGETTO DI BILANCIO luglio 1992</b>						
<i>Totale decreti-legge e adeguamento previsioni (a+b+c)</i>	26.744	17.405	800	861	27.644	18.266
a) ADEGUAMENTI AL QUADRO MACRO	3.844	4.335	0	0	3.844	4.335
b) DECRETO LEGGE 384	17.900	8.078	1.100	861	19.000	8.931
adeguam. delle detrazioni all'inf. art.9, co.1,2	-1.000	-1.350			-1.000	-1.350
modifica scaglioni IRPEF-art.9, co.1 e 5	6.100	5.100			6.100	5.100
modifica disciplina oneri ded. art.10, co.1,2,3	1.900	920			1.900	920
indeducibilità LOR - art.10, co.3,4	7.000	3.900			7.000	3.900
modifica discipline imprese minori art.11	7.000	4.850			7.000	4.850
proroga accanto 100% imposta sost. art.12	1.300	0			1.300	0
var. gettito trib. e contrib. per riduz. spese	-4.000	-5.350			-3.650	-4.870
aumento contributi sanitari da minimum tax			350	780	770	4.330
aumento aliquote contributi sanitari			550	510	855	810
aumento aliq. contr. sanitari sopra i 50 mil			983	1.068	1.068	1.100
imp. riduzioni gettito per aumento contributi			80	63	66	53
c) DECRETO LEGGE 394	5.000	5.000	-843	-1.860	-843	-1.860
patrimoniale sulle imprese	5.000	5.000	-300	0	4.700	5.000
			-300	0	4.700	5.000
<b>LEGGE DELEGA *</b>	-3.320	-3.400	-200	0	-3.520	-3.400
art.4 - finanza locale						
trasferimento tasse automob. alle regioni	-3.550	-3.400	0	0	-3.550	-3.400
esenzione dei redditi immobiliari dell'ILOR	-3.220	0	-200	0	-3.420	0
acquisizione gettito INVM	3.450	0	0	0	3.450	0
<b>DECR. LEGISLATIVO art.17 L. 408/90</b>	1.500	3.000	0	0	1.500	3.000
riduzione delle agevolazioni fiscali						
<b>EMEND. all'art. 7 DI 388/92</b>	2.500	0	300	0	2.800	0
ripetitura termini del condono	2.500	0	300	0	2.800	0
<b>COLL. FINANZA PUBBLICA (AS 776)</b>	-95	-100	400	200	965	100
IRPEF per minori spese scuole	-20	-60			-20	-60
perdita contributiva per minori spese scuole	-15	-40			-15	-40
nuove discipl. deducibilità spese generali			400	200	400	200
<b>TOTALE</b>	<b>518.094</b>	<b>526.526</b>	<b>1.300</b>	<b>1.061</b>	<b>519.394</b>	<b>526.586</b>
		<b>549.922</b>		<b>1.251</b>		<b>551.173</b>

\*Si rinvianda al testo e al prospetto 3 per la spiegazione della registrazione degli effetti della legge-delega in Bilancio

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Servizio del Bilancio- Senato della Repubblica Prospetto 3 <b>EFFETTI ATTESI DALLA LEGGE DELEGA</b> art. 4 - finanza locale	SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE					MODIFICAZIONI					SITUAZIONE ATTUALE							
	1993		1994		1995		1993		1994		1995		1993		1994		1995	
trasferimento tasse automob alle regioni	-3.560	-3.400	-3.500	0	0	-3.560	-3.400	-3.500	0	0	-3.560	-3.400	-3.500	-3.560	-3.400	-3.500	-3.560	-3.500
esenzione dei redditi immobiliari dall'ILOR	-3.220	-3.450	-3.620	-200	-200	-3.220	-3.420	-3.650	-200	-200	-3.220	-3.420	-3.650	-3.420	-3.650	-3.820	-3.420	-3.820
acquisizione gettito INVIM	3.450	3.200	2.950			3.450	3.450	3.200			3.450	3.200	2.950	3.450	3.200	2.950	3.450	2.950
deduzione IRPEF prima casa	0	-2.450	-1.230			0	0	-2.450			0	-2.450	-1.230	0	-2.450	-1.230	0	-2.450
<b>Totale</b>	<b>-3320</b>	<b>-6100</b>	<b>-5400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-3320</b>	<b>-3520</b>	<b>-6300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-3520</b>	<b>-6300</b>	<b>-5600</b>	<b>-3520</b>	<b>-6300</b>	<b>-5600</b>	<b>-3520</b>	<b>-5600</b>

## SEZIONE SECONDA

*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (797 - Tabelle 4, 4-bis e 4-ter)*

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che lo stato di previsione del Ministero del bilancio si caratterizza essenzialmente per le sue cospicue funzioni di trasferimento di risorse a soggetti esterni al bilancio statale; inoltre tali trasferimenti riguardano prevalentemente le spese in conto capitale.

Infatti, nel progetto iniziale di bilancio a legislazione vigente, corretto con la prima Nota di variazioni, sono previste spese in conto capitale pari a 4.075 miliardi circa, contro spese correnti pari a 54 miliardi circa.

Sulla base delle norme in vigore, senza tener conto quindi della manovra di correzione proposta con il disegno di legge finanziaria, di cui si dirà subito dopo, le spese in conto capitale fanno segnare un incremento di 2.170 miliardi circa per il 1993, a confronto con l'assestamento 1992 (1.850 miliardi, assestamento 1992; variazione accrescitiva 1993 pari a 2.225 miliardi: totale competenza 1993, a legislazione vigente, 4.075 miliardi circa). Sempre a legislazione vigente le spese correnti invece si riducono di 3 miliardi e 780 milioni circa rispetto all'assestamento 1992 (da 58 miliardi e 460 milioni a 54 miliardi e 670 milioni circa).

Come vedremo subito dopo, le riduzioni di spesa in conto capitale conseguenti al disegno di legge finanziaria ammontano a 1.342 miliardi.

*Spese correnti*

La consistenza del personale addetto al Ministero continua ad essere relativamente ridotta: si tratta infatti di 403 unità (di cui 374 in pianta organica), con una spesa complessiva, tra assegni fissi, competenze accessorie, contributi previdenziali e ritenute erariali, di 22 miliardi e 666 milioni. Va segnalato che, rispetto al disegno di legge di assestamento del bilancio 1992, le spese per il personale in servizio segnano una consistente flessione, dell'ordine del 9 per cento.

Anche le spese per acquisto di beni e servizi vengono iscritte nel bilancio 1993 con una tendenza sostanziale al contenimento: sono previsti oneri per circa 7 miliardi e 746 milioni: la quota più importante di spesa della categoria IV (acquisto beni e servizi) è destinata,

rispettivamente, alle spese per fitto di locali ed oneri accessori (2 miliardi e 630 milioni); alle spese per il personale assunto con contratti di diritto privato per incarichi speciali (1 miliardo e 100 milioni) ed ai rimborsi agli enti pubblici per le competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale comandato presso il Ministero per le esigenze dei servizi per la programmazione economica (1 miliardo e 300 milioni). Va segnalato che i compensi agli esperti a tempo determinato per le esigenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici rimangono fermi, anche per il 1993, a 45 milioni.

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti, si può segnalare che anche i contributi agli organismi di ricerca economica collegati al Ministero (ISPE, ISCO e CIRIEC) rimangono invariati in termini nominali rispetto alle autorizzazioni del 1992: 12 miliardi per l'ISPE, 12 miliardi per l'ISCO e 150 milioni al CIRIEC.

#### *Spese in conto capitale*

Un primo intervento molto importante, che da sempre caratterizza la struttura contabile della tabella in esame è costituito dal Fondo per i finanziamenti per i programmi regionali di sviluppo; inizialmente tale Fondo prevedeva una competenza di 1.161 miliardi circa, che si è ridotta a 1.088,439 miliardi circa (con una decurtazione di 73 miliardi, in connessione con le riduzioni disposte dal disegno di legge finanziaria, articolo 4, comma 1).

Il fondo sanitario di parte capitale (capitolo 7082) viene ridotto da 1.560 miliardi a 800 miliardi (con una riduzione di 760 miliardi), secondo le determinazioni assunte con la tabella C del disegno di legge finanziaria; il fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei comuni della provincia di Sondrio e delle zone adiacenti (calamità atmosferiche del luglio-agosto 1987), risulta ridotto di 179 miliardi, presentando uno stanziamento di competenza per il 1993 pari a 50 miliardi; anche in questo caso si tratta di una conseguenza di rimodulazioni disposte in legge finanziaria con la tabella F; il fondo per il finanziamento dei progetti di sviluppo predisposti dalle regioni Basilicata e Campania nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980 (capitolo 7089) viene iscritto con una competenza di 40 miliardi, in ragione della rimodulazione di 30 miliardi determinata nella tabella F della «finanziaria».

Sempre con la tabella F della «finanziaria» il fondo per il risanamento e la ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (capitolo 7500) viene ridotto da 700 a 500 miliardi.

Infine con la tabella C del disegno di legge finanziaria le risorse da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per il cofinanziamento dei progetti ammessi agli interventi della Banca europea per gli investimenti (progetti immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 130 del 1983, capitolo 7510) vengono ridotte di 100 miliardi per il 1993, passando da 300 a 200 miliardi.

Nel complesso quindi le determinazioni assunte con il disegno di legge finanziaria per il 1993 riducono da 4.020 miliardi circa a 2.668 miliardi circa (con una riduzione di 1.342 miliardi) i trasferimenti in

conto capitale autorizzati nello stato di previsione del Ministero del bilancio.

Al riguardo, tuttavia, occorre sottolineare che tutte le determinazioni di spesa prima indicate, sia relativamente ai trasferimenti agli enti di ricerca, sia ai trasferimenti in conto capitale, sono tutte stabilite direttamente con il disegno di legge finanziaria.

Si tratta di un elemento non secondario della manovra di riduzione delle spese in conto capitale che, complessivamente, in legge finanziaria, tra articolato, riduzioni nette e rimodulazioni, ammonta, per il 1993, a circa 22.000 miliardi.

Ai fini procedurali si segnala che tutte le eventuali proposte emendative vanno riferite pertanto direttamente al disegno di legge finanziaria e non alla tabella in esame.

Più in generale si può notare come la Tabella in esame rifletta un momento di contenimento e selezione delle possibilità di spesa di investimento autorizzata attraverso il bilancio statale; trattandosi di una Tabella che è percentualmente fortemente caratterizzata dalla spesa in conto capitale, si comprende come la manovra restrittiva si rifletta con proporzionale maggiore intensità nella struttura di tale Tabella.

Il dibattito in Commissione è stato stringato ed ha visto i commissari porre alcuni quesiti al Governo: nella maggior parte dei casi, si è trattato di illustrare le variazioni intervenute alla Camera dei deputati in base alla Seconda nota di variazioni.

Concludo proponendo l'approvazione senza modifiche dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, e quindi comprensivo delle due Note di variazioni.

REDI, *relatore*

## SEZIONE TERZA

*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali  
(797 - Tabelle 18 e 18-ter)*

ONOREVOLI SENATORI. - L'esame dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali ha sempre costituito la sede per l'esame del sistema delle partecipazioni statali. Quest'anno, data la rilevanza della materia delle dismissioni e il fatto che proprio in questi giorni il Parlamento sta discutendo il complesso piano di privatizzazioni presentato dal Governo, è chiaro che una gran parte dei temi tradizionalmente esaminati in sede di stato di previsione delle partecipazioni statali sarà discussa in sede di programma di privatizzazioni.

Lo stato di previsione in questione risulta, come negli anni precedenti, essenzialmente determinato da spese in conto capitale, fatto, questo, inevitabile data la sua struttura essenzialmente di trasferimento.

La parte corrente è fondamentalmente riferita a spese per il personale e registra una consistenza di residui complessivamente pari a 939 milioni, di cui 172 per personale in attività di servizio. Per la parte in conto capitale i residui presunti al 1° gennaio 1993 ammontano a 171 miliardi circa per trasferimenti e a 150 miliardi per partecipazioni azionarie, per un totale pari a 321 miliardi circa, che corrisponde quasi del tutto al totale generale dei residui della Tabella.

Durante l'esame da parte della Camera dei deputati non sono state apportate, per quanto concerne il disegno di legge di bilancio, modifiche a tale stato di previsione. Una modifica invece è derivata dal disegno di legge finanziaria, e precisamente in relazione all'emendamento governativo, approvato in Assemblea, volto a rifinanziare il decreto-legge n. 120 del 1989, riguardante il piano di risanamento della siderurgia, per un importo pari a 40 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 7549, così come rimodulato quindi dalla tabella D del disegno di legge finanziaria.

L'esame in Commissione è stato assai rapido, proprio in considerazione della volontà, espressa sopra, intervenuta con riferimento alla scelta governativa di privatizzare il settore. Tale scelta comporterà, come ha sostenuto il Ministro dell'industria, e *ad interim* per le partecipazioni statali, nel suo intervento in Commissione, l'imminente soppressione del Dicastero.

Nel corso dell'esame, la Commissione ha respinto l'emendamento 19.Tab.19.1, che mirava a sopprimere la maggior parte dei capitoli della categoria IV.

Concludo proponendo l'approvazione senza modifiche dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati e quindi comprensivo della Nota di variazioni.

REDI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE N. 796**



**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## CAPO I

DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO

## Art. 1.

1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato, in termini di competenza, in lire 138.500 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1993 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 262.200 miliardi per l'anno finanziario 1993.

2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 206.600 miliardi ed in lire 229.100 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 343.250 miliardi ed in lire 419.300 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## CAPO I

DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO

## Art. 1.

1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato, in termini di competenza, in lire **138.335** miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1993 - resta fissato, in termini di competenza, in lire **262.035** miliardi per l'anno finanziario 1993.

2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire **205.560** miliardi ed in lire **228.060** miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire **342.210** miliardi ed in lire **418.260** miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

90.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 264.000 miliardi ed in lire 280.000 miliardi.

3. I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato sono ridotti in misura pari alle entrate effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali.

Art. 2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, può essere utilizzato per la copertura di nuove o maggiori spese per la parte non destinata al mantenimento del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire 25.565,586 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 2.984 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

90.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 264.000 miliardi ed in lire 280.000 miliardi.

3. *Identico.*

Art. 2.

1. *Identico.*

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire **25.935,586** miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire **1.934** miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. *Identico (per le modifiche alla Tabella C si vedano le pagg. 157 e segg.).*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire 3.266 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire **3.536** miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. *Identico.*

7. *Identico (per le modifiche alla Tabella F si vedano le pagg. 165 e segg.).*

8. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle università, nonché delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, è determinata in lire 700 miliardi. Tale somma è comprensiva delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia ed è iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.

11. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissato in lire 300 miliardi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

**12. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie, i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO II  
DISPOSIZIONI  
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 3.

1. Per l'anno 1993, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1992 dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e confluisce nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. In sede di prima applicazione le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.250 miliardi, di cui lire 2.750 miliardi per l'alta velocità, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO II  
DISPOSIZIONI  
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 3.

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è determinato in lire 1.600 miliardi. Per il medesimo anno, l'apporto per oneri di infrastrutture ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, e successive modificazioni, è determinato in lire 1.500 miliardi.

5. A decorrere dall'anno 1993, l'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è autorizzata a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI

## IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

## Art. 4.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 in lire 137 miliardi.

2. A decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto ordinario delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4, ed all'articolo 5, comma 2, della legge 18 gennaio 1989, n. 14.

3. Dalla stessa data di cui al comma 2 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto speciale delle somme di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## CAPO III

## DISPOSIZIONI

## IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

## Art. 4.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

4. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979, e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, relativamente alla parte già spettante alle regioni, e 3360, nonchè quelle di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891.

5. A decorrere dall'anno 1993 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata all'articolo 8, primo comma, lettera *a*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 3,10 per cento.

6. Il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è comprensivo delle somme di cui al comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno 1992; l'eventuale ulteriore disponibilità sul predetto fondo è ripartita tra le regioni in proporzione alle quote del fondo medesimo attribuite per l'anno 1992. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

7. Gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO IV  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 5.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1993 in lire 1.500 miliardi, di cui lire 466 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminata in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, resta stabilita in lire 13.785 miliardi per l'anno 1993, in lire 17.430 miliardi per l'anno 1994 e in lire 22.430 miliardi per l'anno 1995. La somma relativa all'anno 1993 è assegnata per lire 10.314 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 705 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 730 miliardi alla gestione artigiani, per lire 1.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 2 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 48 miliardi all'ENPALS; per effetto del medesimo articolo 5 i trasferimenti all'INPS a titolo di erogazione delle pensioni sociali sono stabiliti in lire 3.220 miliardi per gli anni 1993 e 1994.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO IV  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1993 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

CAPO V  
NORME FINALI

Art. 6

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO V  
NORME FINALI

Art. 6

*Identico (per le modifiche al prospetto si vedano le pagg. 61 e segg.).*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 6, comma 1)

**COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE  
PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1993  
(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)**

	1993	1994	1995
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
<b>1) Oneri di natura corrente da coprire:</b>			
Tabella «A» del disegno di legge finanziaria (differenza rispetto alla legislazione vigente) (1) .....	14.262	23.241	23.325
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria):			
- Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. ....	1.600	-	-
- Separazione assistenza-previdenza .....	1.500	1.500	1.500
Minori entrate correnti ( <b>provvedimenti collegati</b> ):			
- Decreto-legge n. 384 del 1992 .....	5.493	7.580	7.370
<i>Fiscal drag</i> .....	1.000	1.350	1.500
Contenimento spesa per il personale in servizio .....	2.750	3.870	3.880
Contenimento spesa previdenziale .....	900	480	330
Contenimento spesa sanitaria .....	-	220	120
Aumento contributi sanitari e previdenziali .....	843	1.660	1.540
- Disegno di legge «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica» (contenimento supplenze scuola) .....	35	100	100
- Legge delega n. 421 del 1992 .....	6.970	3.400	3.500
Autonomia regionale .....	3.550	3.400	3.500
Istituzione ICI:			
Esenzione ILOR .....	3.420	-	-
Tabella «C» del disegno di legge finanziaria (2)	15	6.359	6.359
Tabella «F» del disegno di legge finanziaria ....	-	-	-
Disegno di legge bilancio .....	117	-	-
Totale oneri da coprire ...	29.992	42.180	42.154

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 6, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE  
PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1993

(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1993	1994	1995
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
1) Oneri di natura corrente da coprire:			
Tabella «A» del disegno di legge finanziaria (differenza rispetto alla legislazione vigente) (1) .....	14.632	23.256	23.340
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria):			
- Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. ....	1.600	-	-
- separazione assistenza-previdenza .....	1.500	1.500	1.500
Minori entrate correnti:			
- decreto-legge n. 384 del 1992 <b>convertito dalla legge n. 438</b> .....	5.493	7.580	7.370
<i>fiscal drag</i> .....	1.000	1.350	1.500
contenimento spesa per il personale in servizio .....	2.750	3.870	3.880
contenimento spesa previdenziale .....	900	480	330
contenimento spesa sanitaria .....	-	220	120
aumento contributi sanitari e previ- denziali .....	843	1.660	1.540
- disegno di legge «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica» (contenimen- to supplenze scuola) .....	35	100	100
- legge delega n. 421 del 1992 .....	6.970	3.400	3.500
autonomia regionale .....	3.550	3.400	3.500
istituzione ICI:			
esenzione ILOR .....	3.420	-	-
- <b>Articolato del disegno di legge finanziaria</b> .	<b>10</b>	<b>10</b>	-
Tabella «C» del disegno di legge finanziaria (2)	15	6.359	6.359
Tabella «F» del disegno di legge finanziaria ....	-	-	-
Disegno di legge bilancio .....	117	-	-
Totale oneri da coprire ...	<b>30.372</b>	<b>42.205</b>	<b>42.169</b>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 6, comma 1)

	1993	1994	1995
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
2) Mezzi di copertura:			
Nuove o maggiori entrate:			
- articoli della legge finanziaria .....	-	-	-
Provvedimenti collegati:			
- decreto-legge n. 384 del 1992 .....	24.493	16.510	18.420
- decreto-legge n. 394 del 1992 .....	4.700	5.000	5.000
- decreto-legge recante riapertura dei termini del condono .....	2.800	-	-
- disegno di legge «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica» (deducibilità spese generali) .....	400	200	200
- decreto legislativo di riduzione agevolazioni fiscali .....	1.500	3.000	2.500
- legge delega n. 421 del 1992 .....	3.450	-	-
istituzione ICI:			
acquisizione INVIM .....	3.450	-	-
Riduzioni di spese correnti:			
- Tabelle legge finanziaria:			
Tabella «C» .....	6.574	1.457	5.089
Tabella «E» .....	306	4	4
Tabella «F» .....	-	105	195
- Articoli della legge finanziaria .....	12.672	9.712	5.212
- Decreto-legge n. 384 del 1992 .....	5.788	6.758	6.788
- Altri provvedimenti collegati .....	515	290	280
Miglioramento risparmio pubblico (3) .....	-	-	-
Totale mezzi di copertura ...	63.198	43.036	43.688
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (-) ...	+ 33.206	+ 856	+ 1.534

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 6, comma 1)

	1993	1994	1995
(importi in miliardi di lire)			
2) Mezzi di copertura:			
Nuove o maggiori entrate (provvedimenti collegati):			
- decreto-legge n. 384 del 1992, <b>convertito dalla legge n. 438</b> .....	24.493	16.510	18.420
- decreto-legge n. 394 del 1992, <b>convertito dalla legge n. 461</b> .....	4.700	5.000	5.000
- <b>disposizioni recanti</b> riapertura dei termini del condono ( <b>decreto-legge n. 455 del 1992</b> ) .....	2.800	-	-
- disegno di legge « Interventi urgenti in materia di finanza pubblica » (deducibilità spese generali) .....	400	200	200
- <b>decreti legislativi richiamati dall'art. 15, comma 2, del disegno di legge «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica»</b> ...	1.500	3.000	2.500
- legge delega n. 421 del 1992 .....	3.450	-	-
istituzione ICI:			
acquisizione INVIM .....	3.450	-	-
Riduzioni di spese correnti:			
- tabelle legge finanziaria:			
Tabella «C» .....	<b>6.939</b>	<b>1.472</b>	<b>5.094</b>
Tabella «E» .....	306	4	4
Tabella «F» .....	-	105	195
- articoli della legge finanziaria .....	12.672	9.712	5.212
- decreto-legge n. 384 del 1992, <b>convertito dalla legge n. 438</b> .....	5.788	6.758	6.788
- altri provvedimenti collegati .....	515	290	280
Miglioramento risparmio pubblico (3) .....	-	-	-
Totale mezzi di copertura ...	<b>63.563</b>	<b>43.051</b>	<b>43.693</b>
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (-) ...	<b>+ 33.191</b>	<b>+ 846</b>	<b>+ 1.524</b>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## NOTE

(1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tab. A) risultano così determinati:

	1993	1994	1995
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
Fondo speciale di parte corrente:			
- Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni .....	25.566	37.125	39.111
meno:			
rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria-quota capitale) .....	7.500	10.000	10.000
<b>Totale vecchie e nuove finalizzazioni corretto (A) ...</b>	<b>18.066</b>	<b>27.125</b>	<b>29.111</b>
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Bilancio di previsione dello Stato a legislazione vigente emendato - allegato C-3) .....	32.254	42.310	44.786
meno:			
interventi di natura tributaria e contributiva connessi con la manovra 1993-1994 .....	20.950	28.426	29.000
rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria-quota capitale) .	7.500	10.000	10.000
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente corretto (B) .	3.804	3.884	5.786
Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente (A) - (B) = (C) .....	14.262	23.241	23.325

(2) Gli importi relativi agli anni 1994 e 1995 considerano per miliardi 6.344 l'accantonamento di segno negativo previsto nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992 denominato: «Ulteriori interventi in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli di natura contributiva e tributaria connessi con la manovra 1994» non ancora perfezionato.

(3)

	1992	1993	1994	1995
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
Risparmio pubblico .....	- 64.334 (*)	95.545 (#)	116.412 (#)	131.899 (#)
Differenza rispetto al 1992 .....	-	- 31.211	- 52.078	- 67.565

(\*) Risparmio pubblico quale risulta dalle previsioni assestate 1992 emendate, al netto di miliardi 7.500 preordinati per l'operazione di regolazione di debiti pregressi concernenti l'estinzione dei crediti di imposta.

(#) Risparmio pubblico quale risulta dal quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 a legislazione vigente, comprensivo della 1ª nota di variazioni, al netto della regolazione in titoli dei crediti di imposta e degli effetti finanziari derivanti dai decreti-legge nn. 384 e 394 del 1992. Tale risparmio è stato, altresì, ridotto per la considerazione degli accantonamenti di segno negativo previsti nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992 e non ancora perfezionati (miliardi 20.950 per il 1993, miliardi 34.770 per il 1994 e miliardi 35.344 per il 1995).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## NOTE

(1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tab. A) risultano così determinati:

	1993	1994	1995
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
Fondo speciale di parte corrente:			
- Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni .....	25.936	37.140	39.126
meno:			
rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria-quota capitale) .....	7.500	10.000	10.000
<b>Totale vecchie e nuove finalizzazioni corretto (A) ...</b>	<b>18.436</b>	<b>27.140</b>	<b>29.126</b>
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Bilancio di previsione dello Stato a legislazione vigente emendato - allegato C-3) .....	32.254	42.310	44.786
meno:			
interventi di natura tributaria e contributiva connessi con la manovra 1993-1994 .....	20.950	28.426	29.000
rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria-quota capitale) .	7.500	10.000	10.000
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente corretto (B) .	3.804	3.884	5.786
Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente (A) - (B) = (C) .....	<b>14.632</b>	<b>23.256</b>	<b>23.340</b>

(2) Gli importi relativi agli anni 1994 e 1995 considerano per miliardi 6.344 l'accantonamento di segno negativo previsto nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992 denominato: «Ulteriori interventi in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli di natura contributiva e tributaria connessi con la manovra 1994» non ancora perfezionato.

(3)

	1992	1993	1994	1995
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
Risparmio pubblico .....	- 64.334 (*)	95.545 (#)	116.412 (#)	131.899 (#)
Differenza rispetto al 1992 .....	-	- 31.211	- 52.078	- 67.565

(\*) Risparmio pubblico quale risulta dalle previsioni assestate 1992 emendate, al netto di miliardi 7.500 preordinati per l'operazione di regolazione di debiti pregressi concernenti l'estinzione dei crediti di imposta.

(#) Risparmio pubblico quale risulta dal quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 a legislazione vigente, comprensivo della 1ª Nota di variazioni, al netto della regolazione in titoli dei crediti di imposta e degli effetti finanziari derivanti dai decreti-legge nn. 384 e 394 del 1992. Tale risparmio è stato, altresì, ridotto per la considerazione degli accantonamenti di segno negativo previsti nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992 e non ancora perfezionati (miliardi 20.950 per il 1993, miliardi 34.770 per il 1994 e miliardi 35.344 per il 1995).



**TABELLE ANNESSE AL DISEGNO DI LEGGE n. 796**

**TABELLE**

- TABELLA A - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente.
- TABELLA B - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale.
- TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandato alla legge finanziaria.
- TABELLA D - Rifinanziamenti di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.
- TABELLA E - *Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte.*
- TABELLA F - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.

**TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI  
PER LE TABELLE A, B, C, D, E, ED F**



**TABELLA A**

**INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

MINISTERI	1993	1994	1995
Presidenza del Consiglio dei ministri .....	171.000	181.000	191.000
Ministero del tesoro .....	8.517.586	14.637.586	16.392.586
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
- 1993: 50.000			
- 1994: 2.275.000			
- 1995: 2.800.000			
regolazione debitoria			
- 1993: 7.500.000			
- 1994: 10.000.000			
- 1995: 10.000.000			
Ministero di grazia e giustizia .....	100.000	100.000	100.000
Ministero degli affari esteri .....	52.000	60.000	60.000
Ministero della pubblica istruzione .....	10.000	68.080	459.080
Ministero dell'interno .....	15.634.000	19.090.000	18.770.000

Segue: TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

MINISTERI	1993	1994	1995
Ministero dei trasporti .....	300.000	-	-
Ministero dell'agricoltura e delle foreste .....	2.000	2.000	2.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ...	700.000	2.900.000	3.050.000
Ministero del commercio con l'estero .....	20.000	20.000	20.000
Ministero della marina mercantile .....	2.500	-	-
Ministero dell'ambiente .....	5.000	15.000	15.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica .....	51.500	51.500	51.500
TOTALE TABELLA A...	25.565.586	37.125.166	39.111.166

**TABELLA B**

**INDICAZIONE DELLE VOCI**

**DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI CONTO CAPITALE*(milioni di lire)*

MINISTERI	1993	1994	1995
Presidenza del Consiglio dei ministri ..	100.000	200.00	210.000
Ministero del tesoro .....	2.229.000	3.456.000	9.636.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui:			
- 1993: 151.000			
- 1994: 236.000			
- 1995: 336.000			
Ministero di grazia e giustizia .....	100.000	120.000	150.000
Ministero della pubblica istruzione ....	50.000	100.000	150.000
Ministero dell'interno .....	100.000	100.000	100.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
- 1993: 25.000			
- 1994: 25.000			
- 1995: 25.000			

Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

MINISTERI	1993	1994	1995
Ministero dei lavori pubblici ..... (di cui limite di impegno: 10.000 a decor- rere dal 1993)	25.000	175.000	225.000
Ministero delle poste e delle telecomuni- cazioni (Limiti di impegno)	-	50.000	100.000
Ministero della difesa ..... (Limiti di impegno)	100.000	250.000	250.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste .	-	2.200.000	2.500.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ..... (di cui limiti di impegno: 50.000 a decor- rere dal 1993; ulteriori 50.000 a decor- rere dal 1994)	115.000	380.000	380.000
Ministero della marina mercantile ..... (Limiti di impegno)	75.000	155.000	155.000
Ministero del turismo e dello spettacolo .	60.000	60.000	60.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	-	200.000	200.000
Ministero dell'ambiente ..... ..	30.000	30.000	30.000
TOTALE TABELLA B ...	2.984.000	7.476.000	14.146.000

**TABELLA C**

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA  
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>			
Legge 22 giugno 1954, n. 385: Aumento della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1210) .....	38	38	38
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184) .....	(a) 203.000	(a) 203.000	(a) 203.000
Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la patria e che versino in stato di particolare necessità (cap. 1186) .....	500	500	500
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
- Art. 32, comma 1: Istituto nazionale per la fauna selvatica (Articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) (cap. 1224) .....	5.000	5.000	5.000

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 9 aprile 1990, n. 99: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva (cap. 1381) .....	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (articolo 127): Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (cap. 1273) .....	178.000	178.000	178.000
Legge 15 dicembre 1990, n. 396: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7653) .....	40.000	190.000	290.000
Legge 29 dicembre 1990, n. 428: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990): - Art. 71, comma 4: Contributi per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei Programmi integrati mediterranei (PIM) (cap. 2440) .....	50	50	50
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (cap. 7615) .....	-	245.000	245.000
	432.588	827.588	927.588

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733) .....	5.435.000	5.850.000	6.350.000
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	141.500	157.500	157.500
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, legge 4 giugno 1985, n. 281, e decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505) ..	60.000	70.000	70.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 5926/p.).....	-	-	-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.	1993	1994	1995
Legge 18 novembre 1975, n. 764: Soppressione dell'ente «Gioventù italiana» (cap. 4585)			
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585)	-	60.000	60.000
Decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - Art. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (cap. 4585)			
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - Art. 8: Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p.) .....	24.822	21.231	19.690
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682) .....	277.000	287.000	297.000

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola comprese le università (cap. 6683) .....	7.100	7.100	7.100
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543) .....	56.000	56.000	56.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 38: Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432) .....	567.560	567.560	567.560
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, legge 26 febbraio 1987, n. 49, e legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173, 9005) .....	1.009.769	1.273.355	1.273.355
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordino dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4532/p.) .....	770.000	750.000	700.000

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
- Art. 18, comma quinto: Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186) .	430.000	430.000	430.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)	(b)	(b)	(b)
(a) .....	82.890.000	94.105.000	95.860.000
Legge 30 dicembre 1989, n. 440: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (cap. 4632) .....	575	575	575

(a) Compresi gli oneri relativi all'indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica, di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonché la quota di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162.

(b) Comprese lire 363 miliardi per l'anno 1993, lire 6.863 miliardi per l'anno 1994 e lire 4.663 miliardi per l'anno 1995, per rate ammortamento mutui per il finanziamento dell'eccedenza di spesa sanitaria anni 1989-1990-1991. La quota 1993 comprende 2.250 milioni relativi alla spesa autorizzata dalla legge n. 423 del 1991.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48: Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542)	248.000	-	-
Legge 14 febbraio 1992, n. 185: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 8317)	-	-	390.000
	91.917.326	103.635.321	106.238.780

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354) .....	(a) 12.000	(a) 12.000	(a) 12.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 8, comma 4: Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353) .....	(a) 12.000	(a) 12.000	(a) 12.000

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)	800.000	1.190.000	1.290.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510) .....	- 200.000	200.000	200.000
	1.024.000	1.414.000	1.514.000

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (cap. 2120) .....

	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordina- mento dell'Istituto agronomico per l'Ol- tremare, con sede in Firenze (cap. 4626)	6.400	6.400	6.400
Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della convenzione interna- zionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (cap. 3117) .....	5.000	5.000	5.000
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamen- to dell'amministrazione degli affari este- ri (cap. 1685) .....	8.000	8.000	8.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approva- zione ed esecuzione dell'accordo relati- vo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novem- bre 1974 (cap. 3138) .....	900	900	900
Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazio- ne italiana al fondo europeo per la gioventù (cap. 3146) .....	275	275	275

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620) ....	720.000	520.000	520.000
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177) .....	8.000	8.000	8.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569, 2681) .....	3.130	3.130	3.130
Legge 3 agosto 1985, n. 411: Concessione di un contributo statale ordinario alla Società «Dante Alighieri» (cap. 2667) ..	1.500	1.500	1.500
Legge 11 dicembre 1985, n. 760: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (cap. 3109) .....	450	450	450
	753.655	553.655	553.655

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
---------------------------	------	------	------

MINISTERO  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 23 giugno 1990, n. 181: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (cap. 5273) .....

500                      500                      100

500                      500                      100

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della polizia di Stato (cap. 2841) ..

15.000                      15.000                      15.000

Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo «Fondo scorta» per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3281) .....

3.000                      3.000                      3.000

Legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610) .....

3.500                      3.500                      3.500



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
---------------------------	------	------	------

## MINISTERO DEI TRASPORTI

Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304) .....

400.000	680.000	850.000
---------	---------	---------

400.000	680.000	850.000
---------	---------	---------

## MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:

- Art. 17, primo comma: Esercito, marina ed aeronautica (cap. 1180) .....

91.500	91.500	91.500
--------	--------	--------

- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (cap. 4791) .....

32.500	32.500	32.500
--------	--------	--------

124.000	124.000	124.000
---------	---------	---------

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
<b>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE</b>			
Legge 8 agosto 1985, n. 423: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581) .....	(a) 10.000	(a) 10.000	(a) 10.000
Legge 14 febbraio 1992, n. 185: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (art. 1, comma 3) (cap. 7451) .....	280.000	280.000	280.000
	290.000	290.000	290.000
<b>MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO</b>			
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 16, comma 2: Organismi di normalizzazione (cap. 3030) .....	3.500	3.500	3.500
Legge 25 agosto 1991, n. 282: Riforma dell'ENEA (cap. 7054) .....	-	620.000	635.000
	3.500	623.500	638.500

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b>			
Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54: Disposizioni in materia previdenziale:			
- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055, 8056) .....	(a) 31.000	(a) 31.000	(a) 31.000
	31.000	31.000	31.000
<b>MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO</b>			
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 3, comma 2: Contributo alle piccole imprese per il sostegno alle esportazioni (cap. 1614) .....	2.000	2.000	2.000
Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordino dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606) .....	200.000	200.000	200.000
	202.000	202.000	202.000

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca relativamente all'ISFOL.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
<b>MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE</b>			
Legge 6 agosto 1954, n. 721: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (cap. 2181) .....	4.000	4.000	4.000
Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima: - Art. 9 e decreto legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471, art. 7: Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (cap. 3571) .....	(a) 4.500	(a) 4.500	(a) 4.500
Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (capp. 2554, 2556, 7601, 8022/p., 8023, 8024) .....	75.000	60.000	60.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Legge 17 febbraio 1982, n. 41) (capp. 3522, 3540, 8558, 8559, 8560, 8561) ...	-	99.000	99.000
- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (Legge 28 agosto 1989, n. 302) (cap. 8565) .....	-	1.000	1.000
	83.500	168.500	168.500

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
<b>MINISTERO DELLA SANITÀ</b>			
Legge 21 aprile 1977, n. 164: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593) .....	1.350	1.350	1.350
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributi all'ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (cap. 1226) .....	180	180	180
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588) .....	1.950	1.950	1.950
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
- Art. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201/p.) .....	50.000	50.000	50.000
	53.480	53.480	53.480

**MINISTERO DEL TURISMO  
E DELLO SPETTACOLO**

Legge 14 novembre 1981, n. 648, e legge 11 ottobre 1990, n. 292: Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563) .....	62.000	62.000	62.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 30 aprile 1985, n. 163, e legge 29 dicembre 1988, n. 555: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 1111, 1192, 2035, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532) .....	900.000	900.000	900.000
	962.000	962.000	962.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI  
E AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (cap. 1538) .....	3.300	3.300	3.300
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali (capp. 1543, 1544, 2039, 2042) .....	6.400	6.400	6.400
Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605) .....	22.000	22.000	22.000
Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative alla scuola archeologica italiana in Atene (cap. 2116) .....	1.500	1.500	1.500
Legge 27 ottobre 1988, n. 466: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614) .....	5.500	5.700	6.000

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 15 dicembre 1990, n. 418: Concessione di un contributo alla fondazione Festival dei due mondi di Spoleto (cap. 1616) .....	3.000	3.000	3.000
	41.700	41.900	42.200

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 28 agosto 1989, n. 305: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:

- Art. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501) ..

100.000	400.000	400.000
100.000	400.000	400.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA

Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7701) .....

5.200      5.200      5.200

Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513) .....

15.000      15.000      15.000

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
- Art. 11: contributo al C.N.R. (cap. 7502) .....	(a) 1.090.000	(a) 1.140.000	(a) 1.140.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7303) .....	200.000	700.000	750.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 24, comma 24: Contributo ai policlinici universitari (cap. 1518) .....	60.000	60.000	60.000
Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504)	800.000	850.000	900.000
Legge 30 novembre 1989, n. 399: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 1520) .....	(b) 4.100	(b) 4.100	(b) 4.100
Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1526) .....	-	127.000	127.000
	2.174.300	2.901.300	3.001.300
TOTALE GENERALE ...	98.696.849	113.012.044	116.100.403

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca, nonché quelli relativi alla sistemazione degli assegnisti di cui alla legge n. 14 del 1989.

(b) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

**TABELLA D**

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE**



TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE  
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993
Legge 28 novembre 1965, n. 1329: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro) .....	100.000
Legge 7 agosto 1982, n. 526: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:	
- Art. 30: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (cap. 7743/Tesoro) .....	100.000
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):	
- Art. 11, commi 15 e 16: Contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso (capp. 8043/p, 8044/p/Industria) .....	35.000
- Art. 16, comma 12: Fondo anticipazioni a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità naturali (cap. 8172/Tesoro) .....	20.000
- Art. 16, comma 13: Concorso nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate (cap. 7763/Tesoro)	11.000
Legge 8 novembre 1986, n. 752: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (cap. 9008/Tesoro) .....	1.500.000
Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121: Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio:	
- Art. 3-octies: Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio (cap. 8045/Industria) .....	30.000

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro) ...	1.010.000
- Art. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (cap. 8042/Industria) .....	50.000
- Art. 15, comma 36: Progetto di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (cap. 7802/Tesoro) .....	50.000
Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (cap. 7549/Partecipazioni statali) .....	40.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (cap. 9010/Tesoro) .....	150.000
Legge 30 luglio 1990, n. 221: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria:	
- Art. 3, comma 7: Contributi per attività sostitutive (cap. 7904/Industria) .....	50.000
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:	
- Art. 8, comma 1: Piano di risanamento del mare Adriatico (cap. 7370/Presidenza) .....	10.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (capp. 8559, 8560/Marina mercantile) .....	10.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993
Legge 5 ottobre 1991, n. 317: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:	
- Art. 12: Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali (cap. 7558/Industria) .....	100.000
TOTALE TABELLA D ...	3.266.000



## **TABELLA E**

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE  
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA  
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**



## TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE  
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA  
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 13 ottobre 1969, n. 740: Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa (a) (cap. 4571/Lavoro e previdenza) .....	- 30	- 30	- 30
Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1348: Istituzione del Comitato nazionale con funzioni consultive in materia di scambio di giovani lavoratori all'interno della Comunità economica europea (a) (cap. 4571/Lavoro e previdenza) .....	- 5	- 5	- 5
Legge 1° marzo 1986, n. 64; articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e articolo 6 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, nonché legge 16 maggio 1989, n. 184: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro) .....	- 50.000	- 100.000	- 100.000

(a) Soppressione definitiva dell'autorizzazione di spesa.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 15, comma 46: Spese per lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione (a) (capp. 1092, 1093/Partecipazioni statali) .....	- 500	- 500	- 500
- Art. 15, comma 47: Spese per la realizzazione di un sistema informativo delle partecipazioni statali (a) (cap. 1101/Partecipazioni statali) .....	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Legge 4 agosto 1990, n. 240: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (b) (cap. 7308/Trasporti) .....	- 15.000	-	-
Legge 7 agosto 1990, n. 245: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (cap. 1255/Università e ricerca) .....	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Legge 9 gennaio 1991, n. 10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719/Industria) .....	-	- 50.000	- 50.000

(a) Soppressione di parte dell'autorizzazione di spesa.

(b) Soppressione della prima annualità del limite di impegno.

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 29 ottobre 1991, n. 358: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze:			
- Art. 9, comma 4: Programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sedi di uffici finanziari (cap. 7853/Finanze) .....	- 20.000	-	-
- Art. 12, comma 6: Spese per l'assunzione di nuovo personale (capp. 1015, 1016, 1018/Finanze) .....	- 173.500	-	-
Legge 30 dicembre 1991, n. 413: Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale:			
- Art. 30, comma 3: Disposizioni per la revisione del contenzioso tributario (capp. 3449, 3450/Finanze) .....	- 122.500	-	-
- Art. 78, comma 37: Rimborsi derivanti dai conti fiscali (cap. 3480/Finanze)	- 6.000	-	-
Legge 26 febbraio 1992, n. 211: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:			
- Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (b) (cap. 7279/Trasporti)	- 175.000	-	-

(b) Soppressione della prima annualità del limite di impegno.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
- Art. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie (a) (cap. 7311/Trasporti) .....	- 195.000	-	-
Legge 26 febbraio 1992, n. 212: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (cap. 9011/Tesoro) .....	- 195.000	-	-
TOTALE TABELLA E...	- 955.535	- 153.535	- 153.535

(a) Soppressione della prima annualità del limite di impegno.

## **TABELLA F**

### **IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

---

N.B. - Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) Non impegnabili le quote degli anni 1994 ed esercizi successivi.
- 2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1994 e successivi.
- 3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1994 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1992 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle D (rifi nanziamen to) ed E (definanziamen to).

## INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

### A. - *MINISTERI*

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi a favore del Mezzogiorno
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi

### B. - *AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME*

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  
Azienda di Stato per i servizi telefonici

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>A. MINISTERI</b>						
<b>1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.</b>						
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981: Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali (Tesoro: cap. 4519) .....	7.000	7.000	7.000	49.000	2002	1
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979: Provvidenze a favore del porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572) .....	4.600	4.600	4.600	4.600	1996	1
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazio- ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– Art. 8, comma 15: Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596) .....	(a) 1.000	(a) 4.000	–	–	–	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– Art. 17, comma 45: Programma di potenziamento delle strutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Marina mercantile: cap. 7581) .....	(b) 5.000	–	–	–	–	
Legge n. 543 del 1988: Disposizioni per la realizza- zione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna (Marina mercantile: cap. 7801) .....	(c) 10.000	–	–	–	–	
Legge n. 34 del 1991: Potenziamento delle infra- strutture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Marina mercantile: cap. 7581) ....	10.000	(d) 20.000	(e) 50.000	–	–	3
	37.600	35.600	61.600	53.600		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria: cap. 7541) .....	(a) 10.000	(a) 10.000	(a) 10.000	-	-	1
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
- Art. 18 e Art. 9 della legge n. 193 del 1984 e legge n. 317 del 1991: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546) .....	(b) 150.000	-	100.000	(c) 410.000	1997	1
Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545) .	20.000	(d) 40.000	(e) 40.000	-	-	1
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Industria: cap. 7552) .....	(f) 15.000	-	-	-	-	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1980.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1996.

(c) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1992.

(e) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1989.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	(a) 50.000	(a) 50.000	(a) 100.000	(a) 100.000	1996	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 39: Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910) .....	(b) 5.000	(b) 15.000	-	-	-	1
Legge n. 257 del 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto:						
- Art. 11, comma 2: Risanamento della miniera di Balangero (Industria: cap. 7801) .....	5.000	(c) 10.000	-	-	-	1
- Art. 14, comma 3: Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto (Industria: cap. 7560) .....	5.000	(c) 15.000	(c) 15.000	-	-	1
	260.000	140.000	265.000	510.000		

## 3. Interventi per calamità naturali.

Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336 del 1976: Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	10.000	1996	3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	---

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Tesoro: cap. 8787) .....	20.000	20.000	20.000	30.000	1997	3
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787, 8809) .....	12.500	12.500	12.500	87.500	2002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797) .....	2.000	2.000	2.000	14.000	2002	1
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
- Art. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786, 8787) ..	(a) 36.000	(a) 47.000	(b) 57.000	(c) 127.000	2006	3
- Art. 4: Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonchè di edifici da adibire a caserme per la polizia di Stato e per i vigili del fuoco (Lavori pubblici: cap. 9050) .....	(d) 5.000	(e) 5.000	(a) 5.000	-	-	3
- Art. 5: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796) .....	1.000	1.000	1.000	3.000	1998	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Comprende milioni 6.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990, milioni 27.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 24.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Comprende milioni 3.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 27.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 28: Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona (Lavori pubblici; cap. 7509) .....	(a) 5.000	(a) 5.000	-	-	-	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 6, comma 2: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908) .....	(b) 30.000	(b) 30.000	-	-	-	3
- Art. 6, comma 6 e art. 17, comma 10 della legge n. 67 del 1988: Rifi nanziamen to dell'articolo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089) .....	(b) 40.000	(c) 30.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 1: Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500) .....	(b) 500.000	(b) 200.000	(b) 100.000	-	-	3
- Art. 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908) .....	(b) 200.000	(b) 200.000	(d) 800.000	(e) 1.275.000	1996	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Di cui milioni 580.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 220.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Di cui milioni 195.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 1.080.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968:						
- Tesoro: cap. 8817 .....	(a) 28.000	(a) 20.000	-	-	-	3
- Lavori pubblici: capp. 8647, 9051 .....	(b) 30.000	(a) 60.000	(c) 30.000	-	-	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità at- mosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987:						
- Tesoro: capp. 7791, 7796 .....	21.000	21.000	-	-	-	2
- Bilancio: cap. 7083 .....	(d) 50.000	(a) 300.000	(e) 300.000	922.000	1996	3
Legge n. 235 del 1990: Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della zona del Vajont (Industria: cap. 7045) .....	(f) 5.000	-	-	-	-	
Decreto legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
- Art. 6, comma 2: Interventi nei territori colpiti da eventi sismici e movimenti franosi (Presidenza, cap. 7602) .....	60.000	(g) 20.000	-	-	-	2
- Art. 6, comma 3: Prevenzione incendi boschi- vi (Agricoltura: cap. 8281) .....	10.000	-	-	-	-	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Comprende milioni 136.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Di cui milioni 93.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 429.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 400.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Quota relativa all'anno 1992.

(g) Parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:</b>						
- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778) .....	100.000	300.000	500.000	(a) 2.525.000	1996	3
- Art. 7, comma 1: Adeguamento antisismico di opere ed edifici pubblici:						
- Tesoro: cap. 7890 .....	10.000	(b) 16.950	-	-	-	2
- Lavori pubblici: capp. 7542, 9085 .....	41.350	-	-	-	-	
- Difesa: capp. 1872, 2802 .....	6.220	-	-	-	-	
- Università e ricerca: cap. 7323 .....	5.480	-	-	-	-	
- Art. 8, comma 1: Prosecuzione interventi nelle zone del Belice:						
- Tesoro: cap. 8817 .....	37.000	(b) 30.000	-	-	-	3
- Lavori pubblici: cap. 7006 .....	3.000	-	-	-	-	
- Art. 8, comma 6: Integrazione fondo protezione civile (Presidenza: cap. 7602) .....						
	15.000	-	-	-	-	
<b>Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (art. 1, comma 4) (Tesoro: cap. 7888) .....</b>						
	(c) 260.000	(d) 780.000	780.000	-	-	3

(a) Di cui milioni 335.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993, milioni 650.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 500.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(d) Di cui milioni 520.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 34 del 1992: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976:						
- Art. 2, comma 1: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per le esigenze di ricostruzione edilizia abitativa (Tesoro: cap. 8786) ....	5.000	5.000	-	-	-	1
- Art. 3, comma 2: Ripristino e ricostruzione complessi edilizi adibiti al culto (Lavori pubblici: cap. 9050) .....	5.000	5.000	-	-	-	1
- Art. 4, comma 1: Ripristino e restauro patrimonio culturale (Beni culturali: cap. 8101)	5.000	5.000	-	-	-	1
	1.568.550	2.135.450	2.627.500	4.993.500		

## 4. Interventi a favore del Mezzogiorno.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 1984 (Tesoro: cap. 7773) .....	(a) 200.000	(b) 365.000	-	-	-	3
Legge n. 64 del 1986, art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759) (e)	5.950.000	5.560.000	(c) 6.575.000	(d) 34.570.675	1996	3

(a) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1978 e milioni 100.000 relativi all'anno 1986.

(b) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Di cui milioni 5.275.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990, milioni 8.900.000 relativi all'anno 1991, milioni 6.500.000 relativi all'anno 1992, milioni 6.000.000 relativi all'anno 1993 e milioni 6.340.000 relativi all'anno 1994.

(e) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 50.000 per l'anno 1993 e di milioni 100.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno:						
- Art. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830) .....	200.000	(a) 200.000	(b) 100.000	-	-	3
Decreto-legge n. 415 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
- Art. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro: cap. 7759) .....	1.900.000	2.825.000	2.825.000	3.425.000	1996	3
- Art. 1, comma 5: Fondo attuazione politiche comunitarie - Programmi cofinanziati dalla CEE (Tesoro: cap. 8816) .....	450.000	450.000	-	-	-	3
	<u>8.700.000</u>	<u>9.400.000</u>	<u>9.500.000</u>	<u>37.995.675</u>		

5. *Credito agevolato al commercio.*

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- Art. 34: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) .....

(c)  
5.000      -      -      -      -

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1984.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):</b>						
- Art. 14, comma undicesimo: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) .....	26.000	36.000	(a) 16.000	(b) 105.000	1999	3
<b>Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):</b>						
- Art. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) .....	30.000	60.000	60.000	(c) 190.000	1996	3
- Art. 11, comma 15: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044) (f) .....	74.000	64.000	64.000	(d) 216.000	1999	3
<b>Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):</b>						
- Art. 3, comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) .....	15.000	30.000	30.000	(e) 105.000	1996	3

(a) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota dell'anno 1993.

(b) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno 1990, milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 11.000 relativi alla quota dell'anno 1992.

(c) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 60.000 relativi all'anno 1990, milioni 30.000 relativi all'anno 1991, milioni 40.000 relativi all'anno 1992 e milioni 30.000 relativi all'anno 1993.

(d) Di cui milioni 30.000 e 50.000 relativi rispettivamente a parte delle quote 1990 e 1991.

(e) Di cui milioni 30.000 quale quota relativa a ciascuno degli anni 1990 e 1992 e milioni 15.000 quale quota relativa all'anno 1993.

(f) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 10.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042) (a) .....	100.000	100.000	100.000	(b) 450.000	1997	3
- Art. 15, comma 24: Incremento del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8043) (f) .....	(c) 40.000	(d) 10.000	-	-	-	3
- Art. 15, comma 42: Integrazione del fondo di cui all'art. 3- <i>octies</i> del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045) .....	(e) 15.000	(e) 25.000	(e) 10.000	-	-	3
	305.000	325.000	280.000	1.066.000		

## 6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.

Legge n. 373 del 1980: Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Tesoro: cap. 6857) .....	30.000	30.000	30.000	45.000	1997	2
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
- Tesoro: cap. 6857 .....	30.000	30.000	30.000	-	-	2
- Industria: cap. 5110 .....	10.000	10.000	10.000	-	-	2

(a) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 50.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

(b) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990, milioni 100.000 relativi all'anno 1991 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Comprende parte della quota relativa all'anno 1992.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(e) Parte della quota dell'anno 1990.

(f) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 25.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 19 del 1991: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:						
- Art. 2, comma 10: Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto (Tesoro: capp. 8775, 8776) .....	30.000	30.000	30.000	87.000	1997	3
- Art. 7, comma 1: Conferimento al fondo di rotazione per le iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (Tesoro: cap. 8166)	8.000	10.000	10.000	49.000	1997	2
- Art. 7, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (Tesoro: cap. 8775) .	2.000	2.000	2.000	2.000	1996	2
- Art. 8: Contributi alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive (Tesoro: capp. 8775, 8776) .....	12.000	17.000	15.000	60.000	1997	2
- Art. 9, comma 6: Contributi alle piccole e medie imprese della provincia di Belluno (Industria: cap. 7557) .....	10.000	15.000	15.000	-	-	1
- Art. 12: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso nel finanziamento di opere autostradali (Tesoro: cap. 8775) .....	25.000	25.000	20.000	-	-	1
- Art. 13: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento del programma di difesa antigrandine previsto da accordi internazionali (Tesoro: cap. 8775) .....	2.000	-	-	-	-	
Legge n. 139 del 1992: Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna:						
- Art. 2, comma 1: Studi e progettazione per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9425) .....	(a) 67.500	(b) 92.500	92.500	-	-	3

(a) Prima annualità del limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui milioni 25.000 quale prima annualità del limite di impegno quindicennale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 2, comma 2: Interventi aeroporto Marco Polo di Venezia (Trasporti: cap. 7513) .....	(a) 3.000	(b) 4.000	4.000	-	-	3
- Art. 2, comma 3: Interventi di competenza della regione Veneto (Tesoro: capp. 8813, 8815)	(a) 36.500	(c) 71.500	71.500	-	-	3
- Art. 2, comma 4: Interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia (Lavori pubblici: cap. 9454) .....	(a) 31.000	(d) 62.000	62.000	-	-	3
- Art. 2, comma 7: Progetto integrato comune di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9455) .....	(a) 6.000	(e) 11.000	11.000	-	-	3
- Art. 2, comma 8: Interventi di competenza della provincia di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9453) .....	(a) 1.500	(b) 2.500	2.500	-	-	3
- Art. 2, comma 9: Interventi in favore dell'università e dell'istituto universitario di architettura di Venezia (Università e ricerca: capp. 7321, 7322)	(a) 4.500	(f) 6.500	6.500	-	-	3
	309.000	419.000	412.000	243.000		

## 7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 428 del 1984: Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7406) ...

10.000	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

(a) Prima annualità del limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui milioni 1.000 quale prima annualità del limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui milioni 35.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(d) Di cui milioni 31.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(e) Di cui milioni 5.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(f) Di cui milioni 2.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 14, comma ventunesimo: Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7406) .....	10.000	10.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
- Art. 20: Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406) .....	25.000	25.000	25.000	-	-	3
- Art. 21: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551) .....	4.000	4.000	4.000	-	-	3
Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza: cap. 7406) .....	20.000	20.000	20.000	100.000	2000	1
	69.000	59.000	49.000	100.000		

## 8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795) .....	-	(a) 150.000	(b) 150.000	(c) 370.000	1996	1
Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1985: Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Tesoro: cap. 7820) .....	-	(d) 50.000	-	-	-	1

(a) Parte delle quote relative all'anno 1984 (milioni 100.000) ed all'anno 1985 (milioni 50.000).

(b) Parte della quota relativa al 1985.

(c) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni 50.000) ed all'anno 1986 (milioni 320.000).

(d) Parte della quota dell'anno 1986.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 179 del 1992: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (art. 2, comma 1) (Lavori pubblici; cap. 8276) .....	-	40.000	(a) 30.000	-	-	3
	-	240.000	180.000	370.000		
<b>9. Mediocredito Centrale.</b>						
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:						
- Art. 11: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	(b) 20.000	(b) 40.000	(b) 60.000	-	-	3
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazio- ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
- Art. 8, commi primo e secondo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	(b) 20.000	(b) 40.000	(b) 70.000	-	-	3
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazio- ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
- Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	(c) 20.000	(d) 50.000	(d) 100.000	(e) 130.000	1996	3

(a) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Di cui milioni 80.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 50.000 relativi all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	(a) 20.000	(b) 60.000	(a) 105.000	(a) 280.000	1996	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	20.000	(c) 60.000	(d) 105.000	(e) 275.000	1996	3
	100.000	250.000	440.000	685.000		

## 10. Artigiancassa.

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- Art. 11, comma 9: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) .....	(f) 50.000	(f) 50.000	-	-	-	3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---	---	---	---

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 110.000), 1991 (milioni 70.000), 1992 (milioni 50.000) e 1993 (milioni 45.000).

(f) Quota relativa all'anno 1992.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) .....	50.000	(a) 130.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743) .....	50.000	(b) 200.000	(c) 170.000	(d) 130.000	1996	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) .....	100.000	150.000	150.000	(e) 150.000	1996	3
	250.000	530.000	320.000	280.000		

## 11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811) .....	(f) 60.000	(g) 100.000	(f) 100.000	(f) 150.000	1996	3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	------	---

(a) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 40.000 relativi all'anno 1992 e milioni 20.000 relativi all'anno 1993.

(b) Comprende milioni 180.000 relativi alle quote degli anni 1989 e 1990.

(c) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1994.

(d) Di cui milioni 60.000 relativi alle quote degli anni 1989 e 1990 e milioni 70.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(f) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

(g) Di cui milioni 90.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 10.000 relativi a parte delle quote degli anni precedenti.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 240 del 1990: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (a) (Trasporti: capp. 7308, 7309) .....	30.000	(b) 35.000	15.000	-	-	3
Legge n. 380 del 1990: Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti: cap. 7211) .....	(c) 20.000	-	-	-	-	1
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (Tesoro: cap. 7878) .....	10.000	(d) 20.000	-	-	-	1
Legge n. 68 del 1992: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (Trasporti: cap. 7294) .....	(e) 40.000	70.000	(f) 120.000	-	-	1
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:						
- Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (g) (Trasporti: cap. 7279) .....	-	(h) 225.000	225.000	-	-	3
- Art. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie (i) (Trasporti: cap. 7311) .....	-	(j) 350.000	350.000	-	-	3
	160.000	800.000	810.000	150.000		

(a) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 15.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella E.

(b) Di cui milioni 15.000 quale seconda annualità di un limite di impegno quindicennale e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Prima annualità di un limite di impegno settennale.

(f) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1993 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(g) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 175.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella E.

(h) Di cui milioni 50.000 quale prima annualità di un limite di impegno trentennale e milioni 175.000 quale seconda annualità di un limite di impegno trentennale.

(i) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 195.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella E.

(j) Di cui milioni 155.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale e milioni 195.000 quale seconda annualità di un limite di impegno decennale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>12. Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.</b>						
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412) .....	(a) 100.000	(a) 170.000	(a) 10.000	-	-	3
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: cap. 8422) .....	(b) 50.000	(c) 70.000	(d) 130.000	-	-	3
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:						
- Art. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438) ...	50.000	(e) 70.000	(e) 100.000	(f) 224.200	1996	3
	200.000	310.000	240.000	224.200		
<b>13. Interventi nel settore della ricerca.</b>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 2: Attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7551) .....	(b) 150.000	(e) 150.000	(e) 50.000	-	-	3
Legge n. 380 del 1991: Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (Università e ricerca: capp. 7505, 7519) .....	59.900	59.900	59.900	104.900	1996	3
	209.900	209.900	109.900	104.900		

(a) Parte della quota dell'anno 1987.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Comprende milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 80.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(f) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 30.000) e 1993 (milioni 194.200).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>14. Interventi a favore dell'industria navalmecanica.</b>						
Legge n. 234 del 1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Marina mercantile: cap. 7553)	(a) 30.000	(b) 30.000	(b) 60.000	-	-	3
Legge n. 431 del 1991: Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmecanico e armatoriale:						
- Art. 1, comma 1: Contributi per la ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmecaniche (Marina mercantile: cap. 7553) ...	(c) 80.000	80.000	80.000	-	-	3
- Art. 1, comma 2: Contributi in favore delle imprese armatoriali (Marina mercantile: cap. 7557) .....	(d) 20.000	20.000	20.000	-	-	3
	130.000	130.000	160.000	-		

**15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.**

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti: cap. 7509) .....	(e) 100.000	(f) 200.000	(e) 200.000	(g) 350.000	1996	3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------	---

(a) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1990 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1991.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(c) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(d) Prima annualità di un limite di impegno della durata di otto anni e sei mesi.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(g) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
16. <i>Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS).</i>						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 13: Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap. 7810) .....	(a) 200.000	(a) 220.000	-	-	-	2
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 15: Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: cap. 7840) .....	(b) 300.000	(c) 603.000	(d) 645.000	-	-	3
Legge n. 366 del 1990: Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (art. 1) (Tesoro: cap. 7845) .....	45.000	-	-	-	-	
	545.000	823.000	645.000	-	-	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1988.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989 (milioni 250.000) ed all'anno 1990 (milioni 353.000).

(d) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 445.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.</b>						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 1: Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404) .....	(a) 50.000	(b) 70.000	(c) 70.000	-	-	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404) .....	(d) 50.000	(d) 80.000	(e) 200.000	(f) 360.000	1996	3
Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 1990: Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: capp. 7001, 7010) ..						
	(g) 10.000	(g) 10.000	(g) 10.000	-	-	3
	110.000	160.000	280.000	360.000		

(a) Parte della quota dell'anno 1987.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Di cui milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1987 e milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.

(e) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 140.000) e all'anno 1989 (milioni 60.000).

(f) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 70.000), all'anno 1989 (milioni 40.000) e all'anno 1990 (milioni 250.000).

(g) Parte della quota relativa all'anno 1992.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>18. Metropolitana di Napoli.</b>						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 34, comma 2: Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277)	(a) 35.000	-	-	-	-	-
<b>19. Difesa del suolo e tutela ambientale.</b>						
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
- Art. 2: Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739) .....	(b) 10.000	(c) 20.000	(b) 20.000	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 20: Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente: cap. 7301) .....	(a) 5.000	(a) 10.000	(a) 15.000	-	-	1
- Art. 17, comma 40: Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405) .	(a) 5.000	(a) 10.000	(a) 15.000	-	-	1

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro: cap. 9010) (g) .....	(a) 350.000	(b) 250.000	(c) 350.000	-	-	3
Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 283 del 1989: Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (Ambiente: cap. 7708) .....	(d) 50.000	(c) 50.000	(e) 100.000	-	-	3
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:						
- Presidenza: cap. 7731 .....	10.000	(f) 10.000	-	-	-	3
- Ambiente: capp. 7104, 7712, 7951, 8502 ....	(c) 80.000	(c) 133.000	(c) 150.000	(c) 200.000	1996	3
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
- Art. 5, comma 9: Piano di intervento per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette (Ambiente: cap. 7302) .....	5.000	(f) 5.000	-	-	-	3
- Art. 8, comma 1: Piano di risanamento del mare Adriatico (Presidenza: cap. 7370) (h) ....	25.000	(f) 15.000	-	-	-	3
Legge n. 394 del 1991: Legge quadro sulle aree protette:						
- Art. 3, comma 3: Predisposizione della carta sulla natura (Presidenza: cap. 7732) .....	5.000	10.000	-	-	-	3

(a) Comprende parte della quota relativa all'anno 1990 (milioni 50.000) e parte della quota relativa all'anno 1991 (milioni 150.000).

(b) Parte delle quote relative all'anno 1990 (milioni 50.000) e all'anno 1991 (milioni 200.000).

(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Parte delle quote relative all'anno 1990 (milioni 50.000) e all'anno 1991 (milioni 50.000).

(f) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(g) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 150.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

(h) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 10.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 4, comma 9: Programma triennale per le aree naturali protette (Ambiente capp. 7303, 7410) .....	60.000	62.000	(a) 80.000	-	-	2
- Art. 18, comma 4: Finanziamento programmi e progetti per le aree protette marine (Ambien- te: cap. 7304) .....	5.000	5.000	-	-	-	2
- Art. 34, comma 10: Istituzione parchi nazio- nali (Ambiente: cap. 7305) .....	20.000	(b) 10.000	-	-	-	2
	630.000	590.000	730.000	200.000		

## 20. Realizzazione strutture turistiche.

Decreto legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- Art. 8, comma 2: Prosecuzione degli interven- ti a sostegno dell'offerta turistica (Turismo: cap. 7548) .....	30.000	(b) 20.000	-	-	-	3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------	---	---	---	---

## 21. Interventi in agricoltura.

Legge n. 201 del 1991: Differimento delle disposi-  
zioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752  
(Tesoro: cap. 9008) (d) .....

	(c) 2.500.000	(c) 1.085.000	-	-	-	3
--	------------------	------------------	---	---	---	---

(a) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(d) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 1.500.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.</i>						
Legge n. 545 del 1987 e legge n. 193 del 1991: Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Beni culturali: cap. 8113) .....	(a) 16.506	-	-	-	-	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980):	(b)	(c)	(b)			
- Lavori pubblici: capp. 7740, 9419 .....	13.300	22.340	10.000	-	-	3
- Agricoltura: cap. 7720 .....	(b) 16.700	(c) 27.660	(b) 10.000	-	-	3
Legge n. 193 del 1991: Provvidenze per i restauri del Duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del Duomo di Orvieto (Beni culturali: cap. 8119) .	3.000	-	-	-	-	
	49.506	50.000	20.000	-		

*23. Università (compresa edilizia).*

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Università e ricerca: capp. 1032, 1255, 1401, 1408, 7102) (e) .....	413.000	308.000	217.500	(d) 300.000	1996	1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	----------------	------	---

(a) Comprende milioni 6.500 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1992.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989 e parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Parte delle quote relative agli anni 1994 (milioni 105.000) e 1995 (milioni 195.000).

(e) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 2.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 in base alla precedente Tabella E.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>24. Impiantistica sportiva.</b>						
Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92 del 1988: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Turismo: cap. 7542) .....	5.000	5.000	5.000	5.000	1996	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 8: Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Turismo: cap. 7542) .....	5.000	5.000	5.000	5.000	1996	3
Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Turismo: cap. 7542) .....	4.000	4.000	4.000	16.000	1999	3
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica: - Art. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Turismo: cap. 7542) .....	20.000	20.000	20.000	120.000	2001	3
	34.000	34.000	34.000	146.000		

**25. Sistemazione aree urbane.**

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652) .....	(a) 50.000	(a) 100.000	(b) 130.000	-	-	3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------	----------------	---	---	---

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 80.000) e 1991 (milioni 50.000).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
26. <i>Interventi diversi.</i>						
Legge n. 66 del 1988 e decreto-legge n. 5 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1992: Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136) ...	75.000	100.000	89.564	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 12: Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:						
- Tesoro: cap. 8812 .....	(a) 29.700	(a) 10.000	-	-	-	3
- Lavori pubblici capp. 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 8711, 9420, 9421, 9446, 9449, 9450, 9451 .....	(a) 30.300	(a) 30.000	-	-	-	3
- Art. 17, comma 39: Acquedotti interregionali (Lavori pubblici: cap. 8882) .....	(b) 20.000	(b) 30.000	(b) 30.000	-	-	3
Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561) .....	(b) 20.000	(b) 20.000	(b) 30.000	-	-	3
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017) .....	-	(c) 300.000	(d) 300.000	(e) 451.000	1996	1

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Di cui milioni 67.000 quale parte della quota relativa al 1991, milioni 202.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 182.000 quale parte della quota relativa al 1994.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 401 del 1990: Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero: - Art. 21: Spese per le sedi di istituti o di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001).....	1.600	1.100	1.100	-	-	1
Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria: capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719) (f) .....	(a) 10.000	(a) 340.000	(b) 350.000	(c) 1.047.000	1996	3
Legge n. 117 del 1991: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)	10.000	20.000	20.000	(d) 20.000	1996	3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (Marina mercantile: capp. 3522, 3540, 8558, 8559, 8560, 8561, 8565) (g) .....	60.000	(c) 50.000	-	-	-	2
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (art. 9, comma 4) (Finanze: cap. 7853) (h) .....	-	50.000	50.000	(e) 80.000	1996	2

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(b) Di cui milioni 205.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 145.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1995.

(e) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa al 1993.

(f) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 50.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 in base alla precedente Tabella E.

(g) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 10.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

(h) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 20.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia:						
- Art. 8: Programma infrastrutture, impianti e attrezzature tecnico-logistiche delle Forze di polizia (Interno: capp. 7401, 7402) .....	-	(a) 200.000	200.000	-	-	1
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (Beni culturali: cap. 7905) .....	1.000	1.000	1.000	6.000	2000	1
Legge n. 145 del 1992: Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Beni culturali: capp. 7602, 7606, 7607, 7801, 8001, 8005, 8019, 8036, 8203, 8230) .....	104.991	(b) 70.000	-	-	-	3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro: cap. 9011) (e) .....	75.000	(b) 90.000	(b) 140.000	-	-	1
Legge n. 220 del 1992: Interventi per la difesa del mare:						
- Art. 8, comma 2: Monitoraggio acque marine, acquisto e noleggio di mezzi aerei e navali contro l'inquinamento (Marina mercantile: cap. 8022) .....	20.000	30.000	(c) 50.000	-	-	3
- Art. 8, comma 3: Impianti ricezione e trattamento morchie e acque di zavorra e lavaggio delle petroliere (Marina mercantile: cap. 8051) .....	20.000	20.000	(d) 20.000	-	-	3
	477.591	1.362.100	1.281.664	1.604.000		
TOTALE MINISTERI ...	17.273.147	19.716.050	18.993.164	49.735.875		

(a) Di cui milioni 80.000 e milioni 20.000 quali prime annualità dei limiti di impegno quindicennali autorizzati nel 1993 e rinviati nel 1994 e milioni 100.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1994.

(d) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1994.

(e) La rimodulazione è operata sulla base della riduzione dell'autorizzazione di spesa di milioni 195.000 per il 1993 di cui alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME.</b>						
<i>Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.</i>						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 8, comma quattordicesimo: Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529) .....	200.000	200.000	-	-	-	3
<i>Azienda di Stato per i servizi telefonici.</i>						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 8, comma quattordicesimo: Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 550) .....	200.000	-	-	-	-	3
TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME ...	400.000	200.000	-	-		
TOTALE GENERALE TABELLA F ...	17.673.147	19.916.050	18.993.164	49.735.875		



**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
PER LE TABELLE A, B, C, D ED F (\*)**

---

(\*) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare:

- per le voci, le cifre, le note e le relative lettere di richiamo che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in **neretto**;
- per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, per la parte modificata, è stampato **in neretto**;
- per le **rimanenti parti**, che restano identiche, si veda il testo approvato dalla Camera dei deputati che viene integralmente riportato nelle pagine 69 e seguenti.

Alla Tabella E la Commissione non propone modifiche.



**TABELLA A**

**INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE*(milioni di lire)*

MINISTERI	1993	1994	1995
Presidenza del Consiglio dei ministri .....	<b>186.000</b>	<b>191.000</b>	<b>201.000</b>
... <i>Omissis</i> ...			
Ministero dei trasporti .....	<b>650.000</b>	-	-
... <i>Omissis</i> ...			
Ministero del turismo e dello spettacolo .....	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
... <i>Omissis</i> ...			
TOTALE TABELLA A . . .	<b>25.935.586</b>	<b>37.140.166</b>	<b>39.126.166</b>



## **TABELLA B**

**INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI CONTO CAPITALE*(milioni di lire)*

MINISTERI	1993	1994	1995
<i>... Omissis ...</i>			
Ministero del tesoro .....	<b>1.179.000</b>	<b>2.406.000</b>	<b>8.586.000</b>
<i>... Omissis ...</i>			
TOTALE TABELLA B ...	<b>1.934.000</b>	<b>6.426.000</b>	<b>13.096.000</b>



**TABELLA C**

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA*(milioni di lire)*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
---------------------------	------	------	------

... *Omissis* ...

## MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733) .....	<b>5.335.000</b>	5.850.000	6.350.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------	-----------

... *Omissis* ...

Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4532/p.) .....	<b>765.000</b>	<b>745.000</b>	<b>695.000</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

... *Omissis* ...

<b>91.812.326</b>	<b>103.630.321</b>	<b>106.233.780</b>
-------------------	--------------------	--------------------

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
---------------------------	------	------	------

... *Omissis* ...

MINISTERO  
DEGLI AFFARI ESTERI

... *Omissis* ...

Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti ag- giuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620) ....	460.000	510.000	520.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------

... *Omissis* ...

	493.655	543.655	553.655
--	---------	---------	---------

... *Omissis* ...

TOTALE GENERALE...	98.331.849	112.997.044	116.095.403
--------------------	------------	-------------	-------------

**TABELLA D**

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE**



## TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993
Legge 28 novembre 1965, n. 1329: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro) .....	200.000
Legge 7 agosto 1982, n. 526: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:	
- Art. 30: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (cap. 7743/Tesoro) .....	150.000
... <i>Omissis</i> ...	
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:	
- Art. 8, comma 1: Piano di risanamento del mare Adriatico (cap. 7370/Presidenza) .....	30.000
... <i>Omissis</i> ...	
Legge 5 febbraio 1992, n. 68: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (cap. 7294/Trasporti) .....	100.000
TOTALE TABELLA D ...	3.536.000



## TABELLA F

### IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

---

N.B. - Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) Non impegnabili le quote degli anni 1994 e successivi.
- 2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1994 e successivi.
- 3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1994 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1992 e quelli derivanti da spese di annualità.

Il testo proposto per la tabella sconta gli effetti delle modifiche proposte alla precedente tabella D (rifiinanziamento).



TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>A. MINISTERI</b>						
... <i>Omissis</i> ...						
6. <i>Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.</i>						
... <i>Omissis</i> ...						
Legge n. 19 del 1991: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione inter- nazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:						
... <i>Omissis</i> ...						
- Art. 7, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per l'istituzione di un fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane (Tesoro: cap. 8775) .....	2.000	2.000	2.000	2.000	1996	2
... <i>Omissis</i> ...						
11. <i>Interventi nel settore dei trasporti.</i>						
... <i>Omissis</i> ...						
Legge n. 68 del 1992: Ristrutturazione dell'autotra- sporto di cose per conto di terzi (Trasporti: cap. 7294) (k) .....						
	(e) <b>140.000</b>	70.000	(f) 120.000	-	-	1
... <i>Omissis</i> ...						
	<b>260.000</b>	800.000	810.000	150.000		

... *Omissis* ...

(e) Di cui milioni 40.000 quale prima annualità di un limite di impegno settennale.

... *Omissis* ...

(k) L'autorizzazione di spesa è incrementata di 100.000 milioni per l'anno 1993 in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
...						
...						
19. Difesa del suolo e tutela ambientale.						
...						
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
...						
- Art. 8, comma 1: Piano di risanamento del mare Adriatico (Presidenza: cap. 7370) (h) ....	45.000	(f) 15.000	-	-	-	3
...						
	650.000	590.000	730.000	200.000		
...						
TOTALE MINISTERI ...	17.393.147	19.716.050	18.993.164	49.735.875		
...						
TOTALE GENERALE TABELLA F ...	17.793.147	19.916.050	18.993.164	49.735.875		

... Omissis ...

(h) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 30.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

**DISEGNO DI LEGGE N. 797**



**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1993, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

## Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)*

*Identico.*

*(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 1, si veda pag. 265).*

## Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)*

*Identico.*

*(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 1/A, si veda pag. 266).*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1993, fino all'importo massimo di lire 3.632.687.000.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1993-31 agosto 1993, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. *Identico.*

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 2, si veda pag. 267).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1993, fino all'importo massimo di lire **3.741.685.000.000.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1993, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 150.000 miliardi.

9. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la ga-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ranza di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 18.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera *b*), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 12.000 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

*a*) alla ripartizione del fondo di lire 6.750.000.000 iscritto al capitolo 4621 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonchè ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo 3342: «Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria».

17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.900 miliardi, lire 600 miliardi e lire 80 miliardi.

18. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 8 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

22. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, sul

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ».

23. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1992 sono riferiti alla competenza dell'anno 1993 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

24. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonché a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

25. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

26. Le somme iscritte ai capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

27. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

23. *Identico.*

24. *Identico.*

25. *Identico.*

26. *Identico.*

27. *Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

28. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

28. *Identico.*

29. *Identico.*

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

1. *Identico.*  
*(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 3, si veda pag. 268).*

2. *Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nomina, per l'anno finanziario 1993, è stabilito in 210.

3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1993, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 «Provveditorato Generale dello Stato» - allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8. Per l'anno 1993, fino al completamento della trasformazione in società per azioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1). Alla gestione delle spese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi secondo e terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

9. Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**10. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1382 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993.**

## Art. 5.

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

*Soppresso.*

## Art. 5.

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1993, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

*Identico.*

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 5, si veda pag. 269).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1993, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1993 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)*

**Identico.**

*(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 6, si veda pag. 270).*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1993.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 7501 e 8001 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1993.

Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)*

*Identico.*

*(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 7, si vedano le pagg. 271 e segg.).*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1993. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1993 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo, possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1993, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 1600 del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1993, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n.1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1993, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

## Art. 10.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determina-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 10.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

*Identico.*

(*Per le modifiche apportate alla Tabella n. 9, si veda pag. 274.*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

te da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui al comma 2, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1993, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1993 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993;

b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993 delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

6. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1992 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

Art. 11.

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84 del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)*

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

*Identico.*

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 11, appendice n. 1, si veda pag. 275).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117.

6. I capitoli dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 102, 103, 105 e 171.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58. Con uno o più decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, saranno emanate le necessarie norme per l'attuazione della citata legge 29 gennaio 1992, n. 58.

## Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993, in

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1993, come segue:

a) militari specializzati:

- 1) Esercito ..... n. 21.000;
- 2) Marina ..... n. 2.850;
- 3) Aeronautica ..... n. 34.311;

b) militari aiuto-specialisti:

- 1) Esercito ..... n. 40.000;
- 2) Marina ..... n. 12.550;
- 3) Aeronautica ..... n. 16.500.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito per l'anno finanziario 1993, come segue:

- a) Esercito ..... n. 149;
- b) Marina ..... n. 160;
- c) Aeronautica ..... n. 335.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1993, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 875;
- b) Marina ..... n. 100;
- c) Aeronautica ..... n. 210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti ..... n. 4.850;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 1.500.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1993, come segue:

- a) sergenti ..... n. 6.000;
- b) graduati e militari di truppa . n. 1.343.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1993, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti ..... n. 7.000;
- b) graduati e militari di truppa . n. 1.000.

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1993, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito ..... n. 25.778;
- b) Marina ..... n. 6.931;
- c) Aeronautica ..... n. 4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 (Elenco n. 3).

14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

15. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto di beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1993, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

## Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)*

*Identico.*

## Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)*

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1993.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.

5. Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

## Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

*Identico.*

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 15, si veda pag. 276).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1993, come segue:

- a) militari specializzati ..... n. 150;
- b) militari aiuti-specialisti ..... n. 2.800.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1993, in 20 unità.

4. Il numero massimo degli Ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1993, in 40 unità.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1993, a norma

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

*Identico.*

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

*Identico.*

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 17, si veda pag. 277).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti ..... n. 500;
- b) sottocapi e comuni volontari... n. 350.

6. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1993, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 1.000.

7. Alle spese di cui ai capitoli 2067, 2068 e 7601 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

11. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1993, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi per gli anni 1992-1993, tra i vari settori di intervento, di cui al terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 19.

*(Stato di previsione  
del Ministero delle partecipazioni statali  
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 20.

*(Stato di previsione del Ministero della  
sanità e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui ai capitoli 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19.

*(Stato di previsione  
del Ministero delle partecipazioni statali  
e disposizioni relative)*

*Identico.*

Art. 20.

*(Stato di previsione del Ministero della  
sanità e disposizioni relative)*

*Identico.*

*(Per le modifiche apportate alla Tabella  
n. 19, si veda pag. 278).*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1993, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1993, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

## Art. 21.

*(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 21.

*(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative)*

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziare.

Art. 22.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

Art. 23.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).

2. Le somme iscritte in conto residui nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7409, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, nonché nei capitoli 1557, 1558, 1704, 1705, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 1992, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

Art. 24.

(Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 23).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 22.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

*Identico.*

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 21, si veda pag. 279).

- Art. 23.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

*Identico.*

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 22, si vedano le pagg. 280 e 281).

Art. 24.

(Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

*Identico.*

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 23, si veda pag. 282).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1993, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire un miliardo per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Art. 25.

*(Totale generale della spesa)*

1. È approvato in lire 777.405.055.921.000 in termini di competenza ed in lire 792.650.024.833.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1993.

Art. 26.

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993, con le tabelle allegate.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 25.

*(Totale generale della spesa)*

1. È approvato in lire **778.005.055.921.000** in termini di competenza ed in lire **794.054.836.033.000** in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1993.

Art. 26.

*(Quadro generale riassuntivo)*

*Identico.*

*(Si veda la nota a pag. 263).*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 27.

(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 1993 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1993, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1993 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1993 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relativi a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria » dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 27.

(Disposizioni diverse).

*Identico.*

(Per le modifiche apportate alla Tabella A, si vedano le pagg. 209 e segg.).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1992, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1993, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

6. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1993, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

7. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

9. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, l'importo differenziale fra le somme assoggettate a riserva per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico. All'indicato capitolo dovranno altresì affluire le disponibilità residue delle somme riservate ai sensi della normativa stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che saranno versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disponibilità complessiva del predetto capitolo sarà devoluta, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

11. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dall'Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

13. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1992, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1993. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 e dell'articolo 23 della citata legge n. 67 del 1988 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

14. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonchè, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 « Provveditorato generale dello Stato » - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 28

*(Bilancio pluriennale)*

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1993-1995, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 28

*(Bilancio pluriennale)*

*Identico.*

*(Si veda la nota a pag. 263).*

TABELLE ANNESSE  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 797

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA A

*Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

*Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:*

Capitoli nn. 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli nn. 5704 e 5785.

*Stato di previsione del Ministero del tesoro:*

Capitoli nn. 4431, 4456, 4677, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5941 e 5957;

Capitoli nn. 5963, 5971 e 5976.

*Stato di previsione del Ministero delle finanze:*

Capitoli nn. 5475 e 5476;

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 1136;

Capitoli nn. 1090, 1134, 1139, 3128, 3846, 3453 e 5388;

Capitoli nn. 3521 e 3522.

*Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:*

Capitoli nn. 2001 e 2002.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA A

*Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

*Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:*

*Identico.*

*Stato di previsione del Ministero del tesoro:*

*Identico.*

*Stato di previsione del Ministero delle finanze:*

*identico;*

*identico;*

*identico;*

**Capitoli nn. 3502, 3503, 3521 e 3522.**

*Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:*

*Segue: TABELLA A*

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:*

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503;

Capitoli nn. 1584, 3198 e 4620.

*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:*

Capitoli nn. 1032 e 1034.

*Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:*

Capitoli nn. 707, 708, 709, 713 e 727;

Capitoli nn. 381 e 951;

Capitoli nn. 384 e 954;

Capitoli nn. 385 e 955;

Capitoli nn. 386, 387, 388, 956, 957 e 958.

*Stato di previsione del Ministero dei trasporti:*

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653 e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209, 7242 e 7243.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Segue: TABELLA A

*Identico.*

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

*Identico.*

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

*Identico.*

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

*Identico.*

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

*Identico.*

*(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)*

*Stato di previsione del Ministero della difesa:*

*Segue: TABELLA A*

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

*Stato di previsione del Ministero della sanità:*

Capitoli nn. 2547 e 4550.

*Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

Capitoli nn. 1514 e 1516.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Segue: TABELLA A

*Identico.*

Stato di previsione del Ministero della sanità:

*Identico.*

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B

*Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

*Categoria IV (Acquisto di beni e servizi):*

- 4.1.3 Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2 Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4 Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1 Spese di rappresentanza;
- 4.9.3 Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4 Spese per convegni, mostre, ...;
- 4.9.5 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10 Spese di pubblicità.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA B

*Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

*Identica.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA C

*Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

*Stato di previsione del Ministero delle finanze:*

Capitolo n. 7851.

*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:*

Capitoli nn. 7501, 8405 e 9004.

*Stato di previsione del Ministero dei trasporti:*

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

*Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:*

Capitoli nn. 501, 502, 503 e 504.

*Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:*

Capitoli nn. 531, 532 e 539.

*Stato di previsione del Ministero della difesa:*

Capitolo n. 7010.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA C

*Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

*Identica.*



## QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

(TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI)



- A) - Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di competenza  
per l'anno finanziario 1993



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/04/1

## A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

## ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

<b>E N T R A T A</b>				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		441.327.000.000.000		519.394.395.925.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		77.318.800.177.000		258.010.659.996.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	34.200.578.000	748.595.748.000		777.405.055.921.000
TOTALE ENTRATE FINALI				
TITOLO IV - ACCENZIONE DI PRESTITI				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA				
<b>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</b>				
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		518.645.800.177.000		-69.839.356.157.000
SPESE CORRENTI (-)		588.485.156.334.000		
ENTRATE FINALI		519.394.395.925.000		
SPESE FINALI (-)		665.224.129.101.000		-145.829.733.176.000
ENTRATE FINALI	519.394.395.925.000			
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	34.200.578.000			
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		519.360.195.347.000		
SPESE FINALI	665.224.129.101.000			
OPERAZIONI FINANZIARIE :				
- PARTECIPAZIONI (-)	1.321.106.000.000			
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.587.606.000.000			
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	4.565.093.633.000			
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		657.750.323.468.000		
INDEBITAMENTO NETTO				-138.390.128.121.000
ENTRATE FINALI	519.394.395.925.000			
SPESE COMPLESSIVE (-)	777.405.055.921.000			-258.010.659.996.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO				

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/05/1

S P E S A

SEQUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.219.312.404.000	605.000.000.000	>>	2.824.312.404.000
TESORO	399.882.477.117.000	47.242.717.109.000	112.180.926.820.000	559.306.121.046.000
FINANZE	19.418.449.513.000	404.064.121.000	>>	19.822.513.634.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	54.675.300.000	2.678.439.402.000	>>	2.733.114.702.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	6.058.700.500.000	181.000.000.000	>>	6.239.700.500.000
AFFARI ESTERI	2.321.328.393.000	11.600.000.000	>>	2.332.928.393.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	45.166.672.114.000	>>	>>	45.166.672.114.000
INTERNO	27.800.655.792.000	11.827.013.959.000	>>	39.627.669.751.000
LAVORI PUBBLICI	347.554.262.000	2.339.598.558.000	>>	2.687.152.820.000
TRASPORTI	6.101.614.772.000	1.036.714.881.000	>>	7.138.329.653.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.439.832.000	>>	>>	2.439.832.000
DIFESA	25.170.099.640.000	389.900.200.000	>>	25.559.999.840.000
AGRICOLTURA E FORESTE	648.981.724.000	1.144.764.937.000	>>	1.793.746.661.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	219.302.924.000	2.224.950.000.000	>>	2.444.252.924.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	41.337.500.540.000	66.000.000.000	>>	41.403.500.540.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	348.440.823.000	20.000.000.000	>>	368.440.823.000
MARINA MERCANTILE	867.595.000.000	1.244.977.000.000	>>	2.112.572.000.000
PARTECIPAZIONI STATALI	11.660.939.000	40.000.000.000	>>	51.660.939.000
SANITA'	950.923.000.000	17.500.000.000	>>	968.423.000.000
TURISMO E SPETTACOLO	824.365.795.000	554.753.160.000	>>	1.379.118.955.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.250.310.000.000	470.505.440.000	>>	1.720.815.440.000
AMBIENTE	111.922.250.000	330.000.000.000	>>	441.922.250.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	7.370.173.700.000	3.909.474.000.000	>>	11.279.647.700.000
TOTALE	588.485.156.334.000	76.738.972.767.000	112.180.926.820.000	777.405.055.921.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	665.224.129.101.000			

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1993  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.443.942	-	-	-	-	197.173	-	-	210	60.040	-
TESORO	5.316.113	16.600	-	-	17.537.142	75.300	-	837.273	2.055.317	3.090.684	87.257.760
FINANZE	11.744.839	-	-	-	-	2.208.000	-	404.064	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	54.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	19	-	6.174.049	-	-	-	-	63.000	-	2.633	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.024.825	252.409	-	10.000	44.544	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	45.766.647	-	25	-	-	-
INTERNO	1.048.129	-	-	7.625.133	-	69.515	-	100	50	13.475.174	130.833
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	-	500	920.368	-	155	-
TRASPORTI	1.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	19.271.933	-	5.569.666	-	-	344.390	287.695	-	4.155	59.800
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	7.060	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	41.403.501	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	15.000	53.279	-	-
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	22.437	-	-	-	945.986
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	742.345	-	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1.718.665	2.100	-	50	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	11.044.668	234.980	-	-	-
TOTALE	19.609.457	19.288.533	6.174.049	13.194.799	19.661.767	50.430.055	11.421.155	2.772.576	43.557.251	16.632.644	89.194.459

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/2

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CORSO CAPITALE  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1993  
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTA- ZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRANIERI MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTINENTI A SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CORSO CAPITALE
PRESIDENZA	-	5.000	171.000	3.833	105.055	113.000	-	724.000 (*)	-	-	2.824.312
TESORO	24.039.646	3.971.831	4.826.813	9.230.000	4.849.118	29.066.705	793.646	34.022.986	184.958.325	31.017.677	447.125.194
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.465.311	19.822.514
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	200.000	2.733.115
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.239.701
AFFARI ESTERI	-	-	1.350	-	-	-	-	-	-	-	2.332.928
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.166.672
INTERNO	-	-	-	-	-	15.866.374	1.612.706	-	-	-	39.627.670
LAVORI PUBBLICI	301.606	-	6.606	729	1.156.906	1.439	98.477	-	-	-	2.687.153
TRASPORTI	7.136.590*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.136.330
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.440
DIFESA	22.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.660.000
AGRICOLTURA E FORESTE	-	1.793.747	-	-	-	-	-	-	-	-	1.793.747
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	2.433.651	-	3.562	-	-	-	-	-	2.444.253
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.403.501
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	368.441	-	-	-	-	-	-	-	368.441
MARINA MERCANTILE	1.979.293	64.940	-	-	-	-	-	-	-	-	2.112.572
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	51.661	-	-	-	-	-	-	-	51.661
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968.423
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	628.032	-	-	-	-	-	-	6.741	1.379.119
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	-	-	-	441.922	-	-	-	-	-	1.720.815
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441.922
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.279.648
TOTALE	37.482.134	5.835.517	8.487.556	9.294.621	6.557.943	46.227.956	2.504.869	35.246.986	184.958.325	36.691.729	665.224.129

\*) DI CUI MILLIONI 28.549.586 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1993 (MILIONI DI LIRE)											
MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUOTIDIANITA'	PERSONALE IN QUOTIDIANITA'	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PREVIDENZA	-	606.153	3	364.112	454.177	-	-	-	-	192.861	2.219.312
TESORO	1.677.465	965.583	23.146.000	2.302.276	135.288.561	185.963.200	13.051.000	485.895	30.962.491	399.882.477	
FINANZE	-	6.119.101	201.700	3.860.288	47.872	1.181.800	7.463.861	220.000	323.831	19.418.450	
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	22.766	3	7.746	24.159	-	-	-	-	1	54.675
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	4.273.527	27.350	1.603.651	253.173	-	-	-	-	1.000	6.058.701
AFFARI ESTERI	-	1.003.836	50	255.294	1.054.049	-	8.000	-	-	100	2.321.328
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	44.124.549	6.300	828.915	205.908	-	-	-	-	1.000	45.166.672
INTERNO	-	8.127.544	283.140	1.702.997	17.650.276	-	19.000	-	-	17.700	27.800.656
LAVORI PUBBLICI	-	164.972	2.000	178.803	1.279	-	-	-	-	500	347.554
TRASPORTI	-	287.607	1.133	137.266	5.695.444	-	135	-	-	30	6.101.615
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.456	-	982	2	-	-	-	-	-	2.440
DIFESA	-	13.508.530	1.697.514	9.463.848	304.146	-	128.000	-	-	71.061	25.170.100
AGRICOLTURA E FORESTE	-	520.274	26.992	44.754	56.957	-	-	-	-	5	648.982
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	55.374	-	16.815	742.112	-	-	5.000	-	2	219.303
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	626.855	800	140.589	40.589.207	-	-	-	-	50	41.337.501
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	31.662	603	1.975	314.202	-	-	-	-	-	348.441
MARINA MERCANTILE	-	199.272	9.215	98.991	585.612	-	-	-	-	505	867.595
PARTECIPAZIONI STATALI	-	6.638	-	5.015	8	-	-	-	-	-	11.661
SANITA'	-	279.698	240	596.717	74.165	-	-	-	-	100	950.923
TURISMO E SPETTACOLO	-	16.290	8	3.960	795.367	-	-	-	-	-	824.366
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	844.447	76	284.412	107.341	-	-	-	-	3	1.250.310
AMBIENTE	-	10.883	-	43.938	57.101	-	-	-	-	32	111.922
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	5.876.787	2.700	16.368	1.473.819	-	-	-	-	500	7.370.174
TOTALE	1.677.465	87.656.817	31.445.427	22.473.705	205.124.936	187.145.000	20.675.002	705.895	31.560.509	568.485.156	

(F) DI CUI MILIONI 25.565.586 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/72

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1993  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI "PRODUTTIVE"	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	4.000	15.300	241.000	-	-	75.000	270.000 (*)	605.000
TESORO	-	-	32.504.811	1.301.108	1.437.606	4.490.094	6.505.000	47.242.717
FINANZE	604.000	-	64	-	-	-	-	404.064
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	1.978.439	-	-	-	700.000	2.678.439
GRAZIA E GIUSTIZIA	123.000	55.000	3.000	-	-	-	-	181.000
AFFARI ESTERI	11.600	-	-	-	-	-	-	11.600
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	101.000	-	11.726.014	-	-	-	-	11.827.014
LAVORI PUBBLICI	1.473.100	500	865.999	-	-	-	-	2.339.599
TRASPORTI	417.600	1.150	617.965	-	-	-	-	1.036.715
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	3.000	371.250	15.650	-	-	-	-	389.900
AGRICOLTURA E FORESTE	19.700	-	1.125.065	-	-	-	-	1.144.765
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	5.000	4.000	2.215.950	-	-	-	-	2.224.950
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	35.000	31.000	-	-	-	-	66.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000
MARINA MERCANTILE	25.000	71.450	1.148.527	-	-	-	-	1.244.977
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	60.000	-	-	-	-	60.000
SANITA'	-	17.500	-	-	-	-	-	17.500
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	554.753	-	-	-	-	554.753
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	253.214	38.685	178.606	-	-	-	-	470.505
AMBIENTE	65.000	20.000	245.000	-	-	-	-	330.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	3.759.474	-	150.000	-	-	3.909.474
TOTALE	2.905.214	629.635	58.251.418	1.321.106	1.587.606	4.565.094	7.479.000	16.738.973

(\*) DI CUI MILIONI 2.984.000 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

B) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di cassa  
per l'anno finanziario 1993



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/10/1

## B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

## ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

ENTRATA				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			427.788.500.000.000	504.475.047.355.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			75.937.951.607.000	288.174.977.478.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI		34.200.578.000	748.595.748.000	792.650.024.833.000
TOTALE ENTRATE FINALI				
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA				
RISULTATI DIFFERENZIALI				
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE			503.726.451.607.000	
SPESE CORRENTI (-)			592.454.195.891.000	-88.727.744.284.000
ENTRATE FINALI			504.475.047.355.000	
SPESE FINALI (-)			680.457.570.824.000	-175.982.523.469.000
ENTRATE FINALI		504.475.047.355.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)		34.200.578.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			504.440.846.777.000	
SPESE FINALI		680.457.570.824.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :				
- PARTICIPAZIONI (-)		1.621.168.305.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)		1.940.475.600.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)		2.389.943.493.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)			674.505.983.426.000	
INDEBITAMENTO NETTO				-170.065.136.649.000
ENTRATE FINALI			504.475.047.355.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)			792.650.024.833.000	-288.174.977.478.000
* RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO				

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/12/1

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

## S P E S A

	SPESA CORRENTI	SPESA IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.302.568.185.000	839.821.000.000	>>	3.142.389.185.000
TESORO	399.976.746.609.000	46.976.665.718.000	112.192.454.009.000	559.145.866.336.000
FINANZE	20.797.569.898.000	525.101.909.000	>>	21.322.671.807.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	57.052.700.000	3.169.786.000.000	>>	3.226.838.700.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	6.106.373.500.000	282.000.000.000	>>	6.388.373.500.000
AFFARI ESTERI	2.344.421.084.000	11.600.000.000	>>	2.356.021.084.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	45.250.764.954.000	1.203.000.000	>>	45.251.967.954.000
INTERNO	28.181.652.866.000	13.207.515.000.000	>>	41.389.167.866.000
LAVORI PUBBLICI	418.705.112.000	4.506.308.378.000	>>	4.925.013.490.000
TRASPORTI	6.126.989.537.000	1.553.348.072.000	>>	7.680.337.609.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.439.832.000	>>	>>	2.439.832.000
DIFESA	26.538.882.840.000	522.362.353.000	>>	27.061.245.193.000
AGRICOLTURA E FORESTE	727.027.113.000	2.092.573.351.000	>>	2.819.600.464.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	224.820.511.000	3.845.062.804.000	>>	4.069.883.315.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	41.160.585.540.000	182.874.000.000	>>	41.343.459.540.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	352.193.323.000	20.000.000.000	>>	372.193.323.000
MARINA MERCANTILE	1.097.920.000.000	1.656.204.000.000	>>	2.754.124.000.000
PARTECIPAZIONI STATALI	11.730.939.000	361.125.200.000	>>	372.856.139.000
SANITA'	1.093.128.028.000	139.847.000.000	>>	1.232.975.028.000
TURISMO E SPETTACOLO	861.001.845.000	782.000.008.000	>>	1.643.001.853.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.303.344.366.000	1.439.495.440.000	>>	2.742.839.806.000
AMBIENTE	145.615.077.000	1.315.507.700.000	>>	1.461.122.777.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	7.372.662.032.000	4.572.974.000.000	>>	11.945.636.032.000
TOTALE	592.454.195.891.000	88.003.374.933.000	112.192.454.009.000	792.650.024.833.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	680.457.570.824.000			

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/14/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE.  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1993  
(MILIONE DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.467.851	-	-	-	-	210.173	-	-	210	60.140	-
TESORO	5.491.140	16.600	-	-	17.637.142	75.300	-	837.293	2.055.317	3.091.200	87.257.780
FINANZE	12.745.319	-	-	-	-	2.290.000	-	525.102	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	57.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	919	-	6.285.822	-	-	-	-	99.000	-	2.633	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.046.038	253.789	-	10.000	44.846	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	45.251.943	-	25	-	-	-
INTERNO	1.078.106	-	-	7.793.013	-	-	-	-	100	13.444.315	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	4.000	74.265	500	-	-	367	200.167
TRASPORTI	2.600	-	-	-	-	-	-	1.786.219	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	20.544.698	-	5.601.230	-	-	344.462	399.700	-	4.155	85.000
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	7.060	-	61.343.460	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.060
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	34.472	-	-	-	1.198.503
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	776.870	-	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.740.640	2.150	-	-	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	11.622.156	323.480	-	-	-
TOTALE	20.842.988	20.601.298	6.285.822	13.394.283	19.667.180	51.672.940	12.010.800	4.045.819	43.532.560	16.602.810	89.831.510

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/14/2

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1993  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MEZZOGIORNO	INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBIBILI A PARTICOLARI SETTORI	DESE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	5.000	221.000	5.794	157.746	280.000	-	-	724.000	-	475	3.142.389
TESORO	26.708.646	3.971.831	5.002.532	9.490.000	5.427.668	29.193.740	798.983	184.968.817	34.062.986	-	30.868.398	486.953.412
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.761.951	21.322.672
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	3.226.839
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	1.669.786	-	-	500.000	-	-	6.388.374
AFFARI ESTERI	-	-	1.350	-	-	-	-	-	-	-	-	2.356.021
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.251.968
INTERNO	-	-	-	-	-	17.419.288	-	1.654.346	-	-	-	41.389.168
LAVORI PUBBLICI	613.874	-	6.870	737	2.088.704	5.838	-	143.472	-	-	-	4.925.013
TRASPORTI	7.677.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.680.338
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.440
DIFESA	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.081.245
AGRICOLTURA E FORESTE	-	2.819.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.819.600
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	4.059.281	-	3.542	-	-	-	-	-	-	6.069.883
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.343.460
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	372.193	-	-	-	-	-	-	-	-	372.193
MARINA MERCANTILE	2.374.887	126.756	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-	2.784.124
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	187.114	205.742	-	-	-	-	-	-	-	372.856
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.232.975
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	857.391	-	-	-	-	-	-	-	8.741	1.643.002
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.742.840
AMBIENTE	-	-	-	-	1.461.123	-	-	-	-	-	-	1.461.123
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.945.636
TOTALE	37.419.644	6.923.229	10.687.792	9.702.213	9.157.742	48.568.653	2.594.781	184.968.817	35.286.986	-	36.439.566	680.457.571

(\*) DI CUI MILIONI 28.549.586 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATI IN CORSO

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1993 (MILLIONI DI LIRE)										
MINISTERI	SERVIZI DELLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	612.361	3	976.464	519.279	-	-	-	193.861	2.302.566
TESORO	1.677.465	1.022.181	28.866.220	2.420.203	135.376.472	185.973.220	13.051.500	485.895	31.002.591	399.976.747
FINANZE	-	6.160.291	201.700	4.684.875	54.072	1.309.800	7.842.501	220.000	324.331	20.797.570
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	24.556	3	8.334	24.159	-	-	-	1	57.053
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	4.279.451	28.230	1.527.795	289.498	-	-	-	1.000	6.106.374
AFFARI ESTERI	-	1.015.001	50	267.121	1.054.189	-	8.000	-	100	2.344.421
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	44.165.809	6.300	851.483	206.213	-	-	-	1.000	45.250.765
INTERNO	-	8.133.504	283.250	1.931.045	17.797.154	-	19.000	-	17.700	28.181.653
LAVORI PUBBLICI	-	168.340	2.000	246.383	1.282	-	-	-	700	418.705
TRASPORTI	-	275.351	1.500	151.473	5.696.736	-	300	-	30	6.126.990
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.456	-	942	2	-	-	-	-	2.440
DIFESA	-	13.511.279	1.710.014	10.774.095	346.327	-	124.000	-	71.168	26.536.883
AGRICOLTURA E FORESTE	-	524.611	26.992	63.964	111.456	-	-	-	5	727.027
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	55.767	-	21.940	142.112	-	5.000	-	2	224.821
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	654.177	800	144.032	40.361.527	-	-	-	50	41.160.586
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	31.772	603	2.017	317.802	-	-	-	-	352.193
MARINA MERCANTILE	-	199.532	9.215	236.514	648.154	-	4.000	-	505	1.037.920
PARTECIPAZIONI STATALI	-	5.688	-	5.035	8	-	-	-	-	14.731
SANITA'	-	280.353	240	733.082	79.310	-	3	-	100	1.093.128
TURISMO E SPETTACOLO	-	16.390	8	8.217	827.646	-	-	-	8.741	861.002
BENI CULTURALI E AN- BIENTALI	-	449.127	300	323.066	130.817	-	-	-	32	1.303.344
AMBIENTE	-	11.209	-	74.305	50.101	-	-	-	-	145.615
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	5.877.136	2.700	17.007	1.475.319	-	-	-	500	7.372.662
TOTALE	1.677.465	87.899.980	37.240.128	25.469.391	205.501.594	187.283.020	21.054.307	705.895	31.622.811	592.454.196

(\*) DI CUI MILLIONI 25.565.586 CONFRONTO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1993  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	41.000	33.200	420.621	-	-	75.000	270.000 (*)	839.821
TESORO	-	-	35.281.178	1.451.168	1.440.376	2.314.943	6.509.000	46.978.666
FINANZE	525.002	-	100	-	-	-	-	525.102
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	2.459.746	-	-	-	700.000	3.159.746
GRAZIA E GIUSTIZIA	170.000	108.000	4.000	-	-	-	-	282.000
AFFARI ESTERI	11.500	-	-	-	-	-	-	11.500
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	1.203	-	-	-	-	1.203
INTERNO	107.515	-	13.100.000	-	-	-	-	13.207.515
LAVORI PUBBLICI	3.514.433	500	991.175	-	-	-	-	4.506.108
TRASPORTI	847.877	3.115	702.356	-	-	-	-	1.553.348
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	91.700	413.462	17.200	-	-	-	-	522.362
AGRICOLTURA E FORESTE	243.448	-	1.849.025	-	100	-	-	2.092.573
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	5.000	4.000	3.836.063	-	-	-	-	3.845.063
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	69.000	109.905	-	-	-	3.959	182.874
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000
MARINA MERCANTILE	114.000	65.809	1.476.395	-	-	-	-	1.656.204
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	211.125	150.000	-	-	-	361.125
SANITA'	-	27.500	112.347	-	-	-	-	139.847
TURISMO E SPETTACOLO	-	20.705	761.295	-	-	-	-	782.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	816.614	38.685	544.196	-	-	-	-	1.439.495
AMBIENTE	168.250	32.000	1.115.258	-	-	-	-	1.315.508
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	4.072.974	-	500.000	-	-	4.572.974
TOTALE	6.656.639	815.976	67.086.203	1.621.168	1.940.476	2.389.943	7.482.959	88.003.375

(\*) DI CUI MILIONI 2.984.000 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

- C) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio triennale 1993-1995  
(a legislazione vigente)



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/18/1

ALLEGATO C

## BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE

## RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1993	1994	1995
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	441.327.000	445.114.000	465.895.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	77.318.800	80.692.120	84.470.342
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	748.596	779.042	806.888
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>519.394.396</b>	<b>526.585.162</b>	<b>551.172.230</b>
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	588.485.156	651.060.723	690.429.247
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	76.738.973	91.921.109	99.694.236
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>665.224.129</b>	<b>742.981.832</b>	<b>790.123.482</b>
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	112.180.927	122.604.404	176.140.545
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>777.405.056</b>	<b>865.586.236</b>	<b>966.264.027</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	-69.839.356	-125.254.603	-140.063.905
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-145.829.733	-216.396.670	-238.951.253
INDEBITAMENTO NETTO	-138.390.128	-209.055.100	-231.888.376
RICORSO AL MERCATO	-258.010.660	-339.001.074	-415.091.798

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/20/1

ALLEGATO C/1

## BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE

## ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1993	1994	1995
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	254.544.000	257.441.000	271.477.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	123.005.000	122.950.000	128.735.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	51.488.000	51.813.000	52.263.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	7.480.000	7.480.000	7.480.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	4.810.000	5.430.000	5.940.000
<b>TOTALE</b>	<b>441.327.000</b>	<b>445.114.000</b>	<b>465.895.000</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	865.566	908.844	950.651
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2.649.255	2.474.157	2.513.539
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	367.770	386.159	403.922
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	392.490	496.744	504.728
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	528.255	138.271	43.188
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	59.343.553	61.804.031	64.460.399
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	13.171.911	14.483.915	15.593.915
<b>TOTALE</b>	<b>77.318.800</b>	<b>80.692.120</b>	<b>84.470.342</b>
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	8.500	9.000	9.500
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	705.895	734.131	759.826
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	34.201	35.911	37.562
<b>TOTALE</b>	<b>748.596</b>	<b>779.042</b>	<b>806.888</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>519.394.396</b>	<b>526.585.162</b>	<b>551.172.230</b>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/22/1

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI  
(MILIONI DI LIRE)

	1993	1994	1995
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	1.677.465	1.855.104	2.009.421
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	87.656.817	91.630.809	95.865.246
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	31.445.827	36.021.027	40.331.746
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.473.705	23.388.731	24.106.571
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	205.124.936	221.876.335	229.245.927
- ALLE FAMIGLIE	18.062.214	19.828.844	21.648.970
- ALLE IMPRESE	6.102.497	5.901.014	5.866.668
- ALLE AZIENDE AUTONOME	2.280.650	2.088.439	1.313.624
- ALLE REGIONI	111.059.583	124.654.895	128.015.837
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	4.409.682	4.422.284	4.438.868
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	42.293.160	43.801.766	46.585.709
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	15.287.628	13.583.961	13.631.529
- ALL' ESTERO	5.629.521	7.595.130	7.744.721
CATEGORIA VI - INTERESSI	187.145.000	210.125.000	229.125.000
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	20.675.002	22.402.637	23.892.933
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	705.895	725.331	743.018
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	31.580.509	43.035.750	45.109.385
TOTALE	588.485.156	651.060.723	690.429.247

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/22/1

ALLEGATO C/2

## BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE

## ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1993	1994	1995
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	2.905.214	3.679.002	3.743.239
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	58.251.418	69.868.031	72.091.106
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	169.232	136.120	145.038
- ALLE FAMIGLIE	629.535	496.239	539.096
- ALLE IMPRESE	8.047.712	8.787.372	9.069.555
- ALLE AZIENDE AUTONOME	5.072.514	5.882.717	7.077.622
- ALLE REGIONI	3.279.256	4.341.555	4.960.497
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	12.688.174	13.431.231	13.564.637
- ALLA CASSA DEL MEZZOGIORNO	9.040.000	10.935.000	12.035.000
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	19.741.936	26.159.018	25.031.776
- ALL' ESTERO	212.594	195.019	206.982
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	1.321.106	2.048.840	1.980.640
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	1.587.606	1.593.837	1.493.837
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	4.565.094	3.734.804	3.625.963
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	7.479.000	10.500.355	16.220.355
TOTALE	76.738.973	91.921.109	99.694.236
TOTALE SPESE FINALI	665.224.129	742.981.832	790.123.482

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/1  
ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1993	1994	1995
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	171.000	181.000	191.000
MINISTERO DEL TESORO	8.517.586	14.637.586	16.392.586
di cui:			
rate ammortamento mutui			
1993	50.000		
1994	2.275.000		
1995	2.800.000		
regolazione debitoria			
1993	7.500.000		
1994	10.000.000		
1995	10.000.000		
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	100.000	100.000	100.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	52.000	60.000	60.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000	68.080	459.080
MINISTERO DELL'INTERNO	15.634.000	19.090.000	18.770.000
MINISTERO DEI TRASPORTI	300.000	-	-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/2  
ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)		1993	1994	1995
MINISTERI				
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		2.000	2.000	2.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		700.000	2.900.000	3.050.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO		20.000	20.000	20.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		2.500	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE		5.000	15.000	15.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA		51.500	51.500	51.500
TOTALE		25.565.586	37.125.166	39.111.166

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/1  
ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1993	1994	1995
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	100.000	200.000	210.000
MINISTERO DEL TESORO	2.229.000	3.456.000	9.636.000
di cui:			
rate ammortamento mutui			
1993	151.000		
1994	236.000		
1995	336.000		
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	100.000	120.000	150.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	50.000	100.000	150.000
MINISTERO DELL'INTERNO	100.000	100.000	100.000
di cui:			
rate ammortamento mutui			
1993	25.000		
1994	25.000		
1995	25.000		

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/2  
ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)		1993	1994	1995
MINISTERI				
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (di cui limite di impegno: 10.000 a decorrere dal 1993)		25.000	175.000	225.000
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (limiti di impegno)		-	50.000	100.000
MINISTERO DELLA DIFESA (limiti di impegno)		100.000	250.000	250.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		-	2.200.000	2.500.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO (di cui limiti di impegno: 50.000 a decorrere dal 1993; ulteriori 50.000 a decorrere dal 1994)		115.000	380.000	380.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE (limiti di impegno)		75.000	155.000	155.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO		60.000	60.000	60.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI		-	200.000	200.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE		30.000	30.000	30.000
<b>TOTALE</b>		<b>2.984.000</b>	<b>7.476.000</b>	<b>14.146.000</b>

- D) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio triennale 1993-1995  
delle aziende autonome



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/36/1.

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
 AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI  
 (MILIONI DI LIRE)

	1993	1994	1995
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.395.938	12.845.058	13.453.230
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	492.490	496.744	504.728
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	1.119.950	1.366.708	1.516.759
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.515.887	14.211.766	14.969.989
TOTALE	3.832.687	3.524.804	3.235.963
ACCENSIONE DI PRESTITI	17.348.575	17.736.570	18.205.952
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.420.497	16.665.811	17.312.822
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	492.490	496.744	504.728
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	645.750	777.708	589.959
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	17.066.247	17.443.519	17.902.781
TOTALE	282.328	293.052	303.171
RIMBORSO DI PRESTITI	17.348.575	17.736.570	18.205.952
TOTALE COMPLESSIVO SPESE			
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	-4.024.559	-3.820.753	-3.859.591
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-3.550.359	-3.231.753	-2.932.791
RICORSO AL MERCATO	-3.832.687	-3.524.804	-3.235.963
DI CUI :			
ANTICIPAZIONE DEL TESORO A COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE	3.632.687	3.324.804	3.235.963

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/38/P

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	1993	1994	1995
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	11.170.350	11.589.755	12.164.601
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	706.296	730.830	755.206
CATEGORIA III - REDDITI	23.202	24.130	25.095
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE DI CUI :	496.090	500.344	508.328
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	492.490	496.744	504.728
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>12.395.938</b>	<b>12.845.058</b>	<b>13.453.230</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	101.380	101.435	101.493
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.018.570	1.265.273	1.415.266
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>1.119.950</b>	<b>1.366.708</b>	<b>1.516.759</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.515.888</b>	<b>14.211.766</b>	<b>14.969.989</b>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/40/P

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
 AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1993	1994	1995
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.633.475	9.774.385	10.241.583
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	2.261.429	2.053.500	1.946.175
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.562.362	2.626.091	2.757.006
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	86.746	89.527	92.447
CATEGORIA V - INTERESSI	258.243	248.005	237.969
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	506.642	511.521	520.162
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	492.490	496.744	504.728
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.018.570	1.265.273	1.415.266
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	93.030	97.509	102.213
TOTALE TITOLO I	16.420.497	16.665.811	17.312.822
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	595.750	727.708	539.959
CATEGORIA XII - ANTICIPAZIONI	50.000	50.000	50.000
TOTALE TITOLO II	645.750	777.708	589.959
TOTALE	17.066.247	17.443.519	17.902.781

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/42/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1993	1994	1995
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.517.753	3.763.620	4.024.294
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.250.700	2.498.300	2.779.900
<b>TOTALE</b>	<b>5.768.452</b>	<b>6.261.920</b>	<b>6.804.194</b>
ACCENSIONE DI PRESTITI	200.000	>>	>>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>5.968.453</b>	<b>6.261.920</b>	<b>6.804.194</b>
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.117.284	4.398.890	4.707.137
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	492.490	496.744	504.728
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	1.700.400	1.698.000	1.929.600
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.817.684	6.096.890	6.636.737
RIMBORSO DI PRESTITI	150.769	165.031	167.457
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>5.968.453</b>	<b>6.261.920</b>	<b>6.804.194</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	-599.531	-635.269	-682.843
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-49.231	165.031	167.457
RICORSO AL MERCATO	-200.000	>>	>>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

99/44/1

## BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE

## AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI - ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1993	1994	1995
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.031.780	3.242.280	3.484.380
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	269.252	287.275	285.649
CATEGORIA III - REDDITI	3.716	4.060	4.260
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	213.005	230.005	250.005
TOTALE TITOLO I	3.517.753	3.763.620	4.024.294
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	300	300	300
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	2.250.400	2.498.000	2.779.600
TOTALE TITOLO II	2.250.700	2.498.300	2.779.900
TOTALE	5.768.453	6.261.920	6.804.194

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/46/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1993	1994	1995
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	636.099	643.871	652.371
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	200.425	204.980	210.645
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	317.212	332.400	342.900
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DI CUI :	509.878	515.302	524.193
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	492.490	496.744	504.728
CATEGORIA V - INTERESSI	119.918	119.984	112.076
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	82.392	83.392	84.392
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	2.250.400	2.498.000	2.779.600
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	960	960	960
TOTALE TITOLO I	4.117.284	4.398.890	4.707.137
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.700.400	1.698.000	1.929.600
TOTALE TITOLO II	1.700.400	1.698.000	1.929.600
TOTALE	5.817.684	6.096.890	6.636.737

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI  
(MILIONI DI LIRE)

	1993	1994	1995
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.879.066	1.700.855	948.240
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.554.475	5.328.976	6.527.976
<b>TOTALE</b>	<b>6.433.540</b>	<b>7.029.830</b>	<b>7.476.215</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>6.433.541</b>	<b>7.029.831</b>	<b>7.476.215</b>
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.879.066	1.700.855	948.240
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.540.817	4.429.591	5.496.795
<b>TOTALE</b>	<b>5.419.883</b>	<b>6.130.445</b>	<b>6.445.035</b>
<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>1.013.658</b>	<b>899.385</b>	<b>1.031.181</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>6.433.541</b>	<b>7.029.831</b>	<b>7.476.215</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	>>	>>	>>
SALDO NETTO DA FINANZIARE	1.013.658	899.385	1.031.181
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/50/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
 AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE  
 (MILIONI DI LIRE)

	1993	1994	1995
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	47.513	59.513	77.413
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	1.821.553	1.631.342	859.527
CATEGORIA III - REDDITI	500	500	500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	6.500	6.500	7.800
TOTALE TITOLO I	1.879.066	1.700.855	948.240
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	50	50	50
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	4.550.625	5.325.126	6.524.126
TOTALE TITOLO II	4.554.475	5.328.976	6.527.976
TOTALE	6.433.541	7.029.831	7.476.215

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/52/1

## BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE

## AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1993	1994	1995
TITOLO I - SPESE CORRENTI.			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	529.520	528.136	529.908
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	194.940	190.333	190.533
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	188.326	187.859	114.714
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	98.989	101.333	1.355
CATEGORIA V - INTERESSI	651.376	671.279	89.815
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	3.115	3.115	3.115
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	15.000	15.000	15.000
TOTALE TITOLO I	1.879.066	1.700.855	948.240
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPIALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	3.454.892	4.405.681	5.474.685
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	70.925	23.909	22.110
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	15.000	>>	>>
TOTALE TITOLO II	3.540.817	4.429.591	5.496.795
TOTALE	5.419.883	6.130.445	6.445.035



E) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio pluriennale  
programmatico dello Stato  
per il triennio 1993-1995



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## BILANCIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA DELLO STATO 1993-1995

	(miliardi di lire correnti)				Variazioni percentuali		
	1992	1993	1994	1995	1993/92	1994/93	1995/94
Entrate tributarie .....	417.751	441.327	470.000	510.000	5,6	6,5	8,5
in % del Pil .....	27,38	27,35	27,50	28,32			
Altre entrate .....	84.492	78.067	80.000	84.000	- 7,6	2,5	5,0
in % del Pil .....	5,54	4,84	4,68	4,66			
Entrate finali .....	502.243	519.394	550.000	594.000	3,4	5,9	8,0
in % del Pil .....	32,92	32,19	32,19	32,99			
Spese correnti al netto degli interessi	398.811	393.840	404.500	414.000	- 1,2	2,7	2,3
in % del Pil .....	26,14	24,41	23,67	22,99			
Interessi .....	159.967	187.145	193.000	188.000	17,0	3,1	- 2,6
in % del Pil .....	10,49	11,60	11,29	10,44			
Spese in conto capitale .....	72.499	76.739	80.000	82.000	5,8	4,2	2,5
in % del Pil .....	4,75	4,76	4,68	4,55			
Spese finali .....	631.277	657.724	677.500	684.000	4,2	3,0	1,0
in % del Pil .....	41,38	40,76	39,65	37,99			
Risparmio pubblico negativo .....	64.334	62.339	48.850	9.000			
in % del Pil .....	4,22	3,86	2,86	0,50			
Saldo netto da finanziare .....	- 129.034	- 138.330	- 127.500	- 90.000			
in % del Pil .....	8,46	8,57	7,46	5,00			
Avanzo primario .....	30.933	48.815	65.500	98.000			
in % del Pil .....	2,03	3,03	3,83	5,44			
PIL ai prezzi di mercato .....	1.525.600	1.613.500	1.708.800	1.800.700			

N.B. Al netto della regolazione debitoria sui titoli concernente crediti di imposta pari a miliardi 7.500 per l'anno 1993 e miliardi 10.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995; nonché dal 1993 al netto dei proventi delle dismissioni patrimoniali ricomprese per contro in sede di documento di programmazione economico-finanziario 1993-95 presentato al Parlamento il 31 luglio u.s. per 7.000 miliardi nell'anno 1993, 15.000 miliardi nell'anno 1994 e per 12.000 miliardi nel 1995.



## TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

### TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (\*)

(\*) La Commissione propone di approvare le tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo del Governo, con le modificazioni derivanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati Senato nn. 797/1-bis, 797/1-A-bis, 797/2-bis, 797/3-bis, 797/4-bis, 797/5-bis, 797/6-bis, 797/7-bis, 797/8-bis, 797/9-bis, 797/11-bis, 797/12-bis, 797/14-bis, 797/16-bis, 797/19-bis, 797/21-bis, 797/22-bis, 797/23-bis) e dalla seconda Nota di variazioni (si vedano gli stampati Senato da n. 797/1-ter a n. 797/23-ter) e con le seguenti ulteriori modifiche, che si riportano con i criteri di seguito precisati:

- per le voci che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in **neretto**;
- per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato **in neretto**;
- per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la **soppressione** è specificata **in neretto**, voce per voce, recandosi **in corsivo** le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;
- non sono riportate le modifiche consequenziali nei totali delle categorie e delle rubriche, nonchè nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;
- non sono riportate le modifiche consequenziali nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale, nonchè del bilancio pluriennale 1993-1995, a legislazione vigente.

Nel testo proposto dalla Commissione viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui, non oggetto di emendamento.



## TABELLA N. 1

## STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1203	Imposta sul valore aggiunto .....	81.910.000.000.000	78.910.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
3985	Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto .....	10.800.000.000.000	10.800.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
5100	Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico, ecc. ....	258.532.659.996.000	288.696.977.478.000

## TABELLA N. 1/A

STATO DI PREVISIONE  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

... *Omissis* ...

7651	Fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi .....	»	1.411.200.000
------	------------------------------------------------------------	---	---------------

... *Omissis* ...

## TABELLA N. 2

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
5976	Commissione delle Comunità europee. Risorse proprie, ecc. ....	10.800.000.000.000	10.800.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
6132	Rimborso agli enti pubblici non economici, ecc.	3.300.000.000	5.600.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
8316	Anticipazioni all'Amministrazione delle poste, ecc. ....	3.741.685.000.000	1.566.534.860.000
	... <i>Omissis</i> ...		
8778	Contributo straordinario alla regione Sicilia, ecc.	100.000.000.000	545.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

Nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro, concernente spese obbligatorie e d'ordine iscritte negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri (articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468):

- 1) sotto la rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri è aggiunto il cap. n. 1340;
- 2) sotto la rubrica Ministero degli affari esteri è aggiunto il Cap. n. 1114.

## TABELLA N. 3

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
1134	Spese per l'acquisto e il noleggio di materiale tecnico, ecc. ....	<b>949.100.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>
	<i>... Omissis ...</i>		
1382	Fondo da ripartire per le spese finalizzate alla lotta all'evasione, ecc. ....	<b>soppresso</b>	<b>soppresso</b>
	<i>... Omissis ...</i>		

## TABELLA N. 5

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
1589	Spese di giustizia, ecc. ....	325.000.000.000	339.100.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

## TABELLA N. 6

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Ommissis ...</i>		
1108	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, ecc. ....	13.800.000.000	13.800.000.000
	<i>... Ommissis ...</i>		
1116	Spese per noleggio, acquisto, ecc. ....	14.521.000.000	19.521.000.000
	<i>... Ommissis ...</i>		
1123	Compensi ad estranei, ecc. ....	300.000.000	379.000.000
	<i>... Ommissis ...</i>		

## TABELLA N. 7

## STATO DI PREVISIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE \*

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
... Omissis ...			
1149	Spese per le attrezzature tecniche, ecc. ....	8.000.000.000	<b>16.000.000.000</b>
1150	Spese per la sperimentazione didattica, ecc. ...	4.000.000.000	<b>8.000.000.000</b>
1151	Spese per la formazione dei docenti, ecc. ....	4.538.000.000	<b>9.038.000.000</b>
1152	Spese per il funzionamento dei programmi di lavoro, ecc. ....	2.000.000.000	<b>4.000.000.000</b>
... Omissis ...			
1201	Provvidenze a favore del personale in servizio, ecc. ....	<b>soppresso</b>	<b>soppresso</b>
1202	Sussidi, premi ed assegni, ecc. ....	<b>soppresso</b>	<b>soppresso</b>
... Omissis ...			
<b>1206</b>	<b>Interventi assistenziali .....</b>	<b>400.650.000</b>	<b>425.650.000</b>

\* I capitoli 1431, 1572, 2081, 2281, 2480, 2481, 2682 sono trasferiti, assumendo una nuova numerazione, dalla categoria IV (acquisto di beni e servizi) alla categoria V (trasferimenti) delle rispettive rubriche.

(segue) **TABELLA N. 7**

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1463	Provvidenze a favore del personale in servizio, ecc. ....	<b>soppresso</b>	<b>soppresso</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
1621	Provvidenze a favore del personale in servizio, ecc. ....	<b>soppresso</b>	<b>soppresso</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
2131	Provvidenze a favore del personale in servizio, ecc. ....	<b>soppresso</b>	<b>soppresso</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
2331	Provvidenze a favore del personale in servizio, ecc. ....	<b>soppresso</b>	<b>soppresso</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
2551	Provvidenze a favore del personale in servizio, ecc. ....	<b>soppresso</b>	<b>soppresso</b>
2552	Aiuti a favore di iniziative, ecc. ....	<b>soppresso</b>	<b>soppresso</b>

*(segue)* TABELLA N. 7

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2558	Aiuti a favore di iniziative, ecc. .... ... <i>Omissis</i> ...	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
2751	Provvidenze a favore del personale in servizio, ecc. .... ... <i>Omissis</i> ...	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
3101	Provvidenze a favore del personale in servizio, ecc. .... ... <i>Omissis</i> ...	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
3271	Provvidenze a favore del personale in servizio, ecc. .... ... <i>Omissis</i> ...	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
5571	Contributi e sussidi ai comuni, ecc. .... ... <i>Omissis</i> ...	<b>550.650.000</b>	<b>625.650.000</b>

## TABELLA N. 9

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
7006	Spese per la manutenzione, ecc. ....	3.000.000.000	6.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

## TABELLA N. 11

## APPENDICE N. 1

BILANCIO DI PREVISIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONISTATO DI PREVISIONE DELLA SPESA  
PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
501	Acquisto di terreni, ecc. ....	<b>155.000.000.000</b>	<b>425.000.000.000</b>
	<i>... Omissis ...</i>		

## TABELLA N. 15

## STATO DI PREVISIONE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Ommissis ...</i>		
3031	Spese per il funzionamento, ecc. ....	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
	<i>... Ommissis ...</i>		
3072	Somma da erogare ai soggetti, ecc. ....	<b>9.005.000.000</b>	<b>9.005.000.000</b>
	<i>... Ommissis ...</i>		
3671	Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc. ....	<b>20.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>
	<i>... Ommissis ...</i>		

## TABELLA N. 17

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
2554	Spese per il servizio di protezione dell'ambiente, ecc. ....	<b>19.050.000.000</b>	24.300.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2556	Spese per l'istituzione, ecc. ....	<b>6.500.000.000</b>	6.750.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7543	Contributi per la costruzione, ecc. ....	76.000.000.000	<b>199.000.000.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
7553	Contributi per la costruzione, ecc. ....	204.500.000.000	<b>323.000.000.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
7557	Contributi a favore delle imprese armatoriali, ecc. ....	151.000.000.000	<b>248.000.000.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
7601	Acquisto di mezzi nautici, ecc. ....	<b>8.500.000.000</b>	7.500.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
8022	Spese per la costruzione, ecc. ....	<b>41.900.000.000</b>	29.150.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
8024	Spese per la costruzione o l'acquisto, ecc. ....	<b>19.050.000.000</b>	20.159.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

## TABELLA N. 19

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
2598	Somme da assegnare alle Regioni, <i>ecc.</i> . . . . .	4.000.000.000	8.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
4506	Indennità e rimborso di spese di trasporto, <i>ecc.</i> . . . . .	700.000.000	700.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
4537	Spese per l'attuazione di corsi, <i>ecc.</i> . . . . .	2.144.000.000	2.144.000.000
4538	<b>Spese per l'istituzione e gestione della mensa aziendale e spese per il funzionamento e per le manutenzioni dell'Istituto superiore della sanità</b>	<b>33.000.000.000</b>	<b>41.000.000.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
4540	Spese per l'acquisto e la rilegatura, <i>ecc.</i> . . . . .	5.230.000.000	5.300.000.000
4541	Spese per congressi, <i>ecc.</i> . . . . .	1.590.000.000	1.590.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
4551	<b>Ristrutturazione complessiva dell'attuale sede</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
4582	Spese per le borse di studio, <i>ecc.</i> . . . . .	2.150.000.000	2.150.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

## TABELLA N. 21

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
8005	Spese per il recupero, <i>ecc.</i> .....	<b>156.404.540.000</b>	<b>208.404.540.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
8019	Spese per l'adeguamento funzionale, <i>ecc.</i> .....	<b>7.680.300.300</b>	<b>45.680.300.300</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
8100	Interventi e contributi per restauro, <i>ecc.</i> .....	<b>145.950.159.700</b>	<b>173.950.159.700</b>
	... <i>Omissis</i> ...		

## TABELLA N. 22

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1021	Indennità e rimborso spese, <i>ecc.</i> .....	300.000.000	300.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1067	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto .....	328.000.000	328.000.000
1068	Spese per studi, indagini e rilevazioni .....	1.150.000.000	1.850.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1072	Manutenzione, riparazione ed adattamento, <i>ecc.</i> .....	750.000.000	750.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1079	Documentazione planimetrica, <i>ecc.</i> .....	40.000.000	40.000.000
1081	Spese inerenti all'acquisto, <i>ecc.</i> .....	950.000.000	950.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1087	Spese per l'accasermamento, <i>ecc.</i> .....	2.400.000.000	2.400.000.000
1088	Spese per il funzionamento della commissione tecnico-scientifica, <i>ecc.</i> .....	3.050.000.000	4.150.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1551	Spese per l'individuazione di obiettivi scientifici, <i>ecc.</i> .....	800.000.000	1.500.000.000

*(segue)* **TABELLA N. 22****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE****PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993**

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1552	Spese per attività di cooperazione, ecc. ....	700.000.000	1.100.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1556	Spese per il funzionamento della segreteria tecnica, ecc. ....	2.160.000.000	3.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2051	Spese per studi, ecc. ....	1.600.000.000	3.400.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2552	Spese per studi, ecc. ....	700.000.000	800.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2556	Spese per l'impianto, ecc. ....	2.700.000.000	3.400.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
4200	Spese per studi, ecc. ....	4.400.000.000	6.400.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

## TABELLA N. 23

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1156	Spese per l'attribuzione di incarichi, <i>ecc.</i> . . . . .	1.600.000.000	<b>3.200.000.000</b>
1157	Spese per l'integrazione scolastica, <i>ecc.</i> . . . . .	2.000.000.000	<b>4.000.000.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		